RIFORMA
Attenente a l'Arte della Seta, & vniuersita, di Porta S. Maria

DELLA CITTA DI FIORENZA

Fermata per li Mag. S. Luogotenente, & Consiglieri di S. Eccellentia Illustrissima, Il di xxij. di Maggio MDLXII.

In Fiorenza appresso i Giunti 1562

LO Illustriss. S. Il S. Duca di Fiorenza, & di Siena, & per sua Eccell. Illustriss. Li suoi Magnifici S. Luogotenente, & Consiglieri. Attesa la nuoua Riforma del Arte, & vniuersità di porta Santa Maria della Città di Fiorenza fatta per li Spettabili Cittadini.

Zanobi d'Antonio di Zanobi bucherelli.
Niccolò di Matteo di Niccolò Berardi
Bartolomeo di Zanobi di Franceſcho Carneſechi
Marabotto d'Antonio di Marabottino Ruſtichi
Tolomeo di Pagolo di Neri Tolomei, &
Luca di Raffaello di Luca Torrigiani Eletti da quella, & deputati per riformare, & riordinare la detta Arte, & particolarmente le coſe attenenti allo eſercitio della Seta per commodo publico, & priuato, & conſiderata la relatione, & capitoli fatti dalli prefati Riformatori dopo lunga, & matura diſcuſsione ſeruate le coſe da ſeruarſi, & ottenuto infra di loro il partito ſecondo li ordini Deliberorno, aprouorno ſtatuirno, & di nuouo ordinorno quanto a preſſo cioè.

In prima per ouuiare alli graui danni che ſpeſſe volte occorrono per le occulte fraudi, ruberie ſcambiamenti, e traſugamenti, Pegni, cali, & vendite, & altri mali trattamenti di ſete, che fanno li manifattori in preiuditio de padroni, lor Signorie. Hanno ſtatuito, & ordinato, che in lo auuenire li tre proueditori della detta Arte poſsino, & debbino conoſcere, & giudicare, punire, & condennare tali delinquenti, che ſaranno conuinti, & trouati colpeuoli in ſimili traſgreſsioni con autorità di poter condennare non ſolamente in pene pecuniarie come parrà a loro conuenirſi, ma ancora ī afflittiua di corpo inſino alla morte eſcluſiue aggrauando in ciò le con

ſcientie loro, & poſsino, & ſia lor lecito per ritrouare la verità di tali delitti far dar ſune, & altro tormento, che giudicheranno conuenirſi ſecondo gli inditij, & la qualità dello eccesſo, & le conditione delle perſone. I quali proueditori, che per li tempi riſederanno ſieno tenuti congregarſi, & dare vdienza duà giorni al meno della ſettimana la mattina, ò la ſera al ſuono della campana come da eſsi proueditori per li tempi ſarà ordinato, & mancando di ragunarſi ſieno ſottopoſti alla legge, & ordini della campana come li altri magiſtrati.

Poſſa non dimeno il ſottoproueditore, & maſſaio di detta arte oltre alla ſua autorità, & Vfitio ſolito ogni volta che l'una, & l'altra parte intereſſata in ſimili cauſe, & trasgreſsioni ſene contentaſsi, & non altrimenti, eſaminare eſſe cauſe, & trasgreſsioni ſommariamente, & tutto quello che e trouerrà ſia tenuto referirlo alli prefati proueditori quali deuino tali trasgreſsioni terminare nel modo, & forma, & come di ſopra ſi dice: ſalua ſempre, & reſeruata ogni autorità de conſoli, & altri vffitij di detta arte nelle coſe non compreſe nel preſente capitolo. Et quanto alla applicatione delle pene pecuniarie la metà ſe ne aſpetti al magiſtrato delli detti tre proueditori, & vn quarto alla detta Arte, & il reſtãte al notificatore ſecreto, ò paleſe.

Item hanno ordinato, & prohibito, che è non ſi poſſa in drappo alcuno di qual ſi voglia ſorte coſi d'oro, come di ſeta metter filaticci, ò filugelli ſotto le infraſcritte pene, & preiuditij, eccettuati non dimeno li drappi che ſeruono ꝑ ornamenti di paramenti da Chieſa come nella prouiſione fatta l'anno 1528. in detta Arte ſi cõtiene.

Et conſiderato ſimilmente la deliberatione fatta l'anno 1533. per li Riformatori all'hora di detta Arte, la quale

per-

permesse per tempo di dua anni, che nelli drappi doro poueri con pelo si potesino metter filaticci: Hanno dichiarato, & statuito che detta ordinatione si possa osseruare, & metter in uso in quel modo, & forma che in essa si dice fino à tanto che non sarà per detta Arte disposto in contrario.

Et di piu che nelli broccatelli di seta senza oro, & nelli alti e bassi con oro filato si posino mettere detti filaticci, ò filugelli come di presente si vsa.

Et similmente si posino mettere di detti filaticci pur che dependino da seta nella saie col Cordiglio, che vulgarmente si chiamono saie di seta, lequali saie di seta non di meno debbino hauere vn contrassegno manifesto nel Cordone di esse cioè il Cordone bianco per leuare ogni fraude.

Et che chi mettesi altrimenti, ò facesi mettere delli detti filaticci, ò filugelli in altri drappi eccetti quelli che di sopra si dice caggia, e resti in pena di fior. xx. doro di mon. p ogni tela, e il tesitore in pena di fio. x. doro di mon. similmente per ogni tela facesi da applicarsi per la metà al magistrato delli detti tre proueditori: Il quarto alla detta Arte, & il quarto al notificatore secreto, ò palese, & non pagando il tesitore detta pena infra dieci giorni habbia a stare vna hora publicamente ingogna in cābio del pagamento.

In oltre considerato che per la lunghezza, & varietà de tēpi li buoni ordini spesse volte vengono in declinatione & li huomini deuentono negligenti, et poco accurati in preiuditio del vniuersale. In però lor Signorie. Hanno statuito, prouisto, et ordinato.

Che per lo auuenire nessuno di qualsiuoglia stato, grado, ò conditione si sia possa tessere, o far tessere in modo al

cuno,

cuno, ne sotto alcuno quesito colore oro, o ariento falso, ne etiam di cipri, o d'olmio, ò di Cologna sottopena a chi contrafarà di perdere detti drappi, & tele quasi sieno abbruciati publicamente, & di piu di scudi cinquanta doro per ogni volta, & per ogni tela da aplicarsi similmente la metà al magistrato delli detti proueditori: Il quarto alla detta Arte, & il quarto al notificatore secreto ò palese come di sopra si dice.

Et che il tessitore, che tessessi detti drappi si intenda essere, & sia caduto in pena per ogni volta, & per ogni pezza di scudi venticinque doro aplicati come di sopra, & non pagando tale condennatione pecuniaria in fra dieci di debba stare in cambio di pagamento vna hora in gogna publicamente.

Non si intendendo però detta prohibitione per fregiature, ò ornamenti di cose da chiesa nelli quali ornamenti & fregiature si possa, & sia lecito non ostante detta prohibitione tessere ori filati d'olmo di Cipri, & di Cologna, ma non altri ori falsi di sorte alcuna, pur che in essi ornamenti, & fregiature sieno figure diuine, di Nostra Donna, di Santi, Nomi di Iesu, ò Angeli, & habbino il loro fregetto apparente dalle bande di quà, & di là. Et questo ancora si intenda concesso per quelli fregi, che ordinariamente si tessono allato è quadri per le tonacelle, & cappucci per ripieno della larghezza in su la telaia di braccia vno e vn quarto, e quali fregi per ripieno posino essere di che opera si voglia etiam senza figure di santi ma non piu lunghi che braccia tre, ne piu larghi che dua quinti di braccio come ordinariamente si fanno per detti ripieni: Et debbino essere tessuti sempre con detti quadri, ò cappucci ne quali quadri, ò cappucci sieno dette figure. Dichiarando che detti ornamenti di cose da Chiesa si intendino questi cioè forni-

menti

menti per tonacelle da Pistole, ò Euangelij, fornimenti per pianete: fornimenti per piuiali, & paliotti, camici, & Brusti, che tutti seruono alli detti ornamenti da Chiesa.

Et a causa che per lo auuenire ogni comperatore sappia quando compera drappi così stietti come doro quali di essi sia di Chermisi, & quale di verzino Deliberorno non ostante ogni altro statuto fino al presente per ciò fatto.

Che per lo auuenire tutti li drappi doro, che saranno con tela, ò con pelo di Chermisi debbino hauere nel cordone vn filo ò piu doro di Cipri, ò di Cologna per lor particolare contrassegno, & tutti li altri habbino il cordone ordinario senza il detto filo, ò fila doro.

Et quanto alli drappi stietti debbino hauere quelli che fussino di Chermisi similmente vn filo doro di Cipri, o di Cologna, & nel cordone, & quelli che fussino di verzino debbino hauere per loro contrasegno vna animella ò vero listra nera nel cordone di detti drappi sotto pena al Mercatante che contrafacessi di scudo vno doro in oro per ciascuno braccio di detti drappi, & di piu dello arbitrio delli detti proueditori hauuto rispetto alla qualità del diletto, & alla conditione delle persone da aplicarsi come di sopra.

Ancora considerato di nuouo li diuersi statuti, & ordini di detta arte, che dispongono variamente circa le corde de taffetta, & attesa particolarmente la prouisione fatta l'anno 1557. & del mese di Giugno, ò in altro piu vero tempo: Et volendo lor Signorie, con migliore ordine, & modo in ciò prouedere hanno, ordinato, statuito, & deliberato.

Che per lo auuenire tutti li taffettà di qual si voglia sorte,

& peso

& peso non posʃino hauere di corde piu di danari dua per braccio, & mezzo danaio di Cordelline, fra luno lato, & laltro le quali cordelline debbino eʃʃere di ʃeta, ò di Filaticci dependenti da ʃeta, & non altrimenti ne in altro modo ʃotto pena a chi cōtrafarà dun mezo danaio tra corde, & cordelline di lir.21.pic.p telaio, & da vn mezo dan. in ʃu di li.42.p la prima volta, e dalla prima volta in la del doppio piu a dichiaratione del Magiʃt. delli detti proueditori, & piu del loro Arbitrio, & dalla ʃeconda volta in ʃu oltre alla pena, & arbitrio predetti ʃi debbino tagliare le corde di tali drappi, che ʃi trouerannno fuori di detto ordine, & arderle publicamente auanti la porta di detta arte, da aplicarʃi dette pene pecuniarie come di ʃopra Annullando ogni ʃtatuto, ò legge, che in contrario diʃponesʃi circa dette corde. Et la preʃente ordinatione di dette corde, & cordelline cominci, & cominciar debba infra meʃi dua dal di della preʃente publicata riforma per bando, & queʃto accio che li taffetta, che di preʃente fusʃino in telaio ʃi posʃino condurre al fine ʃenza altra difficulta.

Et per tor via ogni dubbio che potesʃi naʃcere, & mettere in ʃcritto chiaramente quel che è ʃtato per lunga conʃuetudine ʃino a qui oʃʃeruato in detta Arte lor Signorie Hanno prouiʃto, ʃtatuito, & ordinato.

Che qualunche comperrà, & qualunche venderà alcuna qnantità doro, ò dargento filato, ò tirato ʃia tenuto pagare alla detta arte danari ʃei piccioli p ogni lib. in tutto ʃoldi vno per libbra cioè la metà il venditore, & laltra metà il comperatore come ʃino a qui ʃi è vʃato in eʃʃa Arte.

Et per ouuiare per quanto ʃia posʃibile alli inganni, fraude,

de, e furti, che si potessino commettere in preiuditio di detta Arte Hanno prouisto, statuito, & deliberato.

Che tutti li stracciaiuoli, o pettinatori di stracci non possino in modo alcuno ne sotto alcuno quesito colore pettinare stracci di seta se non alli maestri delle botteghe residente, che lauoreranno drappi, ò seta, ò di merciai, ò altre persone matricolate in detta arte sotto pena di scudi dieci doro di moneta per ciascuna volta saranno trouati colpeuoli da aplicarsi come di sopra.

Et che tutti li detti stracciaiuoli o pettinatori che tenessino bottega residente come maestri, ò lauorassino sopra di loro sieno tenuti infra dua mesi dal di della publicatione per bando de la presente riforma matricolarsi in detta arte al meno per la minore matricola sotto pena di lir. 25. piccio. per ciascuno aplicata come di sopra, & chi fusse in potente à pagar detta pena pecuniaria possa esser punito da detti proueditori in pena afflittiua, ò in confino secondo lo arbitrio, & dichiaratione di detti proueditori.

Et che nessuno tintore di Seta possa in modo alcuno ne sotto alcuno quesito colore Tignere ne quocere seta, ne filaticci di sorte alcuna ad altri che à quelli che tengono bottega residente darte di seta grossa, ò minuta, o merciai, ò ad altre persone matricolate per la maggiore sotto pena per ogni libbra tanto di seta quanto di Filaticci di lire x. piccioli da applicarsi come di sopra.

Et similmente nessuno filatoiaio, ò torcitore possa in modo alcuno come di sopra, filare, torcere, o riceuere seta cruda, o cotta, ò daltra ragione ne filaticci di sorte alcuna ad alcun' altra persona, che alli soprascritti sotto la medesima pena.

Et nessuno tessitore di qual si voglia sorte possa tessere fi-

B

laticci, ò tamburlane di ſorte alcuna, oſtietti, ò meſcolati ſenza marchiarli alla detta arte ſecondo ſi e coſtumato fino al preſente. Ne quelli ancora che marchiati fuſsino poſſa teſſere in modo alcuno ad altre perſone ſe non a chi teneſsi bottega reſidente tanto di ſetaiuolo groſſo quanto minuto, ò merciai o ad altre perſone matricolate per la maggiore ſotto pena al padrone di chi fuſsino tali tele di filaticci, o tamburlane che ſi trouaſsino non marchiate di lire 50. per qualunche volta e tela, & al teſsitore di lire 25. per qualunque di dette tele & p qualunche volta da aplicarſi come di ſopra.

Ne poſſa alcuno orditore ordire tele in modo alcuno ad alcune altre perſone ſe non alli ſopraſcritti ſotto pena alli detti orditori di lire 25. e piu, & meno a dichiaratione di detti proueditori ſino alla ſomma di ſc. x. doro di moneta per qualunche volta da aplicarſi come di ſopra.

Et li velettai, merciai, farſettai, calzaiuoli, & ſarti non poſſino comperare in modo alcuno da alcuna perſona di qual ſi voglia ſorte bottoni, frangie paſſa mani, naſtri. ſegnaletti, ne ſeta di ſorte alcuna che fuſsi lauorata ſe nõ dalle bottege reſidenti, ò con la licentia del padrone di tali ſete pur che il padrone ſia perſona che tenga bottega reſidente ſotto pena coſi al venditore, come al comperatore di lire 25. & della perdita della coſa venduta da aplicarſi come di ſopra.

Non poſsino li torcitori ne li filatoiai di ſeta ne le maeſtre dogni ſorte, che faceſsino ſeta, ne li teſsitori di drappi vendere, dare in ſerbo, preſtare, o donare in modo alcuno tirelle, ſeta, ſtracci di ſeta, corde, o altre coſe dependente da ſeta in modo alcuno, ne ſotto alcuno queſito colore ſotto pena coſi al venditore, come al comperatore di

re di fiorini 25. di lire 7. piccoli per fiorino per ciascuna volta, & per ciascuna cosa da pagarsi infra dieci di dal di della notificata condennatione, & non pagandoli infra il tempo predetto possino li detti proueditori in cābio di detta pena pecuniaria tenere in gogna alla colonna di mercato vechio publicamente per dua hore se il delinquente sarà donna, & alli huomini far dare tratti dua di fune publicamente, con saluo, & espressamente dichiarato, che qualunche trasgressore accuserà laltro resti libero da ogni pena in che fussi incorso, & consegnisca, il quarto della condennatione pecuniaria che pagherà quello, che egli harà accusato, o notificato.

Et per fare beneficio vniuersale alli mercatanti che tengono bottege residente in tale esercitio della seta Hanno prouisto statuito, & ordinato.

Che in lo auuenire a detti mercanti, & setaiuoli si ammini stri ragione summaria contro a tutti li loro debitori dependenti da manifatture di sete per il sottoproueditore, & massaio di detta arte nelle cause nondimeno importanti sino alla somma di lire 10. picc. con termine, che di fatto o al piu infra dieci giorni il detto sottoproueditore, & massaio possa commettere ogni essecutione reale, o psonale intendendosi solamēte p li tessitori, torcitori filatoiai, & maestre dependenti da manifatture di sete con le bottege di essi mercanti, & setaiuoli.

Item considerato che per la legge del anno 1485. fu prouisto che qualunche linaiuolo, mercante, ò artefic della città che volessi tenere in sua bottega insieme con le altre mercantie di sua arte suentoni, saie, rascie, ciambellotti, panni bigelli, & romagnuoli fussi tenuto prima matricolarsi in detta arte per il membro del ritaglio, &

& douesſi ogni anno pagare alla detta arte la taſſa al me
no di fior. 2. lar. doro in oro,& che per la legge de lan
no 1511.fu prouiſto che detti linaiuoli,& altri matrico
lati come di ſopra poteſsino tenere nelle loro botteghe
oltre alle coſe ſopra narrate Roueſci,& perpignani, &
pagare ogni anno la taſſa di altri fior. 2. come in eſſa
prouiſione,& legge ſi contiene.

Et atteſo che per abuſo ò per qualunche altra non conue-
niente cagione alcuni velettai,& altri ſimili negotianti
ſenza eſſer matricolati in detta arte per il detto mem-
bro del ritaglio tengono à vendere in le lor bottege in-
ſieme con altre mercantie delle coſe ſopraſcritte con-
tro alla diſpoſitione della preſata legge. Imperò lor Si
gnorie hanno reformato e di nuouo ſtatuito.

Che detti velettai,& qualunche altro mercatante,& arte-
fice che vorrà tenere in ſua bottega delle robe, & coſe
ſopradette oltre al pagamento delle taſſe annuali ſi deb
bino matricolare in detta arte per il detto membro del
ritagliatore. Nella qual matricola maggiore, ò vero
per il membro del ritaglio ſe li faccia buono tutto quel
lo haueſsi pagato al camarlingo di detta arte per la ma-
tricola minore.

Ne poſsino per cio detti velettai teſſere, ò far teſſere ne te-
nere in loro botteghe ꝑ vẽdere alcuna tela di drappi ſe
non di velami,& beche di larghezza ſolamente di vn 4.
di braccio ſotto pena di li.100. ꝑ qualũche,& per qualũ
che volta cõtrafaceſsi da aplicarſi come di ſopra.

Et qualunche hebreo qual come qual che volta occorre fa
ceſsi nella detta città lo eſercitio del velettaio venden-
do,& comperando alle caſe,& monaſterij ſenza tenere
bottega reſidente ſieno tenuti,& debbino aprir botte-
ga,& matricolarſi in detta arte per la maggiore con il
partito de Conſoli come foreſtieri,& venghino eſſo fat

to

to ſottopoſti alla detta Arte, et alla oſſeruanza delli ſuoi ſtatuti, & ordini reſpettiuamente, & alli detti prouedi tori, & altri magiſtrati di detta Arte ſotto la pena di lire 100. da aplicarſi come di ſopra.

Item hanno prouiſto, & ordinato che li ſenſali di detta arte nel miſurare li drappi che come mezani venderanno non poſsino dar vantaggio, ò tara di miſura piu che alle 40. braccia vn 4. di brac. & nel piu, & nel meno allo auuenante, eccetto però che doue le parti fuſsino ſuti nella concluſione de mercati altrimēti daccordo. Sotto la pena di li. 50. per ogni volta da aplicarſi come di ſop.

In oltre lor Signorie moſſe da degni reſpetti hanno prouiſto ſtatuito, & ordinato che li 20. ſenſali della detta arte non poſsino in modo alcuno ne ſotto alcuno queſito colore preſtare il nome ad alcuno ne far alcuna cōpagnia con qual ſiuoglia perſona in tale eſercitio in modo alcuno. Ma ſieno tenuti eſercitare perſonalmente tale loro eſercitio ſotto pena di lire 100. aplicata come di ſopra con queſto nondimeno che a ciaſcuno delli predetti ſia lecito, & poſſa pigliare, & eleggerſi vn garzone in loro aiuto. Il quale auanti ſi poſſa in modo alcuno eſercitare in tale eſercitio debba eſſere aprouato dalli Conſeruatori di detta arte per li tempi eſiſtenti, & per lor partito da ottenerſi ſecondo gli ordini. Et che tali garzoni coſi eletti debbino ogni anno eſſer cōfirmati in tutto, & per tutto come li lor principali pagando e medeſimi ordinarij emolumenti che ſono ſoliti pagare li detti ſenſali, & altrimenti nō ſi poſsino eſercitare ſotto la pena predetta aplicata come di ſopra.

Ancora

ANcora mosse lor Signorie da giuste, & conuenienti cagioni hāno prouisto statuito, & ordinato. Che in lo auuenire dal di della publicata riforma Nessuno orefice, ò banchiere possa lauorare, o far lauorare lauori di sorte alcuna cosi anella come catene, cinture, grillande, maniglie stampate, ò non stampate, o di filo, & ogni altro lauoro daltro oro, che di Scudi Taliani. Fermando non ostante ogni alteratione che potessi nascere nelli scudi che è sia detto oro di carati 21. & sette ottaui il meno: Talmente che facendosene saggio deuino dette orerie tornare à carati 21. & tre quarti dando però adetti Orefici, o banchieri, che lauoreranno, ò faranno lauorare sempre dogni sorte orerie vn grano per ogni danaio per calo, o altro che per cio potessino patire detti orefici che li lauoreranno, o faranno lauorare sottopena à chi contrafarà per ogni carato che mancassi di detti 21. & tre quarti di ducati dieci di lire 7 per ducato, & mancando nel piu, ò nel meno allo auuenante per la prima volta, & per la seconda volta li sia raddopiata la detta pena, & per la terza volta li sia triplicata la pena pecuniaria predetta, & di piu sia priuo per vno anno della sua Arte, & esercitio, le quali pene pecuniarie sieno aplicate come le altre che di sopra si dice, & tali delinquenti sieno sottoposti al magistrato delli detti tre proueditori che per li tempi saranno.

Dichiarando però che tutti detti lauori si debbin sempre pesare con li pesi ordinarij, & non con li scudi in modo alcuno sotto la pena di scudi dieci per qualunche volta, & cosa, da applicarsi come disopra,

Et che per ripieno de castoni delle gioie per anella, o ꝑ altri qualunche lauori d'ogni qualità, & peso non si possa mettere cera con biacca, ritargilio, o terra ghetta con minio; ne di queste cose se ne possa far venire di fuora

con

cõ tali ripieni prohibiti: ma ſolo in detti caſtoni ſi deb ba mettere carta con cera quando biſognaſsi facendolo noto innanzi con ogni chiarezza a padroni che faceſsino legare tali gioie: & quando occorreſsi l'aſſentia de padroni di dette gioie non poſsino detti oraſi per ripieno di detti caſtoni mettere piu che grani quattro ſino in ſei per ciaſcuno caſtone: & chi contrafarà ſenza licẽtia, ò ſcientia delli intereſſati ſi intẽda caduto nella medeſima pena di duc.x. come diſopra ſi dice, & per qualunche volta, & coſa.

Et facendo li detti orafi lauori doro ſmaltati non poſsino mettere piu che il peſo di ſcu.2. di ſmalto per lib. doro, & coſi mettendo in alcuno lauoro pietre, gioie, o perle debbino sbattere del peſo dell'oro tutto quello, che peſaſsino detti ſmalti, pietre, gioie, o perle.

Et ꝑche ꝑ ogni tẽpo, & con ogni diligentia ſi poſſa & debba gaſtigare li traſgreſſori. Hãno prouiſto ſi elegga a q̃ſto effetto per li Conſeruatori di detta Arte vn ſaggiatore per cinque anni, il quale inſieme con vn'orefice ſimilmente da deputarſi per eſsi Conſeruatori, & tutti dua in compagnia ſieno tenuti ragunarſi al meno vna volta ogni dua meſi in detta Arte, & vedere quelli argenti, & orerie che dalli tre Proueditori per mezo delli loro garzoni, o miniſtri ſaranno lor meſsi innanzi, liquali miniſtri ſieno tenuti al meno ogni dua meſi vna volta far la ricerca per l'Arte delli orefici, & banchieri per fare paragonare, & ſaggiare quanto occorrerà per conſeruatione della preſente legge, & trouando che alcuno haueſsi traſgredito debbino li ſopradetti ſaggiatore, & orefice dirne il loro parere inſcriptis, & laſciarlo al Cancelliere di detta Arte: & il Cancelliere debba preſentarlo alli tre Proueditori facendoſi però detti ſaggi & paragoni per via di polize, & numeri in tal modo,

quan

che ne il ſaggiatore ne lo orefice ſi poſſa accorgere chi ſia il delinquente ſaluo il Cancelliere di detta Arte, che lo ha a preſentare alli proueditori per farne eſequire, quanto diſop. Et à fine che li Conſeruatori nella deputatione dello orefice ſi poſsino piu facilmente riſoluer debba la compagnia delli orefici darne quattro in nota delli quali quattro li Conſeruatori ne elegghino vno. Ne ſi poſſa tale vficio rifiutare ne allegare ſpecchio, & duri vn'anno, & coſi d'anno in anno ſi continoui.

Et per premio delle fatiche del ſaggiatore ſe li dia la mercede ſolita d'ogni ſaggio dal padrone di chi ſarà fatto il ſaggio, & di piu ogni anno detto ſaggiatore, & ſimilmente lo orefice habbino dalla detta arte quelle mancie che hanno di tempo in tempo li tre proueditori da ſtanziarſi tutto ſecondo gli ordini.

Et per migliore oſſeruanza della preſente ordinatione li predetti ſaggiatore, & orefice come di ſopra da elegger ſi debbino marchiare tutti li lauori che non fuſsino doro di ſcudo che di preſente ſi trouaſsino nelle bottege delli banchieri, & orefici infra vn meſe proſsimo futuro dal di della publicata Riforma, & quelli fare ſcriuere in ſu vn libro da tenerſi in detta arte appreſſo al peſatore di eſſa con termine alli padroni di eſsi di ſei meſi a poterli vendere, ò fondere, ò mandar fuora del dominio, & nelatto ſopradetto debbino andare alla detta arte, & farli cancellare di detto libro ogni volta che li haueſsino venduti, o li voleſsino fondere, ò mandar fuora come di ſopra. Et il libro ſtia apreſſo al peſatore di detta arte: Et paſſato il termine di detti ſei meſi qualunche di detti lauori doro ſarà trouato ad alcuno orefice ò banchiere poſſa eſſerli tolto, & ſi intenda perſo, & aplicato come di ſopra.

Item che neſſuno oraſo, ò banchiere dal di della publicata

riforma

riforma poſſa comperare, o tenere in ſua bottega alcuni lauori doro a manco lega che di ſcudo eccettuati li ſopradetti marchiati per detti ſei meſi,& non piu, & ſe pure alcuno ne comperaſsi li debba ſubito guaſtare dādoui ſu del martello in modo che e non ſieno piu buoni per altro che per ſondere alla preſenza delli venditori di tali lauori, & che chi contraſarà ſi intenda caduto nella pena della perdita di tali lauori da applicarſi come diſopra.

Et che li lauori d'argento di qual ſi voglia ſorte che per lo auuenire ſi lauoreranno in Fiorenza non poſsino eſſere a manco lega di oncie.x.& mezo per lib.con rimedio di danari quattro per lib.doue fuſsino ſaldature: & doue non fuſsino dette ſaldature dana.2.& non piu in modo alcuno,& debbino tutti detti lauori d'ariento eſſer' marchiati col marchio della detta arte: & cō quello del padrone della bottega che li haueſsi lauorati.

Con obligo a tutti li maeſtri che fanno botega d'orefice di portare īfra vn meſe proſsimo futuro dal di della publicata Riforma vn quadro di rame col ſuo nome,& ſuo ſegno: e q̄llo dare al ſotto ꝓueditore,& maſſaio di detta arte accio che ꝑ ogni tēpo ſi poſſa riſcontrare i lauori che faceſsi ogni bottega d'orefice. Et ſimilmēte vn quadro di Rame con detto ſegno,& nome, & darlo al marchiatore ordinario delli detti orafi. Il quale marchiatore lo tenga in filza appreſſo di ſe,accio che neſſuno poſſa cōtrafare il marchio l'uno de l'altro.Et che detto marchiatore non poſſa ne debba marchiare argenti di ſorte alcuna che non ſieno a detta lega di oncie 10.& mezo al meno,& trouandone alcuno amanco lega li debba ſtiacciare ſotto pena a detto marchiatore di lire 25. da aplicarſi come di ſopra.

Et che tutti quelli orefici che non daranno infra il tempo predetto detti nomi,& ſegni in rame come di ſopra, & ſimilmente quelli che non marchieranno detti lauori

poi che li haranno fatti caſchino in pena di ſcudi 25. di moneta per ciaſcuno e per ciaſcuna volta da aplicarſi come di ſopra: ſalua nondimeno, & in ſuo eſſere reſeruata ogni altra prouiſione, ò ſtatuto di detta arte quanto alli altri particolari, & coſe attenenti alli argenti.

Non poſsino i velettai ne merciai ne altri di qualſiuoglia eſercitio eccettuati Orefici, & banchieri, tenere, vendere, o comperare per incetta neſſuna ſorte di lauori doro, ò dargento, o gioie buone, o falſe, o altre coſe appartenente a larte, & dal arte delli orefici ancora che matricolati fuſsino ſotto pena della perdita di tali lauori, o gioie, & di piu di ſcudi dieci per ciaſcuna volta aplicati come di ſopra, & ſia perciò conceſſo a velettai, & a qualunche altro il tempo di tre meſi dal di della publicata riforma a vender, o mandar fuora del dominio le coſe doro o dargento gioie, o altro prohibite come di ſopra.

Et per ridurre interamente le orerie in buono eſſere, & prouedere come conuiene alla bontà, & nettezza di eſſe Hanno prouiſto ſtatuito, & ordinato.

Che neſſuno ſenſale, o mezano di qual ſi voglia ſorte, ò eſercitio poſſa in lo auuenire vendere ne contrattare in modo alcuno ne etiam dare a ſcommeſſe catene, smaniglie, o altre orerie che ſieno amanco carato che doro di ſcudo ſaluo però che poſsino darli, & contrattarli con li orefici, & banchieri per disfare, e quali banchieri, & orefici reſpettiuamente ſiano tenuti alla preſentia del ſenſale darui ſu col martello, & ſtiacciarli come di ſopra & alla pena ſopradetta, & al ſenſale ſotto pena della valuta di tali lauori aplicata come di ſopra, & non hauendo il modo ſia punito in quella pena afflittiua di corpo ò di confino che parrà al magiſtrato delli detti proueditori.

In oltre per mantenimento dello eſercitio, & commodità de mercanti hanno prouiſto ſtatuito, & ordinato.

Che in lo auuenire qualunche vorrà far bottega di ſetaiuo

lo

lo grosso li sia lecito, & possa seruirsi di tutte le botteghe, & siti posti nel cerchio di mercato nuouo, in tutta la via di porta Santa Maria fino al canto di borgo Santo Apostolo inclusiue: tutta calimaruzza, & tutta la strada di vachereccia ancora che detti siti, & botteghe sieno, ò si truouino occupati da altri esercitij, eccetto che da banchi battilori, & scrittoi di mercanti, non ostante qualunche benefitio di entratura, o daltro concesso a detti siti, ò a chi vi fussi dentro per legge, statuto, consuetudine, o per conuentione.

Con questo nondimeno espressamēte dichiarato che qualunche vorrà far bottega, & esercitio di setaiuolo grosso in alcuno di detti siti circunscritti come di sopra sia tenuto ricercare chi vi sarà dentro, & per vno delli donzelli di detta arte notificargnene inscriptis in su la quale notificatione il Cancelliere di detta arte sia tenuto mettere che infra sei mesi allora prossimi futuri quel tale debba hauere rilassato, & sgombrato la bottega, & sito al setaiuolo predetto, & fatta tale requisitione, & notificatione, & passato detto tempo possa essere rimosso & cauato della bottega, & sito predetto per il magistrato delli Conseruatori di detta arte, & lor partito con ogni rimedio oportuno, & chi harà a disgombrare, & lassare il sito al setaiuolo come si è detto debba essere rifatto de pregi, pigione, entrature, & altre spese, & dogni altro sborso che per tal conto hauessi fatto, & conseruato senza danno, & nascendo sopra di questo dispa rere, ò controuersia alcuna sene habbia a stare alla dichiaratione de presati conseruatori.

Et similmente li patroni di tali siti, & botteghe debbino essere accordati da chi vi volessi entrare delle pigioni, & con patti ragioneuoli, & consueti concederle, & in caso di disparere, ò controuersia sene habbia a stare alla dichiaratione delli detti Conseruatori.

Et salue le cose sopradette la medesima faculta, & nel mo-

do predetto ſucceſsiuamente ſi intenda eſſere e ſia con ceſſa alli orefici,& merciai matricolati in detta arte contra tutti li altri che ſi trouaſsino in detti ſiti eccettuati ſempre li detti Banchi, battilori,& ſcrittoi di mercanti, & infra detti orefici,& merciai habbia luogo la preuentione, & luno non poſſa eſcluder laltro, & doue fuſsi dubbio, ò controuerſia alcuna ſene habbia a ſtare alla dichiaratione delli detti conſeruatori.

Con queſto aggiunto ancora, & eſpreſſamente dichiarato che la facultà,& habilità ſopraſcritta che ſi da alli setaiuoli groſsi, & ſucceſsiuamente alli orefici, & merciai matricolati in detta arte di potere entrare in detti ſiti in quel modo,& forma,& come di ſopra ſi e narrato Habbia luogo,& ſi intenda ſolamente per quelli ſiti,& botteghe nelle quali ſi fuſsino altra volta dal tempo di anni trẽta in qua fatti,& eſercitati larte del ſetaiuolo groſſo, o di orefice, o merciaio matricolato in detta arte, ma quelli ſiti,& botteghe che per ſpatio di trenta anni non haueſsino mai riceuuti alcuni di detti tre eſercitij cioe ſetaiuolo groſſo, ò orefice, o merciaio ſintendino al tutto eccettuati,& eſenti da queſto preſente capitolo. Et qualunche ſi ſentiſsi grauato per tal conto dalle ſententie delli detti Cõſeruatori ne habbia ricorſo al Mag. delli Magn. S. Luogotenẽte,& Cõſiglieri di S.E.I.

Et coſi deliberorno, ſtatuirno, aprouorno, dichiarorno, & riformorno in ogni miglior modo.

Nõ oſtãte qualſiuoglia legge, ſtatuto, ordine prouiſione, deliberatione, & reformatione, & qualũche altra diſpoſitione della Città di Fiorẽza che in contrario faceſsi, alle quali quanto alle coſe ſopraſcritte ſi intenda eſſere, & ſia generalmente, & ſpecialmente derogato, &c.

F. Vinta

Bandita per me Tomaſo di Bern. Cortecia adì 23. Di Maggio. 1562.

Prouiſione
ET NVOVA RIFORMA ATTENENTE ALL'ARTE DI PORTA SANTA MARIA
Concernente l'eſercitio Degli Orefici,

Stabilita, & fermata dal Sereniſsimo Gran Duca di Toſcana, & per partito dalli Molto Magnifici, & Clariſsimi Signori Luogotenente, & Conſiglieri della Republica Fiorentina,

Et publicata nella Città di Fiorenza, Il di 9. di Giugno 1576.

IN FIORENZA
Appreſſo i Giunti.

Olendo il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per Sua Altezza Serenıss. Li Molto Magnifici, & Clarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri della Republica Fiorentina, che in ciascuna Arte, & essercitio del suo felicissimo stato di Fiorenza si negotii con lealta, & sincerita, & dalli Artefici non si commettino nel fabricare, & uendere le loro mercantie in preiuditio de Comperatori, & in diminutione del credito, & riputatione dell Arti, alcune fraudi, & massime nelle orerie, & altre cose pertinenti al mestiero delli Orefici.

Impero lor Signorie Clarissime mosse dalle soprascritte, & altre giuste cagioni hanno ordinato, & decretato quanto appresso cioe.

Imprima, che tutti i lauori d'oro, che per l'auuenire si lauoreranno & tanto nella Citta di Fiorenza come in qual si uoglia altra Citta, Terra, o Luogo del felicis. stato di Fiorenza, comprendendo etiam la Citta, Contado, Distretto & Mōtagna di Pistoia, & qualunche altra Citta, Terra, & Luogo del detto suo stato in qualūche modo esente, o priuilegiata doue si lauorassi dell'esercitio del'orefice, ne i quali lauori necessariamente non andassi saldatura debbin tornare in ogni caso dicimento a carati uentuno, e sette ottaui.

I Cinti, Catene, Maniglie, & altri simili lauori d'oro pieni ne i quali necessariamente ua alquanto di saldatura debbin tornare a carati uentuno, e tre quarti.

Et i Cinti, Catene, Maniglie, & altri simili lauori uoti alla piana, & ogni altro lauoro di compassi stampati con fondi riportati ne i quali ua un po piu saldatura debbino tornare a carati uentuno, e un quarto.

Et i lauori di filo di qual si uoglia sorte di peso da denari cinque in su debbin tornare a carati uenti, e mezzo, & da denari cinque in giu a carati uenti, sotto pena a chi contrafara per la prima uolta di scudi uenticinque, & d'essergli guasto il lauoro, & la seconda uolta di scudi cinquanta, & perdita del lauoro, & per la terza uolta scudi cinquanta perdita del lauoro, & priuatione dell'essercitio.

Et acciocbe nessuno possa per lo auuenire allegare ignorantia deliberorno, & dichiarorno, che ciascuno orafo maestro di bottega sia obligato a tenere sempre nella sua bottega una Tocca d'oro di carati uentuno, & sette ottaui allegata in Ariento, & un'altra de medesimi carati allegata in rame, secondo che sono allegati in dette leghe gli scudi d'Italia, sotto pena a chi ne manchera di scudi dieci per ogni uolta, che sara trouato non hauere in bottegha dette Tocche.

Et per ouuiare alle fraudi, che si potrieno commettere nel uendere, & nel comperare. Dichiarorno, che tutti i lauori si debbino sempre pesare con i pesi ordinarii, & non con gli scudi, sotto pena di scudi dieci per qualunche uolta, & cosa, cō cedendo a detti Orefici, che lauorassino, o Banchieri, che facessin lauorare d'ogni sorte orerie un grano per ogni denaio per il calo, o altro, che per cio potessin patire.

Et per ripieno de Castoni delle gioie per Anella, o altri lauori d'ogni qualita, & peso, non si possa mettere cera con biacca, ritargilio, o terra ghetta con minio, ne di queste cose se ne possa far uenire di fuori con tali ripieni, ma solo ne i detti

Caston

Castoni si metta carta con cera quando bisognassi facendolo noto innanzi con ogni chiarezza a' padroni, che facessero legare tali gioie, quando occorresse l'assentia di tali padroni non possino detti Orefici per ripieno de detti Castoni, mettere piu che grani quattro sino in sei per ciascuno Castone, & chi contrafara senza licentia delli interessati, s'intenda essere, & sia caduto nella pena di scudi dieci per qualunche uolta & cosa.

Et ne i lauori d'oro smaltati non possino mettere piu che il peso di scudi dua di smalto per libbra d'oro, senza licentia de tre Proueditori della detta Arte, o de Rettori doue si faranno tali lauori, & mettendo in alcun lauoro pietre, gioie, o perle debbino sbattere del peso dell'oro tutto quello, che pesassino detti smalti, gioie, o perle sotto pena di scudi dieci per ogni lauoro, & per ciascuna uolta.

Ancora ordinorno, & dichiarorno, che tutti i lauori d'Ariento di qual si uoglia sorte debbino essere a legha de oncie dieci, & mezzo per libbra al meno, con rimedio di denari quattro per libbra doue fussino saldature, & di denari dua, & non piu doue non fussin' saldature, sotto pena di scudi uenticinque, & della perdita del lauoro.

Et accioche per ogni tempo si possa ritrouare chi hara fatto tali lauori, & che quegli, che lauorano a buona, & debita legha conseguischino quella lode, & reputatione, che si conuiene, & i trangressori ne riporti io il conueniente gastigo.

Dichiarorno, & comandorno, che tutti i maestri, che fanno, o faranno per l'auuenire l'esercitio dell'orefice nella Citta di Fiorenza debbin portare in fra un mese prossimo futuro dal di della publicatione della presente ordinatione, o dal di che egli aprirranno bottega, un quadro di rame con il lor nome, & lo segno apparente, & cognoscibile, & differenti l'uno dall'altro a dichiaratione de tre proueditori della dett'Arte, e consegnarlo allo Scriuano, & Massaio di essa Arte, & un'altro simile al marchiatore ordinario.

Et li Orefici, o altri, che lauorassino del detto esercitio fuori della Citta di Fiorenza in qual si uoglia luogo del detto suo stato debbino portare un simil quadro con il lor nome, & loro segno a quel Rettore del criminale, doue saranno sottoposti, o a chi sara deputato da detto Rettore, in fra due mesi dal di che sara notificato loro, sotto la pena di scudi uenticinque per ciascuno, che non hara dato detto suo nome, & segno in fra il tempo, tempi, & come di sopra si dice.

Et che tutti detti Orefici poi che harãno fatto, & finito qual si uoglia lauoro d'Ariento sieno tenuti, & obligati a marchiarli del detto lor segno; & marchio, & a farli marchiare quelli della Citta di Fiorenza dal marchiatore ordinario con il segno dell'Arte, & quelli dello stato con il segno di quella Citta, Terra, o Luogo, doue habiteranno per chi accio sara deputato da loro Rettori; sotto pena di scudi uenticinque per ciascuna uolta, & per ciascuno lauoro. Dichiarando che per un lauoro s'intenda ogni Vaso, Bossolo, Peparuola, Bacino, Nappo, Chucchiaiera, Forchettiera, & ogni altro lauoro d'Ariento di qual si uoglia altra sorte da un'oncia in su.

Et che tutti i maestri principali delle botteghe sieno obligati a fare marchiare

come di sopra tutti i lauori, che si faranno nelle loro botteghe da i lor compagni e garzoni, o lauoranti a Tauolello, & operare, che i detti compagni, garzoni, disce-poli, & lauoranti marchino tutti i lauori, & che e'lauorino gli ori, & gli Arienti alli carati, & leghe come di sopra, sotto le medesime pene di sopra apposte, & specificate, alle quali sieno tenuti i detti maestri principali per tali loro compagni, discepoli, o lauoranti, & ne debbino i detti maestri esser conseruati senza danno da chi gli hara lauorati ogni uolta, che egli haranno presi, & fatti tali lauori senza saputa, & consenso di detti lor maestri, & non posino detti garzoni, discepo-li, o lauoranti pigliare a lauorare, senza licentia del maestro principale della bottega doue lauorassino da alcuna persona, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascu-no, & per ciascuna uolta.

Ancora proueddero, ordinorno, & dichiarorno, che il prefato marchiatore, & quelli, che saranno deputati per marchiare li Arienti non posino marchiare lauo-ro alcuno, che non sia alla detta legha d'oncie dieci, & mezzo, & se prima non sara marchiato con il marchio della bottega doue si sara lauorato, & uolsono, & ordinorno, che ogni uolta, che i prefati marchiatori trouerranno alcuno de detti la-uori, che sia di minor legha di dette oncie dieci, & mezzo, con i rimedii non-dimeno di denari quattro doue fusin saldature, & di denari dua doue non fussin saldature, come e detto, debbino di fatto schiacciarli, & guastarli con il martello, & sieno obligati di presentarli alli prefati Proueditori, o Rettori respetiuamen-te, che n'haranno la cognitione, sotto pena a detti Marchiatori di scudi dieci per ogni lauoro, che e'marchiassino contro alla presente ordinatione, o non lo presentassino, come e detto, & incontinenti sien priui dell'Vfitio i quali marchiatori sie-no obligati a tenere diligente conto di tutti i lauori che Marchieranno in uno li-bro da ritenersi per loro per tale effetto sotto la detta pena.

Et per ridurre interamente le orerie, & argenterie in buono essere hanno prouisto, & ordinato che ciascuno Orefice, banchiere, o gioielliere, o altro sottopo-sto alla detta arte che eserciti de membri dell'orafo, debba hauer mandato uia infra sei mesi prossimi futuri tutti i lauori d'oro, o d'argento, che di presente si ri-trouano, che non fussero de carati, & leghe come di sopra, & passato detto tem-po, non li posino tenere in bottegha ne uendere in modo alcuno, sotto pena della perdita di tali lauori, & di scudi uenticinque d'oro, & quei lauori che detti Ore-fici, o altri soprascritti compereranno per lo auenire, che non fusino de cara-ti, & leghe predette debbino guastargli alla presentia del ueuditore dandoui su del martello, in modo che non sien buoni per altro che per fondere sotto la me-sima pena di scudi uenticinque, & della perdita di tali lauori, & non posino uen dere comperare ne tenere in lor botteghe lauori d'argento di sorte alcuna che non sieno marchiati de i detti marchi del Maestro che l'hauessi lauorato, & del-l'arte o del luogo doue fussi lauorato sotto la pena di scudi uenticinque per ogni lauoro. Questo non s'intenda per i lauori uecchi, che compereranno per lo auuenire, i quali lauori posino, & sia lecito a detti Orefici, Banchie-ri, Gioiellieri, & altri esercitanti poterli comperare per fondergli, o dis-

fargli

fargli subito, come e detto alla presentia del uenditore, & non gli uolendo disfare, ne fondere, in caso pero, che e sieno a legha ne debbino far memoria ne libri loro, scriuendo la qualità del lauoro, & il giorno, & da chi l'haranno compero, & al piu lungho in fra quattro giorni fargli marchiare da i marchiatori deputati, sotto la pena predetta di scudi uenticinque per ogni lauoro: i quali marchiatori trouando, che e sieno a legha di oncie dieci, & mezzo come di sopra, possin marchiarli con il marchio publico, & deputato secondo il luogho, & con quello della lor botteggha in cambio di quello che lo hauessi lauorato non ui essendo.

Et non posino i detti Orefici dorare rischiarare ne rassettare lauori di sorte alcuna d'oro, o d'Ariento ad alcuna persona, se non saranno de carati, & leghe come di sopra si dice, ne quelli in modo alcuno ritenere in botteggha se prima non haranno hauuta licentia da i detti Proueditori, o Rettori respettiuamente, Et sieno obligati detti Orefici a restituire tali lauori a quelli, da chi gl'haranno riceuuti, in fra il termine da assegnarsi loro per chi dara loro detta licenza sotto pena di scudi dieci per ciascuna uolta, & per ciascuna cosa.

Et per leuare l'occasione a quelli che hauessino intentione di commetter fraude proueddero statuirno, & ordinorno che nissuno Orefice ne altri che lauorasi della detta arte dell'Orafo, possa tener fabrica con mantici, o fornelli a uento in luoghi occulti, ne fuori delle botteghe residenti oue sia solito di lauorare ne possa lauorare, ne far lauorare ne di di, ne di note se non a botteggha aperta in uie publiche, saluo il ueghiare di notte, o di di mezze feste ne i quali tempi possino lauorare nelle loro botteghe oue di di sono usati di lauorare sotto pena di scudi 25. p ciascuno, possino nondimeno brunire vasellamenti, & altre cose compiute, & fabricate a casa, & di di, & di notte liberamente, & senza preiuditio.

Ancora hanno prouisto, & ordinato che nessuno sensale, o mezzario eccetti i uenti Sensali della detta Arte, possa interuenire, ne fare alcun mercato nella Citta di Firenze, ne dare a scommesse di Maschio, o femina ne ad altra scommessa in qual si uoglia modo Orerie Argenterie, o Gioie di sorte alcuna sotto pena di scudi uenticinque per ciascuna uolta, & quelli de i detti uenti sensali che uorranno attendere a tali mercati sieno obligati a tenere un libro in sul quale scriuino giornalmente tuti i mercati, & partiti, che faranno con i nomi proprij, & cognomi del uenditore, & comperatore, o del datore e di chi riceue, & specificare i patti, & conditioni de mercati, o partiti, & le qualita, & quantita delle mercantie che si daranno, & riceueranno, & sieno obligati auanti che si posino esercitare, & ogni anno al tempo della rafferma sodare alla detta Arte per sufficiente malleuadore per scudi ducento da essere approuato per detti Proueditori di rēder buon conto a chi fidasse loro Gioie, Anella, Orerie, o Angenterie, o altro attenente al detto exercitio del Orefice, & di osseruare quanto per uigore della presente ordinatione sono obligati.

Dichiarando che in modo alcuno non posino interuenire in alcuno de detti mercati, o scommesse ne fare alcun partito di quegli ori, & argenti che

non

non fossino della bonta, & leghe come di sopra stabilite, saluo pero che e possino, & sia lor lecito darli, & contratarli con gli Orefici, & Banchieri per disfare, ma debbino i detti sensali fargli schiacciare da detti Orefici o banchieri che gli comperassino subito alla presentia loro, sotto la pena di scudi xxv. al sensale che nõ li facessi guastare per ogni uolta, & cosa come di sopra e detto delli Orefici o banchieri che non li schiacciassino.

Et nõ possino i detti Sensali comperare per loro proprij Anella, Pietre, Gioie, Perle, ne alcuno gioiello, Orerie, ne Argenterie di sorte alcuna in atto di mercantia, ne per riuendere, o dare a scommesse, sotto pena di scudi uenticinque per ciascuna uolta. & cosa.

Ancora ordinorno, & dichiarorno che i Vellettai, Merciai, ne altri, che eserciti di qual si uoglia esercitio nella Citta di Fiorenza eccetti i detti Orefici, & Banchieri non possino nella detta Citta di Fiorenza uendere, ne comperare per incetta alcuna sorte di lauori d'oro, o d'Ariento, o Gioie buone o false, o altre cose appartenente all'Arte, & dell'Arte delli Orefici, eccetto, che uezzi di bottoni d'Ariento, & bottoni d'Ariento per tramezzare corone, & uezzi, ancora che matricolati fussino, sotto pena della perdita di tali lauori, o gioie, & di piu di scudi dieci per ciascuna uolta.

Et sia concesso ancora a i Profumieri, o altri della detta Citta di Fiorenza, che tenessino a uendere corone, uezzi, o mandorle di paste di Muschio il poter tenere, & uendere simil paste ridotte in qual si uoglia forma con le loro coperte di retini d'oro, & con le loro forniture di botoncini, rosette, o rocchette d'oro come s'usa, & similmente de uezzi di bottoni d'Ariento, & bottoni d'Ariento per tramezzare come di sopra, pur che tali retini, forniture, & bottoni sieno della bonta, & carati di che di sopra, & mancandone incorrino nelle medesime pene.

Et la cognitione, & iurisditione di tutte le soprascritte transgressioni, & di ciascuna d'esse si appartenga, & sia de tre Proueditori dell'Arte di Porta Santa Maria di Fiorenza, & delli Commessarij, & Capitani, Vicarij, o Rettori delle altre Citta Terre, & Luoghi dello stato respetiuamente cognitori del criminale, saluo sempre in fra loro la preuentione; Et quanto alla applicatione delle pene un terzo sia del notificatore, un terzo di chi condennera, & essequira, & un terzo della detta Arte di Porta Santa Maria; Detratto prima, & innanzi, che si faccia tale distributione della intera somma il quinto per il lotto, & soldo uno per lira per la platta de Caualli armati alla leggiera, da pagarsi, & rimmetersi alla gran Camera Fiscale nel modo, & come per le leggi sopra di cio fatte si dispone, & ciascuno ne possa essere notificatore, e quando i trangressori fussino piu d'uno quello, che si notifichera da per se, & notifichera gli altri, s'intenda essere, & sia libero dalla pena in che fussi incorso, & guadagni la parte del notificatore.

Et per potere con piu facilita ritrouare i transgressori hanno prouisto, & ordinato, che i Consoli della detta Arte di Porta Santa Maria debbino imborsare per loro squittiro, uincendoli per i duoi terzi tutti quelli Orefici pratichi, & esperti Maestri di bottega huomini maturi, & di buona fama, come parra alla consciẽtia

tia di detti Consoli, & di detta borsa se ne tragghin quattro, i quali s'intendino essere, & sieno cercatori, & ufitiali sopra gli inganni, & a ritrouare gli errori, & inganni, che si commettessino per chi lauorassi, o facessi lauorare ori, o arienti in alcun modo, & l'ufitio loro non si possa riffutare, & duri un'anno, & ogn'anno si risaccia detta imborsatione, & habbino balia, & autorita di cercare, & sieno tenuti, & debbino cercare tutti i sotoposti della detta Arte, & uigilare, & stare attenti sopra tutto il membro delli orafi, & sopra quelli, che facessino contro a gli ordini della detta Arte dell'orafo in alcuna cosa, & paragonare, & far saggio di tutti quelli Ori, & Arienti, in quel modo, & come parra & piacera loro, & tutti i sottoposti della detta Arte debbino ad ogni semplice requisitione di detti cercatori mostrare tutti que lauori d'oro, o d'ariento, che detti cercatori uolessin uedere, & tutto quello, che e troueranno contro alli detti ordini, rapportare, & manifestare a' tre Proueditori, & farne fare scrittura, & detti Proueditori sien tenuti insieme con detti Vfitiali, & le dua parti di loro chiarire, & condennare chi sara trouato colpeuole nelle pene, come di sopra si contiene.

I quali cercatori debbino hauere dalla detta Arte le mancie come si da di tempo in tempo a detti tre Prouediteri, & participino insieme con detti Proueditori in quelle condennationi, che si farãno mediante le loro inuentioni, & referti.

Et accioche il tutto si possa essequire, & osseruare per il Contado, & Distretto con quella facilita & buon'ordine, che s'e dato per la Citta di Fiorenza deliberorno, & dichiarorno, Che i medesimi Rettori a quali come di sopra s'e data la cognitione delle trangressioni debbino deputare in tempo conueniente chi habbia a marchiare i detti lauori d'Ariento, & in oltre debino eleggere uno, o piu secondo, che e giudicheranno essere espediente hauuta consideratione al luogo, & al numero delli artefici di tale esercitio che si troueranno sotto la loro iurisditione, che sieno huomini di buona mente, di eta ragioneuole, & intendenti delle qualita degli Ori, & degli Arienti, si al saggio, come al paragone, i quali cosi da eleggersi habbino la medesima autorita ne luoghi doue sarãno deputati, che hanno i cercatori della detta Citta di Fiorenza, & nascendo alcun dubbio, differentia, o disparere se n'habbia a stare, & rapportare al giuditio da farsi secondo l'ordine dato per la Citta di Fiorenza.

Et che etiamdio i prefati Proueditori di Porta Santa Maria possino da per loro, & separati da detti cercatori per loro ufitio far cercare i sopradetti ufitiali, & ogni altro sottoposto come parra, & piacera loro, e procedere, & condennare i transgressori, ne in questo s'intenda scemata, o diminuita la balia, & autorita loro consueta.

Volendo, che la presente Prouisione comprenda, & comprender s'intenda la Citta, Contado, Distretto, & Montagna di Pistoia, & tutte quelle Citta, Terre, & Luoghi del prenarrato Dominio, che hauessino la medesima, o maggior prerogatiua, ancora che elle fussero tali, che per cõprenderle, o comprenderle e' bisognasse farne speciale, & espressa mentione, & ogn'altra Citta, Terra, & Luogo del detto Dominio.

Non

Non obstante qual si uoglia legge, statuto, ordine, prouisione, o riformatione, che in contrario facessi, alle quali & ciascuna d'esse espressamente derogorno, & deroganosi in quanto elle contrariassino a quanto di sopra e deliberato, & salue & reseruate in quanto alli altri particulari, che per la presente non fussino espressi, & tutto in ogni miglior modo. Mandante, &c.

Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi, questo di 9. di Giugno. 1576.

LEGGE, ET ORDINI SOPRA LA MATERIA DELLI ORI, ET ARIENTI FALSI:

Publicata il di 10. di Settembre 1580.

IN FIORENZA
Appresso i Giunti.
MDLXXX.

L Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. S. li Magnifici Signori Riformatori, e Conſeruadori dell'Arte di Por Santa Maria della Città di Firenze.

Atteſo che alcuni ſpiriti dall'ingordo deſiderio di guadagnare, & accecati dal piacere dell'vtile, ſi inducono molte volte à ſeruirſi della fraude, per mezzo opportuno à ſatiare la voglia loro non riguardando il danno & intereſſe del proſſimo, nè meno l'honore, e reputatione del publico; onde incorrono in varij errori, ſi come con l'vſo, & comodità dell'oro, & ariento falſi alcuna volta auuenuto potrebbe adoperādone nelle Drapperie buone, e reali meſcolatamente, il che è errore abomineuole, e per tor via l'occaſione alle perſone inique di vſare tale ſceleratezza prouiddeno.

Che in l'auuenire niſſuna perſona di qual ſi voglia ſtato, grado, ò conditione della Città, e feliciſſimo ſtato, e Dominio di S. A. S. poſſa per ſe ſteſſo, ò mediante la perſona d'altri, tanto per vſo proprio quāto per vſo d'altri, ò per qual ſi voglia cagione, modo, effetto, ò fine, ò per qual ſi voglia queſito colore (comprendendo ancora ſalue le coſe infraſcritte ogni perſona, e luogo priuilegiato, e regolarmente nō ſottopoſto alla detta Arte) comprendendo ancora la Città, Contado, Diſtretto, e Montagna di Piſtoia, e qualunche altra Città, terra, e luogo, quantunque priuilegiati del preſato Dominio, e ſtato di S. A. S. comprare, vendere, condurre, riceuere, lauorare, adoperare, portare in doſſo, ò altrimenti vſare, ſerbare, ò in qual ſi voglia modo hauere, ò tenere, tanto in rocchetti, in fuſi, ò in altro modo, quanto ancora meſſo, ò ridotto in lauori di qual ſi voglia ſorte, ò in qual ſi voglia altro modo che penſare, ò immaginare ſi poteſſe oro, ò ariento falſo, tirato, filato, ò ſtracciato quantunche fuſſi di Cipri, d'Olmio, ò di Cologna ſotto pena della perdita dell'oro, ò ariento, e della coſa nella quale come in lauoro applicato, ò meſſo fuſſi, e di piu di ſcudi cento d'oro per ciaſcuna volte che ſi contrafaceſſe in qual ſi voglia modo; eccettuando dalla detta prohibitione, e pena quanto appreſſo cioe.

Che dell'oro di Cipri, d'Olmio, e di Cologna ſe ne poſſa teſſere nelle fregiature, & ornamenti, che haueſſino à ſeruire per Chieſe, Altari, ò altri luoghi religioſi, ſacri, ò pij, cioè in fornimenti da tonacelle, diaconi, ò ſubdiaconi in fornimenti per pianete, peuiali, palcotti, camici, e buſti, nelle quali fregiature, & in qual ſi voglia altra ſimil coſa fatta, ò che ſi farà per ornamento come è detto ſi poſſino mettere detti ori douendoui ancora eſſere teſſute, & fatte figure diuine, ò di ſanti, & habbino hauere il fregetto apparente dall'vna, e l'altra bā-

da,

pa,& il medesimo sia lecito, nelli fregetti, che si tessono allato à' quadri per le tonacelle, e cappucci per ripieno della larghezza nella telaia di braccia vno & vn quarto; li quali fregi possino essere fatti con quale opera si voglia à piacimento di chi li farà fare etiam senza le dette figure, ma non possino essere piu lunghi di braccia tre sino in cinque,& di larghezza piu di dua quinti di braccio, e debbono sempre essere tessuti con detti quadri, e cappucci nelli quali quadri, ò cappucci debba essere alcuna delle dette figure.

Et ancora si eccettuano dalla sopradetta prohibitione li monasterij di Monache solamente della Città, quanto à potere vsare detti ori, ò argenti falsi per fare rete da capo, fiori, e ghirlande, & altri lauori simili pur che non sieno tessuti, le quali sorte di lauori si concedono potersi fare dalle Monache delli detti Monasterij solamente per vso di qual si voglia persona, e luogo, e da detti Monasterij, e Monache ne possa ciascuna persona lecitamente comprare per mezzo ancora di loro fattori, ò fattoresse, che stessino à spese del vitto con detti Monasterij, e Monache, e non se ne possa comprare, ò riceuere per mezzo di qual si vogli altra persona fuori delle proprie Monache, ò delli detti fattori, e fattoresse, & dalle predette persone si possino riceuere per vso però delle persone che gli riceueranno, ma non per riuendere in alcun modo sotto la metà della pena di sopra ordinata, nella quale incorrino tutte quelle persone che di detti lauori volessino riuendere, e riuendessino à qual si voglia persona, nella quale incorra tanto il compratore, quanto il venditore.

E per fuggire l'occasione, e pericolo di mescolarsi detti ori, & arienti falsi con li buoni, e di potere venire alle mani di persone che se ne seruissero in tale effetto si prouuede.

Che per il seruitio di detti Monasterij si faccia cõdurre per la detta Arte di Por Santa Maria dal Proueditore e Massaio di quella di tutte quelle sorte di ori, & arienti falsi, che saranno soliti logorare detti Monasterij, li quali egli debba distribuire secondo che da detti Monasterij, e Monache ne saranno domandati douendo vsare ogni diligentia, e sollecitudine opportuna ad effetto di hauerne sempre nella detta Arte buona quantità per l'effetto predetto douendo egli pagarlo il prezzo conueniente, e venderlo similmente per prezzo ragioneuole tenendo del tutto diligente conto in vn libro separato da ritenersi per il detto ministro per il detto conto di tali ori, & arienti solamente: Et per risecare in tutto ogni occasione di dolo, e fraude si ordina; Che il detto Proueditore non possa dare di detti ori, ò arienti che gli saranno domandati per parte di Monasterij ò Monache se nõ alli

proprij

proprij fattori, e fattoresse sopra dichiarati, e di quel tale Monasterio respettiuamente, al quale egli concederà detto oro, ò ariento, e con la polizza della Priora, ò Badessa di quel Monasterio nella quale si debba nominare la quantità dell'oro, & ariento che sarà domandata dalle Monache, ò Monasterio predetto, e senza la detta polizza non possa darne alli predetti fattori, e fattoresse, in alcun modo, e contrafacẽdo in alcuna delle dette cose sia sottoposto alla pena del'arbitrio delli Signori Proueditori della detta Arte. Vietando in tutto, e per tutto alle dette Monache ò Monasterij riuendere donare, ò altrimenti cõcedere di detti ori, ò arienti à quale si voglia persona, ò luogo, ò tesserne in alcun lauoro in alcun modo, ò lauorarne, ò vsarne in altra forma, modo, ò altrimenti se non come di sopra è stato à loro concesso sotto pena per qualunche trasgressione della priuatione à tutto il Monasterio della detta facultà, e prerogatiua di potere fare detti lauori, e senza altra dichiaratione si intẽda quel tale Monasterio, nel quale sarà seguita la transgressione generalmente quanto à tutte le Monache di esso presenti, e future essere priuato del detto priuilegio, e concessione: E per tor via tutte le difficultà, che potrebbono nascere sopra la cognitione di quello che fusse oro, ò ariento falso, atteso che può essere di piu sorte, però si dichiara essere oro, ò ariento falso quello di Olmio, ò di Cipri, e di Cologna, e tutto quello, che in qual si voglia luogo fusse fatto, ò si farà, il quale hauesse qualche apparenza di oro, ò di ariento. & non fusse oro, & ariento stietto, ma mescolato, & ancora quello, il quale hauendo qualche apparenza d'oro, ò d'ariẽto, e non vi fusse mescolato parte alcuna di oro, ò d'ariento.

Concedendo à tutte quelle persone che di presente hauessino tele intere, ò scampoli, giubboni, ò qual si vogli altra sorte di cosa, ò lauori tessuti nuoui, ò vecchi, nelle quali fusse parte alcuna di detti ori, ò argenti falsi vietati secondo le cose sopradette, tempo, e termine tutto il presente mese di Settembre di poterli smaltire fuori del prefato dominio di S. A. S. e passato detto mese quelli che saranno transgressori si intendino incorsi; e cascati nelle dette pene da distribuirsi secondo gli ordini della detta Arte.

Non obstantibus, &c. Derogando, &c. Mandantes, &c.

Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi questo di 10. di Settembre, 1580.

RIFORMA APPARTENENTE ALL'ARTE DI PORTA SANTA MARIA

Della Città di Firenze,

Fatta, e publicata nell'anno 1588. adi 28. di Gennaio.

PARTE SECONDA.

IN FIRENZE.

Per Zanobi Pignoni, e Comp. 1615.

SSENDO stati eletti per ordine del Sereniss. Gran Duca di Toscana D. Ferdinando Medici, & per ordine di S. A. S. dalli Clarissimi Signori Luogotenenti, & Consiglieri nella Republica Fiorentina li Magnifici.

Giouanni di Iacopo Morelli.
Giulio d'Antonio de Nobili.
Agostino di Piero Dini.
Tommaso di Girolamo Morelli.
Agostino di M. Francesco Parenti.

Per riformare quello, & quanto occoressi nell'Arte, & vniuersità di Porta Santa Maria, proponendo li bisogni, & disordini di quella, & per tal'effetto hanno più volte vditi tanto in voce quanto inscritti quelli, che dalli sottoposti di ciascuno membro della dett'Arte sono stati deputati per proporre dinanzi alli detti Riformatori quanto occorreua per l'interesse di detti membri: & hauendo parimente visto, vdito, & considerato tutto quello, che fù da vedere, vdire, & considerare, & il parere di più prudenti, & pratichi in dett'Arte, hanno finalmente li prefati Riformatori di volontà della prefata S. A. S. Reformando stabilito, & preuisto quanto appresso.

Quant'alle azioni, & persone a detta arte sottoposte.

In prima sopra le Sete.

CHe in l'aduenire li pagamenti, che si deuono fare nella dett'arte per la pesatura delle sete da compratori, & venditori si debbino fare nelle mani del Camarlingo, & subito, doppo, che sarà la seta pesata, & innanzi, che si lieui della detta Arte, quali pagamenti si deuino fare per poliza del pesatore da soscriuersi tal poliza, doppo, che sarà stato fatto il pagamento dal Camarlingo, li quali pagamenti si distribuischino, come per li ordini della detta Arte si dispone da libbre 30. in sù; Ma perche sopra le pesature di fagotti da libbre 30. in giù non si dispone per legge, come s'habbino a distribuire tali pagamenti, & per antico vso, & stile si è osseruato, che sino a libbre quattro tutto l'intero pagamento sia dello spedale dell'Innocenti, & da libbre quattro fino

a libbre

a libbre 25. e 30. sia tutto della Cassa della detta Arte, & acciò che meglio nell'aduenire sappino il pesatore, & Camarlingo, quello habbino a osseruare; Però si dispone, che il medesimo modo, & ordine si osserui ancore in l'aduenire.

Et perche sopra le sete spesso si commettono danni da manifattori, & altre persone in pregiudizio delli padroni essendo tolte, & vendute, ò altrimenti disposte in commodo, & vtile proprio contro il giusto, & l'honesto per rimediare, quanto sia possibile, & aggiugnendo alli ordini fino al presente fatti, prouiddero, & ordinorno.

Che ciascuno manifattore sottoposto alla detta Arte sia tenuto rendere buon, giusto, & real conto delle sete, doppi, filaticci, & d'altre cose dependenti da seta, & delle rigaglie di essa, che li peruerranno nelle mani, & gli saranno consegnate per lauorarle, & quando non lo renderanno sia tenuto alla restituzione di quello, che mancherà, & di più sia soppòsto all'arbitrio del Magistrato de' tre Proueditori, e quando accadera, che tali manifattori non rendessino tal conto per fraude, & fussino in dolo, & non hauessino giusta,& ragioneuole causa, caschino in pena di scudi cinquãta,& in tratti dua di fune,essendo maschi,& essendo femmine nella medesima pena pecuniaria,& in cambio della fune,debbino essere tenute in gogna in Mercato nuouo almeno due hore con seta al collo, & qualunque persona comprerrà, ò per altro titolo in qualunque modo riceuerà, & harà seta da manifattori, ò altre persone. Sospetate a dichiarazione delli tre Proueditori, che per li tempi risederanno, caschino in pena di restituire la seta,ò altra cosa da quella dependente, come di sopra al padrone, & di più in scudi cinquanta, e tratti dua di fune, & essendo Cittadino habile all'Offizij in cambio della fune sia confinato per mesi quattro nelle stinche, & in dette pene incorrino, & sieno condennati li predetti, e predette respettiuamente per ciascuna volta, che si sarà errato, come di sopra, E perche si possa più facilmente ritrouare la verità, & ancora per ouuiare alla facilità del dare esito a dette sete, sia tenuto ciascuno Merciaio, Setaiuolo minuto, ò altro bottegaio scriuere le sete, che compreranno vn libro, tenuto conuenientemente con il tempo della compra, nome del venditore, con il suo padre, soprannome, ò Casato, ò altra circunstan-

zia, che dichiari qual ſia la perſona del venditore, & con il prezzo, & quantità della ſeta, che hara compro, ò altro da ſeta dependente, come di ſopra ſotto pena per ciaſcuna volta, che harà comprato, & non ſarà ſtata ſcritta, come di ſopra, della perdità della ſeta, & altretanto di più; & ſe ſi trouerà, che quella ſeta, ò altra coſa, come di ſopra ſia rubata, debbino eſſere di più condennati nella pena di ſcudi cinquanta, & della fune, ò confine reſpettiuamente ſecondo le coſe ſopradette. Et in oltre qualunque perſona Religioſa, & Eccleſiaſtica tanto dell'vno quanto dell'altro ſeſſo non poſſa comprar ſete di qualunque ſorte, ò rigaglie, & altre coſe naſcenti, & dependenti da ſeta da alcuna perſona priuata; & quando ne vorranno comprare debbino comprarle da mercanti, ò bottegai di tal'eſſercizio di ſeta ſotto quelle pene, & pregiudizij, che ſaranno ſtati impoſti dall'ordinario Eccleſiaſtico ſuperiore.

In oltre atteſo che è ſtato prouiſto per li ordini precedenti per l'effetto di mantenere abbondanza delle ſete noſtrali in queſta Città di Firenze; Che le non ſi poſſino eſtrare del detto Dominio Fiorentino ſenza la Gabella di lire dua per libbra della Leale, & di lire vna, & ſoldi dieci della doppia; & furono impoſte pene contro li Tranſgreſſori, come per detti ordini appariſce, li quali hanno partorito buono effetto ſino al preſente, & è bene che in l'aduenire s'oſſeruino. Però affine, che quelli che vorranno tranſgredire, ſieno maggiormente puniti. Proueddono, che in l'aduenire qualunque contraffarà a detti ordini, incorra nell'infraſcritte pene, cioè, per la prima volta nella perdita della ſeta, ò altra coſa da quella dependente, che eſtraeſſi, ò haueſſi eſtratta, & in quattro volte più del valore di detta ſeta, ò altra coſa, come di ſopra, & nella perdita delle Beſtie, & altro, che fuſſe ſtato caricato ſopra le medeſime beſtie inſieme con detta ſeta, ò altro da quella dependente, come di ſopra, & in tratti dua di fune; & per la ſeconda volta nelle medeſime pene, & di più per tre anni in Galea, nelle quali pene incorrino non ſolo quelli, che eſtrarranno, mà quelli ancora, che ſarà dichiarato da quelli Magiſtrati, ò Giudici, che haranno la cognizione di tali delitti, hauer fatto eſtrarre, & eſſendo li delinquenti Cittadini habili all'offizij in cambio della fune, ſieno confinati per meſi ſei nelle ſtinche, &

in

in cambio della Galea sieno confinati per anni trè nelle medesime stinche; le quali pene pecuniarie si debbino applicare per il quarto alla gran Camera di S. A. Sereniss. & per l'altro quarto a quelli Magistrati, ò Rettori, che condanneranno, & riscuoteranno, & per li altri duoi quarti all'accusatore secreto, ò palese, & la cognizione, & giudizio di tali transgressioni appartenga nella Città di Firenze al Magistrato delli detti tre Proueditori, & al Magistrato de Conseruadori di legge in fra li quali habbia luogo la preuenzione, & nel Contado, & distretto appartenga alli Rettori de' luoghi, che hanno la Iurisdizione criminale, & quelle persone, che si sentissino grauati dalle sentenzie di detti Rettori, possino appellare nella detta Città di Firenze ad vno delli detti duoi Magistrati infra li quali habbi luogo la preuenzione, douendo l'appellante presentare la sua appellazione infra giorni 10. doppo la data sentenzia, & infra 30. giorni di poi similmente correnti deua essere spedita la causa di tale appellazione. Dichiarando, che il presente ordine, quanto alla Valdinieuole, Montagna di Pistoia, Pisa, & il Valdarno di sotto, & il Vicariato di Vico nelli quali luoghi è stato mandato il bando dell'estrazione sia in augumento della pena del bando già mandato in detto luogo. Dichiarando che dalli Rettori de' luoghi si debba osseruare con diligenzia, & fare osseruare l'ordine della riforma dell'anno 1580. la quale molto largamente prouede sopra tal materia, & spezialmente, che da detti Rettori si mandino li quadernucci delle sete, che sono obligati fare li maestri delle caldaie con i quadernucci, & note delle sete che si sgabellano per fuori, & che si comprano da forestieri, ò da altri, & similmente debbino detti Rettori osseruare l'vltimo ordine fatto l'anno 1585. per il quale hanno carico di veder l'esito, & la fine delle sete fatte nelle loro iurisdizione, li quali quadernucci, & note si debbino custodire nell'offizio dell'arte della seta di Firenze, come si è fatto fino al presente, per potere in ogni occorrenza hauere quelli riscontri che saranno opportuni, & basti quanto al carico delli tre Proueditori, che ogni volta che verranno querele, ò nasceranno sospetti, & indizij d'estrazione, che debbino fare i calculi, & diligenzie, conuenienti per quel caso che occorrerà, secondo che sarà necessario per ritrouare il vero, seruendosi del lume di detti quadernucci.

Quante

Quanto alli drappi.

IN prima annullando la legge fatta nell'anno 1583. sotto di 14. del mese di Giugno, per la quale si disponeua, che li drappi d'oro nõ si potessino vendere per maggior tempo di mesi quattordici in due paghe sotto la pena in detta legge espressa. Prouiddono, & ordinorno, che in l'aduenire detta legge nõ habbia luogo, & però si possino tali drappi drappi d'oro comprare, & vendere per ogni tempo, & cõ quelle dilazioni, che piaceranno alli compratori, & venditori, si come si poteua innanzi, che si facessi detta legge.

In oltre perche li Rasi, & Ermisini, che sono lauorati con quell'ordine, & regola, che per le leggi della detta arte si dispone, si posino, & si debbino marchiare dalli Ministri deputati sopra di ciò, a fine, che sieno congosciuti in differenza dalli altri, che non sono condotti con il medesimo ordine; e che non sono di quella bontà, & richezza; & il modo del Marchiali tenuto fino al presente non è sicuro, & si potrebbe commettere fraude, spiccando tal Machio da tali drappi, & appiccandoli à quelli, che non li meritano.

Prouiddono, che in l'aduenire si debba tagliare nella testa di ciascuno di detti drappi, che s'haranno a Marchiare, il cordone del drappo in lunghezza almeno d'vn ottauo di braccio, douendosi lasciare appicato, & in quel pezzo così tagliato, & rimasto appiccato si metta il Marchio battendosi con il Martello, li quali Marchi habbino a essere accompagnati il Maschio con la Femmina, & di peso taie, che al più ne vada numero cinquanta per ciascuna libbra, & in tal modo non si potranno spiecare per l'effetto di seruire ad altro drappo, si come per l'esperienza fattane s'è visto, & contrafacendo in alcuna di dette circustanzie caschino detti Marchiatori in pena di scudi dieci in fra ambi duoi per ciascuna pezza di drappo.

Et perche nelle tele delli drappi si tessono non solamente sete, ma ancora Ori, & Arienti, & si potrebbe in fra li buoni, mescolare li falsi; però per ritenere, & raffrenare li huomini, che fussino di mala volontà con il timore delle graui pene, & maggiori, che fino a qui non sono state imposte contro tali errori; Però

proueddono,

proueddono, & ordinorno, che in l'aduenire alcuna persona di qual si voglia stato, grado, ó condizione, nella Città, & felicissimo Stato, & Dominio Fiorentino di S. A. S. non possa per se stesso, ò mediante la persona d'altri per qual si voglia cagione, modo, & effetto, ò sotto qual si voglia quesito colore, comprendendo ogni persona, e luogo priuilegiato, & esente, ancorche non sottoposta alla detta Arte, comprare, vendere, riceuere, tenere, hauere, ò vsare in qual si voglia modo Ori, ò Arienti falsi, tirati, stiacciati, battuti, ò filati sotto le pene infrascritte a qualunque transgressore per ciascuna volta, cioè a quelli che fussino Cittadini di qualunque Citta habili alli offizij, & ad altri gentil'huomini, & Signori di qualità di scudi dugento d'oro di moneta, & della perdita di detti Ori, & Arienti, & della cosa nella quale applicati saranno, & delle bestie, Cocchi, Carri, ò altro con le quali saranno stati portati, & di tutte le robbe, che fussino state caricate sopra le medesime bestie, Carro, Cocchio, ò altro carico, & di douer esser confinati nelle stinche per sei mesi; & se detti transgressori saranno Donne nate, ò maritate delle predette, ò alle predette sorte di persone, incorrino nelle medesime pene, eccetto che nella pena del confino, alle quali pene, sieno obligati, oltre alle stesse donne li Mariti, per le Mogli, & li Padri per le figliuole quando con esse habiteranno, & in cambio del confino predetto debbino essere condennate in iscudi dieci per ciascun mese, la quel parte di pena di scudi dieci appartenga in tutto alla Gran Camera di S. A. S. & non si distribuisca in altri, & per questa parte di pena non sieno obligati li Mariti, & Padri mà solamente le dette Donne, & quando li transgressori, & transgreditrici non saranno priuilegiati, & vestiti delli gradi soprascritti incorrino nelle medesime pene sopra espresse nel primo caso, eccetto, che del confino, in luogo del quale caschino in pena di trat ti dua di fune da darseli in Mercato nuouo, & se saranno donne nate, ò maritate di simili, ò a simili caschino nelle pene medesime, eccetto, che nella pena della fune, per le quali pene sieno obligati li Mariti, per le mogli, & li Padri per le figliuole, come di sopra, & in cambio della fune, sieno confinati per sei mesi nelle stinche; Et perche potrebbe auuenire, che non ostante la detta prohibizione, & pene, alcuna persona ardisse di condurne, ò far-

ne

ne condurre per saruirsene in tesserli, ò farli tessere, & volendo con il timore della grandezza delle pene raffrenare l'animi di quelli, che fussino intenti a fare tale errore. Perciò prouiddono, & ordinorno, che qualunque persona ardirà di far tessere in tele di seta, ò d'altra sorte tali Ori, ò Arienti in parte alcuna incorra nelle pene di sopra espresse respettiuamente, & secondo la differenza delli gradi, & stati personali di sopra dichiarata; & oltre a quelle debba essere confinato per tre anni nella Città di Volterra, se sarà Cittadino, ò persona d'altra qualità, come di sopra nel primo caso, & se sarà Donna nata, ò maritata di simili, ò a simili, debba confinarsi per tre anni fuora della Città, nella quale habiterà, & in qualunque caso, oltre alle dette pene sia abbruciata la tela nella quale tessuti fussino in Mercata nuouo, & se detti delinquenti tenessino, ò facessino tenere bottega residente in alcuno essercizio, se li debba fare tenere serrata quindici giorni continui con douere stare per tutto detto tempo continuamente appiccata nell'vscio della detta bottega vna polizza, che dichiari il suo delitto, & quelli, che tesseranno tali Ori, & Arienti scientemente a dichiarazione de' Signori Proueditori della detta Arte incorrino nelle medesime pene sopra espresse, douendosi sempre attendere alla differenza delli stati, gradi, condizioni, & sesso secondo il disposto di sopra, & di più debba essere confinato per tre anni in Galea, & essendo Donne, per tre anni nelle stinche; & perche potrebbe auuenire, che qualche persona perita nel mestiero ardissi di lauorarne, & fabricarne, & essercitarsi in tal'essercizio di fare, & fabbricare, Ori, & Arienti falsi per estinguere in tutto tal errore. Prouiddono, che qualunque persona di qual si voglia grado, stato, & condizione che ardirà di essercitarsi in tal mestiero, & fabbricare tali ori, & Arienti falsi in modo alcuno nel detto Stato, & Dominio Fiorentino di S. A. S. caschi in pena delle forche, & confiscazioni de beni. Dichiarando nel presente ordine non si comprendere li Ori di Cipri, Olmio, & di Cologne, & simili, li quali si possino adoperare, & vsare, si come per l'ordini, che sino a presente vegliono, si concede, e massimamente per l'vltima legge publicata nell'anno 1580.

Dichiarando ancora nel presente ordine comprendere, & cosi comprendono qualunque persona, & luogo priuilegiato, &

non

non sottoposti alla detta Arte, & massime la Città, Contado, & Montagna di Pistoia, & qualunque altra Città, Terra, Castello, ò luogo priuilegiato, ancor che di esso bisognassi farsi espressa menzione per comprenderlo, & eccettuando solamente dal presente ordine, & dichiarando non esser' compresi l'infrascritti sette Monasterij di Monache di questa Città, cioè Monasterio di San Iacopo. Di San Francesco: Monte domini, Anna Lena, Ceppo, & della Nunziatina, e S. Martino, alle quali monache di detti Monasterij sia lecito vsare tali Ori, & Arienti falsi per far' fiori, Reti, Ghirlande, & altri simili lauori; mà perche da questa concessione non seguino inconuenienti, & errori, mà serua solamente a quel fine, il quale é stata la cagione di essa, cioè all'aiutare la pouertà di detti Monasterij. Hanno deliberato conforme a quanto ne è stato resoluto dalla Magnifica pratica secreta di volontà della prefata S. A. S. Che si debba osseruare sopta l'vso di detti, Ori, & Arienti falsi, quanto appresso, cioè.

Che possino detti Monasterij di Monache lauorare detti Ori, & Arienti falsi, come prima in dette sorti di lauori, mà non possino in modo alcuno tesserne in tele, ò in altro, & che il Proueditore della della detta Arte ne tenga particolare, & diligente conto al suo libro, & che tutto passi per la mani sue, ò di suo sostituto in absenzia, facendone venir di fuori vna quantità limitata di libbre cento cinquanta l'anno dandone solo libbre due per volta a ciascuno Monasterio, facendolo consegnare in mano alla Badessa, & lei lo distribuisca alle Monache particolari, & sia tenuta a darne poi conto dell'esito al medesimo Proueditore volta per volta, quando ne domanderanno dell'altro, mandando al Proueditore li lauori, che haranno fatti, douendo in somma esserne lui il venditore, & il comperatore lauorati, che saranno con condizione, che scoprendosi fraude, quel Monasterio, che la commetterà venga priuo di detta facultà concessa.

In oltre perche nell'vso delli Ori, & arienti buoni sodi, che si lauorano da Orefici, banchieri, & altre persone si cômettono molti errori, & se bene per li ordini passati è stato prouisto quello si debba osseruare, nondimeno perche ci sono alcune cose degne di nuouo ordine, però si prouede, che doue dalla legge s'imponeua pena scudi 25. a quelli, che facessino lauori d'oro che non fussi-

no a carati 21. e tre quarti, & vn quattro, respetiuamente secondo la distinzione della sorte delli lauori, & come per detta legge si dispone, alla quale, &c. Et quelli che lauorassino lauori d'ariento, che nõ fussino a leghe dieci è mezzo, senza distinzione di quando mancheranno in maggiore, ò minore numero di carati, ò leghe respettiuamente, si debbino in l'aduenire condennare quelli, che transgrediranno d'ordine, & regola in più, & maggior somma duplicando, & triplicando, & ancora in pene afflittiue, secondo il maggior defetto, & mancamento di detti carati, & leghe, che si ritrouassi esser' commesso, & secondo l'importanza del lauoro, & moltiplicazione, & numero di tali errori secondo l'arbitrio di detti tre Proueditori.

Item atteso, che ciascun'anno si crea nella detta Arte della seta dalli Consoli vn' Maestro di bottega Orefice per marchiare tutti li lauori d'Ariento, che si fanno dalli Orefici di questa Città, quando che sono di leghe dieci, & mezzo, il quale offizio di marchiare dura vn'anno, & spesso aduiene, che per varij mezzi tal volta si creano quelli, che non meritano, ò vero, che altre volte hanno hauuto il medesimo offizio, & li altri patiscono, & quelli, che fussino più periti nõ sono adoperati, si come auuiene ancora nell'elezione, che si fà ogni quattro mesi delli venditori nel membro delli Calzaiuoli, & Sarti, & atteso, che questo carico è d'importanza in tal membro delli Orefici. Però si prouede, che in l'aduenire debba la compagnia delli Orefici con quel numero, che conuiene a fare tali deliberazioni squittinare quelli Maestri di botteghe li quali a detti huomini di compagnia parranno a proposito, & idonei, & quelli, che vinceranno il partito per li due terzi delle faue nere si debbino imborsare ciascuno per vna polizza in vna borsa particolare da ritenersi nella cassetta della detta Arte deputata, & destinata per le borse delli offizij di quella, & ogn'anno nel tempo consueto delle Calende di Maggio si debba trarre dalli Consoli predetti di detta Borsa vna polizza, & quello, che così sarà tratto sia il Marchiatore predetto per l'anno intero, & quando sarà finita detta Borsa, si debba di nuouo fare il medesimo squittino per l'effetto sopradetto, & il medesimo s'osserui per la creazione delli detti veditori nel membro de' Sarti, & Calzaiuoli, il qual Marchiatore delli Orefici debba realmente,

mente, & fedelmente essercitare il suo offizio, hauendo l'occhio di non marchiare li lauori, che non sieno delle dette leghe dieci, & mezzo, sotto pena contraffacendo di scudi 25. d'oro di moneta, & della perdita dell'offizio, il quale debba tenere vn libro conuenientemente per douere in esso scriuere li lauori, che giornalnalmente marchierà con il nome del Maestro del lauoro, & con l'espressione dello stesso lauoro, che harà marchiato; & per suo emolumento habbia quello, che sino a qui è stato consueto, cioè soldi dua per ciascuno lauoro, che marchierà.

Et perche oltre al detto Marchiatore ogn'anno si eleggono quattro Orefici alli quali si danno nell'anno il loro offizio le mancie tutte che si danno alli Magistrati della detta Arte con obligo, e carico di douer fare le cerche nelle botteghe delli Orefici con li duoi Garzoni della detta Arre per ritrouare li errori, & interuenire nel giudicare, & condennare li delinquenti insieme con li tre Prouiditori: ma l'esperienza del tempo passato da che si fece tal'ordinazione nell'anno 1575. fin'al presente hà dimostrato esser' superflui tali offiziali d'Orefici perche non segue l'effetto, per il quale creati sono di trouare li erorri, come che sia offizio odioso, & per diuerse cagioni non s'essercita tal'offizio, come si deue. Prouiddono, che in l'aduenire non si faccia tal'elezione, & quando per inuenzione de' Garzoni della detta Arte, ò d'altre persone si troueranno casi, nelli quali s'haranno a fare paragonare lauori d'Oro, ò Ariento, debbino li tre Prouèditori farli paragonare alla loro presenzia da quelli, che si chiamano veditori dell'Orafi, li quali in numero tre s'eleggono per l'ordinario nel principio di ciascuno Consolato per vedere, & vdire le differenze, che nascono in fra Orefici, & altre persone sopra i lauori, & cose appartenenti a detto membro d'Orefici, & ancora posino farli paragonare ad altri Orefici, & periti degni di fede, come parrà alli detti Proueditori, che sia meglio per ritrouare la verità nell'occorrenti casi, & similmente farne far saggio a quelli che in questa Città fanno, ò faranno per loro essercizio tal mestiero di partire Ori, & Arienti, & di saggiatori, li quali sieno obligati obedire all'ordine di detti Proueditori, & procedere veritieramente, & fedelmente sotto pena dell'arbitrio di detti Proueditori.

Et perche per il passato era vietato alli Velettai a contemplazione dell'Orefici tener Perle, Granati, Coralli, & altre pietre fini, e tali sorte di cose non sono proprie di tal membro delli Orefici talmente, che ciascuna altra persona non possa tenere, venderne, e mercantarne, si come è stato, & è in vso che ciascuna persona ne possa far venire, & comprarne, & venderne a piacimento. Perciò non douendo esser prohibite più a Vellettai, che ad altri. Prouiddono, deliberorno, & concessono, che detti Velettai possino condurre, & far condurre, è tenere in bottega, & a casa tali Perle, Granati, Coralli, & altri simili pietre fini per venderle, & darli esito realmente, & come si conuiene.

Quanto alli forbiciai, & forbici per tagliare Oro.

ITem perche in fra li Capi appartenenti a quest'arte di Porta Santa Maria degni di nuouo ordine, vno è quello delle forbice per tagliare Oro: Però sopra questo capo concernenti battilori, Maestri di forbice, & le Maestre, & maestri, che tagliono dett'Oro. Prouiddonno, & ordinorno, che in l'aduenire li Proueditori di detta Arte habbino autorità di conoscere, & terminare tutte le differenze, che nasceranno in fra le maestre del tagliare, & filare Ori, & li maestri delle forbici, & li Battillori secondo il disposto dalla presente riforma: & in prima debbino prouedere, che le dette maestre non sieno sforzate di seruisi delli tre maestri, che ci sono più d'vno, che di vn'altro, mà ciascuna, così secolare come Monacha possa eleggere quello, dal quale sia meglio seruita, pur che apparisca sempre tempo, per tempo il numero delle maestre, che harà ciascuno di detti forbiciai; & se ne tenga conto, & dalli detti Proueditori si distribuischino conuenientemente almeno in fra quelli duoi maestri, che non sono recusati, acciò che con successione di tempo non si riducesse al monipolio, & perche quello, contro il quale sono le doglienze delle maestre, è Francesco di Gentile, & potrebbe essere, che molte si partissino da lui, & fussino consegnate dalli detti Proueditori all'altri duoi maestri, come di sopra si concede, & in tal caso non sarebbe ragioneuole, che Francesco di Gentile hauessi la medesima mercede, che ha hauuto quando seruiua quelle, che

gl'erono

gl'erono consegnate, & che hanno gl'altri duoi maestri, la qual mercede è mezzo scudo per ciascuna battitura, che fà ogn'anno ciascuno battiloro diuiso in terzo egualmente in fra detti tre maestri, imperò debbino detti Proueditori far' depositare nella detta Arte appresso il Camarlingo per tutto il mese di Dicembre del futuro anno la detta terza parte spetante a Francesco di Gentile, & in quel tempo dar' ragguaglio a S. A. S. del numero delle maestre, che ciascuno harà seruite, dalla quale si potrà deliberare, quanto vorrà si esequisca sopra detta parte depositata, & in tal modo le maestre non riceueranno aggrauio, & Francesco di Gentile non sarà discacciato, anzi harà ancora commodità di poter meglio per l'aduenire l'opera sua mostrare, & la sua virtù, & farla più perfetta. Et che non possino li battilori dar' minore prouisione alli detti forbiciai, che mezzo scudo per battitura secondo il solito, & li pagamenti debbino fare in denari contanti, & moneta Ducale sotto pena di scudi cinquanta tanto all'vna quanto all'altra parte, che mancassi d'applicarsi per la metà all'Accusatore sia qual persona si voglia, & per l'altra metà si distribuisca in fra li Proueditori, & Arte, & il Fisco secondo gl'ordini.

Item per mantenere abondanza di periti in tal mestiero, sia lecito a ciascuno Artefice, che volessi di nuouo attendere a detto essercizio delle forbice per tagliare Oro di proporsi dinanzi alli detti Proueditori, & debbino dare orecchie, & farne far' proua, & essendo vtile suggetto aiutarlo in quelli modi, che a detti Proueditori parrà, che si conuenga, aprendo sempre la strada a ciascuno per benefizio dell'vniuersale; & per il medesimo fine debbino li detti Proueditori commettere alli detti maestri forbicia essercitanti, che faccino elezione ciascuno d'vn suggetto atto ad apprendere tal mestiero, al quale debbino con ogni sorte di diligenzia insegnare, & operare si, che si conduchino dentro al tempo d'assegnarsi idonei a seruire, il qual tempo debbino assegnare detti Proueditori conueniente, & congruo, & in quel mentre, che correrà detto tempo, debbino detti Proueditori, di sei mesi in sei mesi far' comparire dinanzi a loro li detti maestri, & li suggetti destinati, & intendere, & informarsi veritieramente di quanto sia seguito, & segua, & di tutti li particulari

ticulari accidenti, affine, che sopra le difficultà, che corressino si possa da loro prouedere, & trouando alcuno inobediennte, debbino punirlo arbitrariamente, come a loro parrà, che sia ragioneuole, & che li dettti Proueditori debbino vigilare, & prouedere, che li maestri di detto mestiero di forbici per tag liare Ori, attendino con diligenzia, & fedeltà a seruire tutti quelli manifattori, che hanno bisogno di dette forbici con le persone loro, & ancora con le persone delli loro lauoranti secondo l'occorenze, che nascerenno; & nelli casi occorenti debbino detti Proueditori procedere con comandamenti, condennazioni, & essecuzioni contro qualunque transgressore; & quanto di sopra si contiene debbino osseruare, & fare osseruare respettiuamente per debito di loro offizio, e sotto vinculo di giuramento, & affine, che detti Proueditori non possino pretendere ignoranzia del contenuto di sopra. Comandorno, che il Cancelliere nel principio di ciascuno Magistrato nella prima sessione debba leggere, ò far' leggere dal suo Coadiutore la presente ordinazione a detti Signori, sotto pena dell'indignazione di S. A. S.

Quanto al membro delli tessitori di drappi.

ATteso, la loro pouertà cō moltiplicità di debiti, perche possino in detta loro pouertà aiutarsi, & a loro creditori satisfare attendendo a lauorare; & in vn medesimo tēpo comportati cō qualche cōmodità a pagare li creditori, & nutrire le loro famiglie, & ancora per rispiarmare, & saluarli da molte spese che patiscono ad instanzia de' loro creditori nella Corte della Mercāzia, & altri luoghi. Prouiddono, & ordinorno, che in l'aduenire non possa alcuna persona tanto sottoposta, quanto non sottoposta alla detta Arte molestare, & far' citare in alcun modo tanto per le cause ordinarie, & non liquide, quanto per le cause essecutiue, & liquide alcuno Tessitore, ò Tessitrice di drappi, come debitori, & debitrici di denari, ò cose mobili in altro foro, offizio, & Corte, che nel foro, & offizio delli Consoli della detta Arte sotto pena della nullità di quello si facesse in contrario, mà possino, & debbino esser citati senza spesa alcuna con tempo di dieci giorni ad accordare il suo creditore dinanzi a Consoli, ò Cancelliere, ò

Proueditore

Proueditore della detta Arte, & essendo con l'aiuto delli predetti accordato, debbasi notare tal'accordo nel libro particolare de' Tessitori deputato sopra di ciò nella detta Arte, & debbasi tal accordo far' osseruare, & non si facendo accordo alcuno possino di poi passati detti dieci giorni essere estretti li debitori ad instanzia delli loro creditori per giustizia nell'offizio della detta Arte, doue le spese sono minori, & doue con maggior breuità le cause si spedischono. Et quando occorrerà hauersi a commettere, & dar licenzia alla famiglia del Bargello di far cattura d'alcuno delli detti Tessitori, paghisi per tal cattura al detto Capitano lire dua, soldi quattro per ciascuna cattura, & non più si come nell'arte della lana è stato ordinato alla medesima famiglia.

Quanto alla materia delle Matricole.

APprouando li ordini che di presente vegliono, & aggiugnendo quello, che sino al presente è stato ommesso, si prouede. Che si come tutti l'artefici, che s'essercitono, come Maestri, ò come compagni in mestieri, & essercizij, che concernono cose sottoposte alla detta Arte sono obligati a pagare la Matricola, ò per li membri maggiori, ò minori secondo la distinzione delli essercizij, così quelli, che danno il Mangano, & acqua alli Ermesini, & Rasi siano nell'aduenire obligati matricolarsi, & al pagamento della Matriccola, come fanno li altri Artefici sottoposti a detta Arte con li soliti benefizij concessi dalli ordini tanto del seruito quanto di potere riconoscere Matricola da Padri, Auoli paterni fratelli, & zij paterni, li quali fussino di già descritti nelli libri di tali Matricole, si come a tutti li altri è stato concesso, & come si è osseruato sino al presente, secondo li ordini della detta Arte. Dichiarando nondimeno, che questo membro dell'acquaiuolo, & manganatore di drappi sia nel numero delli membri minori, & non maggiori.

Et perche in questa medesima materia di Matricole si vede essere obligati al pagamento di esse Matricole li maestri, & maestre che traggono sete delle Caldaie, & in questa Città viene meglio, & più vtilmente tratta la seta, che non segue fuori nel Contado, & distretto per facilità di questo essercizio, & inuitare

tare li altri a fare tal essercizio dentro le mura di questa Città, si concede a tutti quelli, che in l'aduenire vorranno fare dett'essercizio in detta Città, lo possino fare senza obligo di pagar Matricola liberamente per ogni tempo.

Et perche nella riforma del 1580. fù ordinato, che quelli li quali s'essercitauano nelli mestieri sottoposti a detta Arte, come lauoranti, li quali per non essere compagni, ò maestri non vengono obligati alle matricole, douessino in quel cambio pagare ogni anno alla Cassa della detta Arte, vna tassa di lire vna, & soldi dieci sino in lire dua al più, il qual ordine non s'è mai potuto mettere in essecuzione per tumulti, & scandoli, che vniuersalmente nasceuano mediante l'esclamazioni di tali lauoranti per l'impossibiltà, & pouertà di tali lauoranti, & considerato, che non si può mettere in essecuzione tal pagamento, & perche redonda in gran danno de' poueri. Però mossi da dette giuste cagioni, & rispetti, detto ordine, dichiarorno douersi hauer' per non fatto, & quello annullorno.

Comandando l'osseruanza delle cose sopra disposte, non ostante qualunque legge ordine, ò stile in contrario, alli quali s'intenda, & sia espressamente derogato sopra li capi sopra prouisti, solamente, & non in altro comprendendo ogni persona quantunque priuilegiata, & qualunque Città, Terra, Castello, & luogo in qualunque modo priuilegiati sieno, & la Città, & montagna di Pistoia, & qualunque altra della quale bisognassi fare espressa, & speziale menzione.

IL FINE.

PRAMMATICA
SOPRA LE
PERLE, GIOIE, DRAPPI,
Ricami, Et Altro,
PER LA
CITTA DI PISA;
E Territorio Dello Stato Pisano,

In PISA Per il Tanagli, & il Dore. M.DC.XXXVIII.
Con Licenza de SS, Superiori.

L Sereniſſimo GRAN DVCA Di Toſcana, per moderare il luſſo eccelsiuo e le ſpeſe ſuperflue, che ſi vſano preſentemente nella Città di Piſa, e Territorio dello Stato Piſano. Sentito il parere dell'Illuſtriſſ. Sig. Caualiere Senatore Giulio Pucci Balì di Bologna al preſente Commeſſario della medeſima Città, e delli Signori Sei Cittadini in virtù di Motu Proprio della Prefata Sereniſsima Altezza eletti l'Anno 1631. e Deputati à rappreſentare quelle coſe, che ſtimauano di benefizio di eſſa Città, e ſuo Territorio. Per Suo Benigno Reſcritto delli 22. Giugno del corrente Anno 1638. Comāda che intorno all'vſo dell'Oro, Perle, Gioie, Drappi, Ricami, & altro, ſi oſſerui in l'auuenire inuiolabilmente ſotto le pene imposte quāto appreſſo viene eſpreſſamēte dichiarato.

In eſecuzione di che, & acciò da alcuno non ſe ne poſſa allegare ignoranza il medeſimo Il-

 Iuſ-

lustrissimo Sig. Commessario d'ordine della Medesima Altezza Sereniss. fà per il presente Bando publicamente bandire, e notificare.

I.

CHE non sia lecito ad alcuna Donna di qualsiuoglia stato, grado, e condizione si sia portare Gioie, ne Perle di sorte alcuna vere, ne false, eccetto quanto nel seguente Capitolo viene permesso.

II.

Sia permesso à ciascheduna Donna potere portare vna Collana d'Oro con smalto, ò senza che non passi la valuta di scudi cento. Vno, ò più Anelli con gioie vere, e non false, che non pasino il valore di scudi sessanta, l'Orecchini, ò Pendenti, Vezzo, e Smanigli non pasino tutti e tre, ò dua di esi la valuta di scudi sessanta, intendendo però sempre saluo il Capitolo primo, che questi non posino essere con Gioie, ò Perle di sorte alcuna buone, ne false.

III.

Sia del tutto prohibito à qualſiuoglia Donna tutte le ſorte di Drappi con Oro ò Argento teſſuti, ò ricamati, tutti i ricami con ſeta, ò altro; tutte le Guarnizioni di Seta, Argento, ò Oro, Scontri, Bottoniere di qualſiuoglia ſorte d'oro, argento, perle, profumi, Christalli, e qualſiuoglia altro ornamento, ò guarnimento che ſopra detti drappi, ò veſte poſſa farſi, ò metterſi. Poſsino però le Donne veſtirſi di qualſiuoglia drappo nero, tanto da verno, quanto da eſtate, quali veſtimenti, posſino (volendo) orlarli con vn gallone, ò paſſamano di ſeta nera, ò guarnirli con vna ſola ſpinetta di ſeta non ricamata, che non pasſi l'altezza del gallone, ò paſſamano ordinario, e ponerui bottone nero ſimile, e non altrimenti, e non ſia lecito foderare li veſtimenti di altro drappo di ſeta alcuna, ne di qualſiuoglia ſorte di pelle.

IV.

Non ſia permeſſo ad alcuna Donna di qual ſiuoglia ſtato, grado, e cõdizione portare Colletti, ò Collari, Grandiglie, Manichini lauora-

ti, ò guarniti di perle, oro, argento buoni, ne falſi, ne di ſeta, ma ſolo con trine di refe à torno, che non paſſino l'altezza di dua ſoldi, delle quali trine nõ ne poſſino mettere più d'vna per ciaſcuno colletto, ò collare, grandiglia, e manichini, e l'iſteſſo s'intenda ancora prouiſto per gli huomini, e non altrimenti.

V.

Li Taffettà, & altro per in capo non poſſino eſſer guarniti di punte maggiori d'vn ſoldo, e mezzo di ſeta nera, come ancora ſi prohibiſce qualſiuoglia ſorte di Aironi bianchi, ò neri, Garze, Fiori raccamati di oro, argento, ò di ſeta, perle buone, ò falſe, vetri, e ſimili. L'intrecciature deuino eſſere di ſeta pura ſenza oro, argento, buono, ò falſo, ricamo, & altro, come ſopra, ma il colore reſti à piacimento di ciaſcuno, e circa li veli da collo, ò corpetti non poſſino eſſer lauorati ſe non di ſeta di qual colore piaccia.

VI.

Sia permeſſo alle Donne ſi in caſa, come in villa portare le veſte di qualſiuoglia colore, ſi

di

di ſeta, come di ſtame, e lana, purche non ſiano drappi prohibiti, ne guarniti di coſa alcuna, come ſopra nel terzo Cap. ſi prohibiſce. Poſſino bene orlarli con vn gallone, ò paſſamano di ſeta, ò guarnirli con vna ſola ſpinetta di ſeta, ſenza ricamo, che non paſſi l'altezza del gallone ordinario, e ponerci bottoni ſimili, e non altrimenti: nelli quali luoghi gli ſia ancor permeſſo che per ſpazio di tre anni poſſino portare le veſte che di preſente ſi trouano, quali veſte deuino eſſere bollate da quel Miniſtro che ſarà deputato dall'Illuſtrisſimo Sig. Commeſſasio di Piſa, e non altrimenti.

V I I.

Alle Fanciulle ſia permeſſo portare tutti li drappi, come ſopra conceſſi, e di qual colore vorranno ſenza ricami, ò guarnizioni di ſorte alcuna, eccetto che il ſudetto orlo, guarnizioni, e bottoni, quali ſi concedono ancora à eſſe cōforme ſi diſpone nel ſopraſcritto Capitolo, & in quanto alle gioie, & altro oſſeruino quanto ſopra ſi delibera per l'altre Donne; & il ſimile s'intenda degl'habiti di lana, e ſtame quali ſiano permesſi alle Fanciulle, e Fanciulli, & alle

Artigiane maritate, come anco alli Artigiani, e lor famiglie, di qualsiuoglia colore con poterli orlare, e guarnire come sopra. Qual concessione s'intenda ancora per le Donne. & Huomini auuotiti, che secondo i lor voti possino vsare quel colore, che per il voto si haueranno letto.

V I I I.

Che alle Spose sia lecito per tre anni portare qualsiuoglia drappo di qualsiuoglia colore, purche non siano drappi con oro, ò argento tessuti, ò ricamati di qualsiuoglia materia, gli sia solo permesso guarnire li detti drappi, e veste con dua guarnizioni intorno, e quattro d'auāti di seta, ò d'oro, delle quali il maggior peso sia braccia sei à oncia. E quanto alle gioie, & altro deuino osseruare, e contenersi conforme è sopra disposto per l'altre Donne.

I X.

Non sia lecito ad alcuno huomo di qualsiuoglia stato, grado, e condizione, da dieci anni in sù portare Cintigli da cappello di Oro, Gioie, Perle, ne Gioielli, ne Habiti con ricami

mi di ſeta, oro, árgento, ne veſtiti, ò cappotti guarniti con ſcontri, ò bottoniere, ne con qualſiuoglia ornamẽto. Posſino ſolo portare vna collana di oro che non pasſi la valuta di ſcudi cinquanta, & vno anello con gioia buona, e non falſa che non pasſi la ſudetta valuta. Se li concede ancora vſare tutti li drappi neri conforme al Cap. terzo, che tratta del veſtire delle Donne, & in caſa, come in villa posſino portare veſtimenti ſi di drappi, come di lana, ò ſtame colorati, conforme ſi diſpone per le Dõne nel Cap. ſeſto, e circa alle punte a i legacci, cinti, ò roſe, oſſeruino quanto ſi concede alli Taffettà nel Cap. quinto.

X.

Alle Caſtellane, ò Terrazzane del Territorio e Stato Piſano ſia permeſſo qualſiuoglia drappo di qualſiuoglia colore, eccetto però drappi teſſuti con oro, argento, ò ricamati, ne velluti, quali habiti deuino eſſere ſenza guarnimento alcuno, eccetto che orlati con il ſudetto gallone, e paſſamano di ſeta, ò guarniti con vna ſpinetta di ſeta non ricamata, che non paſſi l'altezza del gallone ordinario, e con bottone ſi-

mile

mile, e quanto alle gioie gli ſia permeſſo portare vno, ò più anelli ancora con gioia buona, e non falſa, che non paſſi la valuta di ſcudi venticinque, vezzo, orecchini, e ſmanigli ſenza gioie, ò perle vere, ò falſe, che non paſſino la valuta di altri ſcudi venticinque.

X I.

Alli huomini di Caſtelli, ò Terre del detto Territorio, e Stato Piſano, ſi concede potere portare gli habiti di che colore vogliono, e nel modo che ſi concede alle Donne Caſtellane, ò Terrazzane.

X I I.

Alle Contadine che habitano nel Contado del Territorio, e Stato Piſano, e lauorano le terre, ò l'altrui poſſeſſioni, ò le loro in qualſiuoglia modo ſia prohibito il poter portare perle, ne altre gioie vere, ne falſe, oro, argento buono, ne falſo, ne drappi di ſeta, eccetto che il grembiule, cintolo da cingere, ſoppanno di cappello, e taffettà in capo, qual grembiule, e taffettà non poſſino eſſere guarniti di trine di

oro, ò argẽto, ma ſolo con bighero, ò sfrangiato di ſeta di che colore vogliono che non paſſi l'altezza d'vn mezzo ſoldo, e però coſi ſi permette loro vn vezzo di bottoni di argento, ò di coralli, ò altro che non paſsi la valuta di ſcudi quattro, e dua anella che fra tutti dua non paſſino la valuta di ſcudi tre.

X I I I.

Allì Contadini che habitano nel Contado del ſudetto Territorio, e Stato Piſano che lauorano attualmente la terra, e parimente à chi lauora per opera, ò manouale non ſia lecito in modo alcuno vſare per loro veſtire habiti di ſeta, ne oro, ò argento buoni, ne falſi.

X IV.

Che in giorno di raſſegna ſia permeſſo à ciaſcheduno deſcritto nell'honorata milizia di S. A. S. poter parrare, ò vſare veſtimenti di qualſiuoglia materia, e colore, ãcor che ſiano drappi come ſopra prohibiti, e posſino guarnirli in qualſiuoglia modo, e di qualſiuoglia ſorte di guarnizione.

Qual

X V.

Qual Prammatica di oro, gioie, vestimẽti, & altro non comprenda, ne s'intenda fatta per le Meretrice, e Donne di partito, ma restino in libertà di potere vestire di tutti i colori, e portare drappi vestimẽti, e gioie di qualsiuoglia sorte e non s'intendino sottoposte à cosa alcuna, che per la presente Prammatica si dispone.

X V I.

Che nelle Nozze che si faranno in occasione di Sponsalizij, non si possa usare se non cõfezzione biãca, Paste ordinarie di farina, e Zucchero, come biscottini, e marroni, & simili, & non sia lecito in modo alcuno usare Pistacchiate, Paste di Genoua, Canditi di qualsiuoglia sorte, ne animali, figure, e frutte di zucchero

X V I I.

Chi contraffarà à qualsiuoglia delle cose soprascritte, quanto alle Gioie incorra in pena di scudi cinquanta moneta per ciascheduna volta, & il simile s'intenda per le Nozze, & quanto

to alli habiti, & altro incorra in pena di ſcudi venticinque ſimili per ciaſcheduna volta.

X V I I I.

Alli Huomini, e Donne Caſtellane, e Terrazzane ſia la pena per la metà delle ſudette; & alle Contadine, e Contadini ſia la pena di ſcudi quattro moneta per ciaſcuna volta.

X I X.

Per le quali pene ſiano tenuti, & obligati li Mariti, Padri, Madri, Fratelli, ò altri reſpettiuamente à chi tali tranſgreſſori ſaranno in cuſtodia, ò ſottopoſti, con dichiarazione, che quanto à quello che ſi pagaſſi da Mariti per tranſgresſioni delle lor Moglie, ſe li deua computare, in caſo di reſtituzione di dote, in conto, e diminuzione delle lor doti.

X X.

Sarti, & ogn'altro artefice che faranno habiti, & altra coſa prohibita, & haueranno qualſiuoglia parte in ſimili tranſgreſſioni, contro la ſudetta diſpoſizione, incorrino in pena di ſcu-

di

di venticinque per la prima volta, e per la seconda in pena del doppio, e due tratti di fune im publico.

X X I.

Delle quali pene vna parte si aspetti allo Spedale de Trouatelli di Pisa, vna parte à chi giudicherà, & condannerà, & l'altra terza parte all'accusatore palese, ò segreto, quale benche fusse complice sia in ogni modo assoluto, e guadagni la sua porzione, che però sia lecito à chi giudicherà procedere in caso di transgressioni non solo in virtù di referti, mà ancora ex offizio per modo d'inquisizione.

X X I I.

Qual riforma. e disposizione si deua da tutti li habitatori della Città di Pisa, Territorio, e Stato Pisano inuiolabilmente osseruare, e per tali s'intendino tutti quelli che haueranno casa aperta in Pisa, ò Territorio, e Stato sudetto da sei mesi almeno in qua. & quelli che verranno ad habitare non s'intedino compresi se non doppo li sei mesi di loro habitazione.

Quan-

XXIII.

Quanto alle Gioie si deua la presente Prammatica mettere in esecuzione, & osseruare dentro al termine di dua Mesi dal dì della publicazione di essa, e quanto alli habiti vestimenti, & altro per vso delle Donne, come degli Huomini, che di presente si trouano, deua cominciare l'osseruanza doppo dua anni dal dì della sudetta publicazione, quali habiti deuino esser bollati, come si dispone nel Capitolo sesto, & spirato respettiuamēte detti termini, si deua contro tutti li transgressori rigorosamente procedere.

XXIV.

La cognizione delle transgressioni conforme che da S. A. S. vien comandato per benigno Rescritto de 17. Aprile 1638. fù reseruata all'Illustrissimo Sig. Commessario di Pisa, che però da quel Tribunale saranno conosciute tutte le transgressioni, che per il Commessariato di Pisa saranno commesse: al quale Sig. Commessaio resti la cura di rappresentare à S. A. l'inconuenienti, che nascessero, ò li fussino

dalli

dalli medeſimi Sei Deputati ſignificati, & quelle transgreſsioni che fuſſero commeſſe fuori del ſudetto Commeſſariato ſi deuino conoſcere da quelli Tribunali reſpettiuamente à chi per ordinario fuſſero li transgreſſori ſottopoſti, a quali Trìbunali reſti la cura ancora del bollare l'habiti, & veſtimenti à populi della loro iuriſdizione, conforme ſi diſpone ſopra per l'Illuſtriſsjmo Sig. Commeſſario di Piſa.

IL FINE.

Bàndito per me Girolamo Pitatti Banditore Publico Queſto dì 10. di Luglio 1638.

Sigillo di lacca

Marchi del piombo

RINNOVAZIONE
DEL BANDO
Dell' Appalto degl' Ori, ed Argenti falsi, ed altre sue pertinenze pubblicato il dì 9. Dic. 1739.

GLI Molt'Illustri Signori Conservadori, e Provveditori dell' Arte della Seta della Città di Firenze avendo confermato con la previa approvazione del Real Consiglio delle Finanze del dì 10. Ottobre 1739. l'Appalto degl' Ori ed Argenti falsi ed altre mercanzie che appresso fabbricate con Oro, e Argento falso a Erman di Mattia Compstof per anni cinque, da cominciarsi dal dì 5. Novembre 1739. e finire come segue a tutto il dì 4. Novembre 1744. con le condizioni privilegj, e facoltà espresse nel precedente caduto Appalto; fanno pubblicamente noto, &c.

Che detto Erman Compstof solamente, o alcun' altro suo Subappaltatore, e dependente, e non altri, durante il termine della concessione del presente Appalto, e non più oltre, possa

aver-

aver facultà di potere introdurre, comprare, e vendere, ricevere, tenere, avere, o usare in qualsivoglia modo Ori, e Argenti falsi tirati, filati, ò battuti, etiam in foglia di qualsivoglia sorte, e grossezza, di potere egli solamente fabbricare, tenere, e vendere, Nastri, Radicchi, Galani, tanto stretti, che larghi di ogni sorte, Garze di Seta, Seta, e Accia, siccome Buratti Telette, Tocche, Velami di ogni sorte, Galloni, Trine, ed ogni altra Guarnizione, e materia fabbricata con Oro, e Argento falso, e di potere egli solamente introdurre, tenere, vendere, e somministrare gli Ori, o Argenti falsi di qualunque sorte, ed in specie degli Ori filati falsi per servizio de' Setajoli di questa Piazza, con permettere, che altri possa tenere, e vendere di detti Nastri, Garze, Guarnizioni, e Velami d'ogni sorte, e lavori, che sopra fabbricati con Oro, o Argento falso, con li contrassegni di Sigilli, Bolli, e Licenze, che appresso, sotto l'infrascritte pene.

Che perciò per il presente pubblico Bando si notifica, e comanda a qualunque Persona di qualunque stato, grado, o condizione, etiam privilegiata, che per tutto il tempo, che durerà, come sopra, il presente Appalto, chiunque fabbricherà, o farà fabbricare, o sarà trovato avere, tenere, o introdurrà per se, o per altri, per vendere, o per altro effetto, delle suddette robe contenute, ed attenenti al presente Appalto, fabbricate da altri, che dal predetto Compstof, o che non fussero state sigillate, e marchiate in una delle testate di dette robe, con il sigillo, e marchio del presente Appalto, espresso nella margine del presente Bando, s'intendino ipso facto incorsi nelle pene, e pregiudizj imposte a' trasgressori delle Leggi, e Bandi di detta Arte della Seta, ed in specie del presente cioè, di scudi 10. per Pezza di Nastro, Radicchio, Gallone, Garza, Trina, o altra guarnizione di braccia 24. e perdita di dette robe, e passando le dette braccia 24. per taglio, si deva ragguagliare detta pena a rata porzione, purchè non ecceda la somma di scudi 200. imposta dal Bando del 1653. in tal proposito, ed essendo minori di braccia 24. e maggiore di braccia uno, incorrino in pena di scudi 2. per taglio, e perdita di dette robe, come sopra; E rispetto a dette Tocche, Buratti, Telette, e Velami d'ogni sorte, che fussero in Pezza, o taglio maggiore di un mezzo braccio, incorrino in pena di scudi 2. per braccio fino a braccia 10, e da braccia 10. in su in ogni somma a ragione di scudi

uno

uno per braccio, fino a che non arrivino alla ſuddetta pena di ſcudi 200 che diſpone il ſuddetto Bando dell' Anno 1653.

In oltre notificano, che in ordine alla predetta conceſſione del preſente Appalto, vien conceſſo, e permeſſo a detto Compſtof, Appaltatore predetto poter' egli ſolamente, durante il preſente Appalto, tenere, vendere, o impreſtare, o in altro modo concedere, con premio, o nolo, etiam gratuitamente, qualunque ſorte di Abiti, o abbigliamenti, tanto uſati, che nuovi, con Oro, o Argento falſo per uſo delle commedie, maſcherate, o feſte ſotto pena a ciaſcun' altro, e per ciaſcuna volta di ſcudi 50. ed arbitrio del Magiſtrato di lor Signorie. Salva però ſempre l' indennità di detta loro Arte per l' impreſtito, e reſponſione di quelle ſomme delle quali il ſuddetto Appaltatore reſtaſſe debitore alla medeſima Arte nel finir del di lui Appalto, &c.

E per maggiormente evitare l' occaſione alle fraudi, e di mettere in opera in alcune ſorte di lavori, alcuna delle ſuddette materie fabbricate con Oro, o Argento falſo, che non procedeſſe, o fuſſe ſtata fabbricata, o fatta fabbricare dal predetto Appaltatore ſi comanda, e ordina, a qualunque Merciajo, o Velettaio, o Chincalliere, Lanciaio, o altro Arteſice, o Bottegaio, che durante il preſente Appalto, teneſſe, o fabbricaſſe, o faceſſe fabbricare per vendere, o per altro uſo in qualunque modo, alcuna ſorte di lavori con Oro, o Argento falſo, e ſpecialmente non derogando, Velette, Cartoni, Acciaioli, Roveſci, o Spallini, o Borſette, Budrieri, e ogni lavoro ſimile, deva queſto immediatamente durante il preſente Appalto, notificarli a detto Appaltatore ſecondo il ſolito, per ricevere anneſſo a ciaſcun capo di detti lavori il ſuo ſigillo, con la ſolita licenza ſtampata, e ſoſcritta da detto Appaltatore altrimenti contraffacendo, incorrino nella ſuddetta pena di ſcudi 2. per ciaſcun capo di detti lavori,

S' intendino ancora incorſi nelle dette pene quelli, che fabbricaſſero, o faceſſero fabbricare, introduceſſero, o faceſſero introdurre, o vendeſſero ad alcuno, etiam a' detti Setajoli, Oro, o Argento filato falſo di alcuna ſorte per impiegare nelle cimoſſe de' Drappi eccettuatone come ſopra, detto Erman Compſtof, durante il detto quinquennio, ed oltre le ſuddette pene, e perdita di dette robe, vi ſia ſempre, ed in ciaſcun caſo, l' arbitrio del Magiſtrato, o Giudice, che averà a giudicare, ſecondo gli parrà, che meriti la qualità della traſgreſſione. E del-

E delle dette pene se ne applichino un quarto alla Gran Camera Fiscale, un quarto all'accusatore segreto, o palese, un quarto all' Appaltatore, in luogo della detta Arte, ed un quarto al Giudice, o Magistrato, che condannerà, e risquoterà la detta pena

La cognizione di tali trasgressioni, si aspetti nella Città di Firenze privativamente al Magistrato de' Conservatori, e Provveditori di d. Arte, e fuori della città cumulativamente, con i Rettori del criminale dove saranno commesse le trasgressioni, con la partecipazione a detto Magistrato, e salva la prevenzione fra di loro, con obbligo a dd. Rettori del criminale, di dovere avvisar subito a detto Magistrato la querela, che gli sarà data, e la qualità, e quantità della materia ritrovata appartenente al present' Appalto. Ricordando a tutti i Ministri delle Dogane di S. A. R. ed a quelli delle Porte di questa Città di Firenze, la proibizione di potere spedire o gabellare alcuna qualità, o quantità di dette robe comprese nel presente Appalto, senza marchio di quest' Arte, o bollo di detto Appaltatore impresso, come sopra, in margine del presente Bando, ne senza licenza del Provveditore di dett' Arte, e come più ampliamente per d. Bando dell' Anno 1653. ed altre Leggi, e Bandi susseguenti, alli quali, ed a ciascun' altro Bando, Statuto, Disposizione, o Decreto sopra tal materie disponenti, nelle parti però non contrarie al presente, non s'intenda in modo alcuno derogato, mà restino nella loro osservanza, ed alle medesime si abbia in tutto, e per tutto relazione, non ostante qualunque altra Dichiarazione, Sentenza, Statuto, o Legge contraria in tutto, o in parte al presente Bando, obbligando, e comprendendo per l' osservanza, la Città, e Montagna di Pistoja, e suo Contado, ed ogni altro luogo Terra, o Città delli Stati di S.A.R. benchè esenti, o privilegiate, de' quali ne occorresse fare speciale, ed individua menzione. E tutto, &c. Mandantes, &c

m. Pier Francesco Mei Cancell.

Bandito per me Stefan Palanti pubblico Banditore ne' luoghi soliti di questa Città di Firenze, questo dì 9 Dicembre 1739.

In Firenze, l'anno 1739. Nella Stamperia Granducale.

Con licenza de' Superiori.

RIFORMA, E PRAMMATICA

Sopra l'vso delle

PERLE, GIOIE, VESTIRE, ET ALTRO

per la Città, & Contado di Firenze.

IN FIORENZA

Nella Nuoua Stampería del Massi, e Landi. M. DC.XXXVIII.

Con Licenza de' Superiori.

IL Serenifs. Gran Duca di Tofcana, e per S. A. S. gl'Illuftifs. SS. Luogotenente, e Configlieri nella Republica Fiorẽtina.

Confiderato quanto fia neceffario il porre qualche freno alle immoderate fpefe, e luffo da molto tempo introdotto in quefta Città di Firenze, & fuo Contado, & che la multiplicità, e varietà delle leggi intorno à ciò per il paffato fatte, hà generata più tofto confufione, che apportato fuffiziente rimedio à così graue difordine. Però fentito il parere, & la relazione de Cinque Clariffimi Senatori fopra quefta materia da S. A. deputati. Hanno ordinato e prouuifto, che reuocandofi, e caffandofi per la prefente ordinazione tutte le paffate Leggi, Ordini, Prouuifioni, e Bandi in quefta materia fatti, fi offerui in l'auuenire in quefta Città di Firenze, & fuo Contado, folamente la prefente prouuifione, e legge, ottenuta nell'Ampliffimo Senato de Quarantotti nel modo che fegue.

Che fia prohibito à qualunque Donna di qualfiuoglia ftato, grado, ò condizione fi fia, l'vfo delle Perle, & delle Gioie di qualfiuoglia forte, buone, ò falfe, faluo l'infrafcritte, & nell'infrafcritto modo, e tẽpo.

Solamente fia permeffo vfare vn vezzo di qualfiuoglia gioia buona, e non falfa, vn paio di maniglie, & vn paio di orecchini fimili, che la valuta di tutte trè le fudette cofe non paffi fcudi 100. Due anella con

Diamante, ò altra gioia, che frà tutti due non passino la valuta di scudi 200. & vna Catena d'oro smaltato, ò senza smalto, che non passi la valuta di scudi 100.

Alle Spose per anni sei dal dì che haueranno riceuuto l'anello, sia permesso poter vsare, e portare vn vezzo di perle di valuta sino à scudi 1000. vn paio di orecchini, & vn paio di maniglie di perle, ò altre gioie buone, che non passino la valuta in tutto di scudi 200. Due anella, & vna catena della qualità, e prezzo di sopra.

Similmente sia prohibito à tutte le donne maritate à Cittadini statuali, e à persone nobili di qualsiuoglia sorte, & di qualsiuoglia stato, grado, ò condizione, l'andar vestite per la Città di habiti colorati, ma deuino vestire d'habito tutto nero, e tali habiti neri non possino esser guarniti con trine, ò altra cosa d'oro, ò d'argento, nè di seta colorata, nè con borchie, rosette, gioielli, ò bottoni d'oro, saluo però quanto appresso cioè.

Possino le Spose per anni sei dal dì che haueranno riceuuto l'anello, vestire di qualsiuoglia colore, & di qualsiuoglia drappo ancorche d'oro, ò d'argento, purche non passi la valuta di scudi sei il braccio, & che tutto l'habito non passi frà drappo, e forniture scudi 150. & di questi simili habiti non ne possino hauere se non due in tutto il tempo di sei anni, & dell'altre sorte habiti, che dentro à detto tempo

potes-

potessero loro occorrere, non passino questi la valuta di scudi 80. per ciascuno come sopra.

Passati detti sei anni fino ad anni 12. deuino vestire di habito nero per di sopra, ma la sottana, giubbone, e maniche possa essere di qualsiuoglia colore, con la qualità de drappi permessi come sopra. Et dipoi li anni 12. deuino vestire d'habito tutto nero.

Dichiarando, che quando le donne maritate à Cittadini statuali, ò à persone nobili di qualsiuoglia sorte come sopra, anderanno per la Città à piedi; sia loro lecito, e permesso vestire di qualsiuoglia colore in ogni tempo à loro beneplacito, ancorche passati li 12. anni, come sopra, così quando anderanno, staranno, ò torneranno di Villa.

Con dichiarare ancora che quanto alli habiti di già fatti, che fussino di maggior valuta del permesso per la presente prouisione, sia lecito à chi segli ritroua vsargli dentro à detto tempo di sei, e dodici anni solamente con la sudetta distinzione de colori.

A tutte le Fanciulle di qualsiuoglia condizione sia prohibito vsare ogni sorte di gioie buone, ò false, eccetto che lapislazzari, agate, coralli, & simili altre cose; ne possino vsare drappi d'oro, ò d'argento, nè velluti di qualsiuoglia sorte, nè trine, ò altra guarnizione d'oro, ò d'argento, nè meno pelli, e penne, prohibite, come appresso.

Alle donne, che non sieno maritate à Cittadini statuali, ò à persone nobili come sopra, ò figliuole di si-

mili Cittadini, e persone, sia permesso che possino portare gli habiti di qualsiuoglia colore, in qualsiuoglia tempo, & in ogni luogo.

Sia permesso ancora alle donne, che fussero votate, ò che si fussero eletto qualche habito di deuozione, il potere vsare, e portare habiti di detti colori da loro elettisi per ogni tempo.

Si prohibisce alle donne, & agli huomini ancora il poter vsare pelle di Lupiceruieri, di Zibellini, di Ermellini, e di Gatti di Spagna, come anche penne di Aironi.

Li Manti, & i taffettà, & altro per in capo, non possino esser guarniti con ricami d'oro, nè d'argento, ma solo con vna trina di seta à torno, che non passi l'altezza d'otto danari di braccio.

Non possino vsare nastri per acconciatura di capo, ò per altro, che passino la valuta di lire due il braccio.

Non sia permesso alle Donne di qualsiuoglia stato, grado, ò condizione portare colletti, ò collari, ò grandiglie lauorate, nè guarnite di perle, nè d'oro, nè d'argento buono, ò falso, nè con ricamo, nè guarnite di seta; ma solo con trine di filo à torno, che non passino l'altezza di vn soldo, e mezzo di braccio, & di esse non ne possino mettere più d'vna per ciascun collare, grandiglia, ò manichino; & il medesimo s'intenda per i collari degli huomini, che non possino essere vsati se non con la sola trina à torno, della detta misura di vn soldo e mezzo; &

non

non più di vna per collare, e manichino. Eccettuate le ſpoſe, quali per il tempo di ſei anni come ſopra poſſino portargli guarniti con oro, & con argento buono, ma non falſo, Et dopo detti ſei anni fino in 12. guarniti di ſeta; Come potranno portargli guarniti di ſeta anco le fanciulle.

Alle Contadine, che habitano nel Contado di Firenze, & che lauorano le terre, & le altrui poſſeſſioni, ò le loro in qualunque modo ſia prohibito il poter portare perle, nè altre gioie vere, nè falſe, nè oro, nè argento buono, nè falſo, nè drappi di ſeta, eccetto che il grenbiule, cintolo da cignere, & ſoppanno di cappello E per al collo ſi permette loro vn vezzo di bottoni d'argento, di corallo, ò d'altro, che non paſſi la valuta di ſcudi 4. & due anella, che frà tutti due non paſſino la valuta di ſc. 3.

A' Contadini che habitano nel Contado di Firenze, e lauorano attualmente la terra, & parimente à chi lauora per opera, ò per manouale; non ſia lecito per modo alcuno vſare per loro veſtire habiti di ſeta, nè oro, nè argento buono, nè falſo; Et quelli che fuſſero deſcritti nelle Bande non venghino compreſi nella preſente prohibizione.

Alle donne meretrici, che ſono ſottopoſte all'Officio dell'Honeſtà, e tutte l'altre quiui notate, etiam che habbino qualſiuoglia ſorte di eſenzione, ò priuilegio, ſia prohibito portare perle, nè gioie d'alcuna ſorte buone, nè falſe, nè catene d'oro, nè dorate, nè

drap-

drappi d'oro, nè d'argento, nè pelli di Lupiceruie-
ri, di Zibellini, di Ermellini, di Gatti di Spagna, nè
penne d'Aironi.

Sia prohibito il metter d'oro legname di qualſiuoglia
ſorte, ò ferro non militare, fuorche due, ò tre filet-
ti al più à torno à gli ornamenti di legno, ò altro
lauoro. Non s'intendendo però tal prohibizione
per quelle coſe, che deuono ſeruire per vſo delle
Chieſe, e luoghi pij.

Ne' Banchetti, e Conuiti in occaſione di Nozze, ſia
prohibito ogni ſorte di paſte candite, frutte con-
fettate, piſtacchiate, piſtacchi confetti, e figure,
ò animali di zucchero.

Chi contrafarà alle coſe ſopraſcritte: Quanto alle gio-
ie incorra in pena di ſcudi 100. per ogni volta.

Per li habiti, & altre coſe prohibite della perdita di eſ-
ſe, & di più di ſcudi 25.

Per le Confetture di ſcudi 100. per ogni volta ſi tran-
ſgredirà.

Alle Contadine, e Contadini la pena ſia di ſcudi 4. &
della perdita delle robe, e coſe prohibite.

Per le Donne maritate, & altre perſone ſottopoſte, de-
uino alle tranſgreſſioni eſſere obbligati i Mariti,
Padri, Madri, Fratelli, ò altri riſpettiuamente à chi
tali tranſgreſſori fuſſero in cuſtodia, ò ſottopoſti.
Con dichiarazione, che quanto à quello, che ſi do-
ueſſe pagare da' mariti per le tranſgreſſioni delle lo
ro mogli, ſe gli deua computare in caſo di reſti-
tuzione,

tuzione, ò consegna delle doti constante, ò soluto il matrimonio in conto, & in diminuzione delle loro doti.

Sarti, & ogn'altro Artefice, che faccessino habiti, ò altra cosa prohibita, & hauessin parte nelle transgressioni di qualsiuoglia sorte, contro la disposizione della presente Ordinazione, ò Prammatica, sieno puniti in pena di scudi 25. e tratti due di corda da darsegli in pubblico per la prima volta; & dalla prima volta in sù in quella pena maggiore, che più parrà al Magistrato de Clarissimi Signori Cinque Senatori stati eletti per rescritto di S. A. S. sopra l'osseruanza di quanto per la presente Ordinazione, e Legge vien disposto.

Dalle quali pene perche ciascuno tanto maggiormente s'habbia astenere, e guardarsene; si dichiara che essendo il denunziatore vno de transgressori, & che fusse incorso con altri in pena alcuna per le transgressioni sudette, non solo se gli concede l'impunità, ma guadagnerà ancora la rata spettāte ad ogni altro notificatore, e gli sarà tenuto il tutto segreto.

Che perciò sarà lecito al Magistrato predetto procedere in caso di transgressioni, non solo in virtù di referti, ma anche ex officio per modo d'inquisizione.

Le applicazioni delle sudette pene per vn terzo sarà al Fisco per quando harà messo à entrata, e riscosso il tutto, vn terzo all'Accusatore palese, ò segreto, & il re-

il resto alle Casa , & opera pia de' Mendicanti.

E quanto per la presente Ordinazione vien prouuisto, & ordinato, deua hauere effetto, e mettersi in esecuzione & osseruanza frà tempo , e termine di due mesi dal dì della publicazione di essa.

Ilqual beneficio di due mesi si competa ancora à tutti li forestieri, che venissino dipoi ad habitare nella Città, ò Contado di Firenze, i quali dentro al tempo di due mesi da che arriuano in questa Città, ò Contado, non sieno obbligati alle presenti ordinazioni. E per forestieri deuino intendersi tutti quelli, che non sono di detta Città, ò Contado, & in essi al presente habitanti.

Nè si deuino intendere compresi, nè sottoposti all'osseruanza di quanto nella presente Ordinazione si contiene, li Ambasciadori, e Residenti di qualsiuoglia Principe, nè le di loro famiglie.

Et il Magistrato de Clarissimi Signori Cinque Senatori Deputati da S. A. S. sopra questo negozio hauerà particolar cura, e iurisdizione di fare osseruare in ogni sua parte la presente Disposizione, e Legge, cõ facultà di conoscere, e decidere le cause, e trãsgressioni, che occorreranno, & d'interpetrare i dubbi, che nascer potessino. Et di rappresentare à S. A. quello, che alla giornata paresse opportuno, per ouuiare a' disordini, e spese superflue, che s'introducessino, ò hauessino bisogno di alcuna moderazione.

E tutto

E tutto si deue intendere, che habbia hauer luogo per la Città, e Contado di Firenze solamente.

Non obstantibus &c. Mandantes, &c.

D'ordine di S. A. S. che nessuno possa per sei mesi ristampare la presente Prammatica.

Bandita per me Gio. Maria di Cammillo Orlandini Banditore questo dì 2 Gennaio 1637.

R I F O R M A

sopra il uestire,habiti,
& ornamenti delle Donne,&
huomini della Città di
Arezzo,& altre
cose super-
flue.

Fatta l'anno 1563.

(ARMA MEDICEA)

In Fiorenza

Appresso i Giunti 1563.

563.

RIFORMA
ſopra il ueſtire, habiti, & ornamenti delle Donne, & huomini della Città di Arezzo, & altre coſe ſuperflue.

Fatta l'anno 1563.

IN FIORENZA.

Appreſſo i Giunti. 1563.

RIFORMA SOPRA IL vestire habiti, & ornamenti delle Donne, & huomini della città d'Arezzo,

Et altre cose superflue, fatta l'anno 1563.

6

RA l'altre cose, che ricerca la vita ciuile, & il buon reggimento di qual si voglia Città, ò Communità è molto cõuenien te, & necessaria la modestia, la quale tem pera le attioni humane, & mette regola, & misura alle cose tanto publiche, & vni uersali, quanto domestiche, & priuate; Onde hauendo questa Città già molti anni, ò per la qualità de i tempi, ò per il mal'esempio del'altre nationi co'l vestir suntuosamente, & con altre spese vane, & superflue tra passato il segno contra ogni douere & ragione; Et crescen do continoamente questa licentia, & abuso con grandissimo danno delle Famiglie, corruttela del viuer politico, & offesa della Diuina Maestà, Il General conseglio della sudet ta Città mediante li prefati spettabili deputati per ouuiare à tanto disordine, seruato le cose da seruarsi si e, deliberato, statuito, reformato, & ordinato quanto appresso cioè.

Prohibitione generale.

SIA prohibito à qualunche persona della città d'Arezzo, Cortine, & Capitanato cosi donna, come huomo di qual si voglia stato, grado, ò côditione si sia portare per suo vestire, ò per ornamento di sua persona, cosi in Casa, come fuori, & tanto nella Città, quanto nelle Cortine, & suo capitanato, perle gioie, di qual si voglia sorte, oro, argento sodo, tirato, filato, ò smaltato, tessuto, ò lauorato, stietto, ò mistiato con seta, cristallo oriẽtale, velluto alto & basso, velluto con opera, ò con riccio, pelle di Zibellini, lupi ceruieri, gatti di Spagna, hermellini, latitii, riccamo d'ogni sorte, & ogni guarnitione, & fornimento stãpato, tessuto, uergolato sopra qualũche veste tãto di seta, quanto di lana, ò d'altra spetie, ne portar muschii, profumi, & ambra, le quali cose sopranominate non si posśino per alcuno vsare, ma sieno indifferentemẽte vietate, come si è detto, con quel più che particolarmente si prohibirà, & con quelle limitationi, eccettioni, & dichiarationi, che di sotto à suo luogo si diranno, & specificheranno.

Della Donna maritata.

A Qualunche dõna Aretina nobile che sia maritata si permette portare fino à doi anella d'oro di valuta in tutto di scudi trẽta di moneta, & nõ più cõ quelle gioie che più li piacerãno, purche siano vere, & non false, Et le anella si posśino smaltare, & portare al collo vna collana d'oro di valuta cioè di peso di scudi trẽta d'oro, & nõ più; Et oltra à tal Catena vn vezzo di bottoni d'oro, ò carcame, ò altra catenuzza di valuta al piu di scudi otto d'oro, & in testa vn frontale, ò grillanda d'oro di peso al più di scudi dieci d'oro solamente, & due maniglie di coralli, ouero granati; Per cintura vn cintolo d'oro di peso di scudi quaranta d'oro, & non piu, dechiarando, che li predetti ornamẽti non si posśino far di rame, ò di argẽto dorato, ma di oro schietto; Siale ancho permesso portare vn paro di Paternostri di

ſacha, o buricho che ſia foderato di drappo, ancorche foſſe hermeſino, ma ſolamente habbia le moſtre honoreuoli. Non ſi poſſa portar cappa, tabarro o cappotto di drappo al cuno per caualcare, ma di panno, ſaia raſcia, coſa ſimile, & in ciaſcuna nō ſi poſſa mettere ne vſare per guarnitione mo ſtra, o finimento più che braccia tre di drappo non prohibi to in tutto ſenza riccamo, o ſtampa come di ſopra; Et mettendoſi hermiſino o taffettà s'intenda conceſſo à proportio ne, & volendo far'altra guarnitione, pur che non ſia di coſa prohibita le ſia permeſſa, non paſſando la valuta di ſcudi cinque d'oro tra fattura, & robba.

Sia permeſſo ancora mettere per affibbiatura del tabarro; o cappotto fino à tre bottoni, o gangheri d'argento in quel modo li piacerà. Non ſi poſſa già portare nel cappello, ne in la berretta piuma, ſpennacchio, o medaglia, ne coſa di muſco, profumo, o ambra, ſaluo che vn paro di guanti o altra coſa muſcata di valuta al piu di vno ſcudo.

Del Putto, ouero fanciullo di minor'età di dodici anni.

IL putto ouero fanciullo; che non harà finito di ſua età l'anno. xii. quantunque cittadino, & di padre nobile, oltra la prohibitione generale non poſſa portare per ſuo ve ſtire, o ornamēto di ſua perſona alcuna ſorte di drappo, ec cetto, & reſeruato l'hermiſino, & taffetta; & nelli ſaii, & ſue veſti tanto di detti drappi, quanto ancora di pāno, ſaia, o raſcia poſsi vſare per fornimento bande, & guarnitioni, velluto, & drappo non prohibito all'auenante come li huo mini di maggior età; Poſſa nondimeno per la beretta, bonetto, o cappello, eccetto, che velluto, vſare raſo, & ogn' altra ſorte di drappo non prohibito.

Del Contadino.

IL Contadino che habita nelle cortine, & Capitanato di Arezzo, oltra la prohibitione generale, non poſsi vſare

B

in alcun modo drapppo di qual si voglia sorte, eccetto che in guarnitioni, purche non sia prohibito drappo, fino alla somma di braccia vno, & mezzo per cappa, ò tabarro, & fino alla somma di braccia dua di taffettà per par di calze ò braconi.

Delle Meretrici.

LE Meretrici, & femine di partito, ch'habitaranno la Città d'Arezzo non posino portar Veste alcuna di seta, ò drappo, ma posino solo vsar seta, ò drappo nō prohibito per guarnitione; Non posino similmente portar' Oro, eccetto vno anello cō gioia di valuta di scudi dua d'oro, & non piu; Et in capo non posino portar fazzoletto ne sciugatoio d'accia, ma vn bonetto, ouer berretta con piuma à lor volontà.

Delle Nozze Cortei, & Conuiti.

NElle nozze, & cortei non si posino dare ne debbino se non doi sorte di confettioni, & Pinocchiati al più di oncie sei l'uno, Et li anelli che donar si sogliano alle spose si posino solamente donare dalle infrascritte persone cioè: Da qualunche della Consortaria, & sangue del marito, da fratelli vterini, Zii, nepoti, cugini, consubrini da canto di donne, & cognati, prohibendo ad ogn'altra persona, che non posi ne debba donare come di sopra anello alcuno.

In qualunche conuito, ò pasto non si posi ne debba dare più, che oncie tre di marzapane per persona, & confeti come si e detto; Pauoni, Polli indiani, & Fagiani siano in tutto prohibiti, ne si possa fare, ne vsare pasticcio di sorte alcuna. Ne si posino in vn conuito metter'in tauola, ne dare più che sei sorte di carne, eccettuati li antepasti dechiarādo che dandosi Capponi, ò galline, paperi, ò germani interi, non si posino dare vno per persona, ma si bene frà doi persone.

Delli Mortorij.

NElli mortorii non si posino dare touagliole à piu perso ne, che all' infrascritte; a moglie figliuole, & nore: Ne si posino dare di piu valuta che di lire quattordici l'una

Eccettuati, & non compresi.

DAlla Riforma, & presente ordinatione non s'intendino compresi, ma al tutto essenti, & eccettuati qualũche forestiere, che non sia della Città d'Arezzo, & similmente sua donna, & famiglia, Marchesi, Conti, & Signori titolari, insieme con le lor mogli, & figliuoli. Ma le figliuole loro che saranno maritate cittadine Aretine, quantunche nobili siano comprese respettiuamente come le altre donne Aretine. Cortegiani, & gentil'huomini, che sonno stipendiati da S. Eccellentia Illustrisima, & da suoi Illustrisimi Figliuoli, se saranno Aretini siano eccettuati solamente per le persone loro, li forestieri in tutto come di sopra. Caualieri sprond'oro, di Malta, di Santo Stefano, & di qualũche altr'ordine, & Religione. Et similmente li Dottori si eccettuano per le persone loro proprie.

Della pena alli trasgressori.

CHi contrafarà alle cose soprascritte sia di qual si voglia stato, grado ò conditione, & habiti la Città di Arezzo incorra la pena esso fatto di scudi dieci d'oro inoro per ogni volta, & per ogni trasgresione quanto al vestire, & ornamenti, Quanto alli donamenti, ò fornimenti scudi cinquanta d'oro inoro. Quanto alle Nozze, Conuiti Cortei, & pasti scudi vinticinque d'oro inoro per qualũche volta. Ma se habitarà nelle cortine, ò Capitanato per ogni trasgresione incorrá la pena di scudi quattro; Delle quali pene la terza parte sia applicata al S. Cõmessario, ilquale s'intẽda

essere, & sia delle cose cōtenute nella presente Riforma, cō nesse, ò dependenti, cognitore, & decisore, facendone però l'esecutione; la terza alle Communità d'Arezzo, l'altra terza all'Accusatore, ò notificatore palese, ò segreto. Reseruato, & detratto prima il Quinto spettante & appartenente à S. Eccellentia Illustrissima. Et il padre sia tenuto per la figliuola, che non ne sia ità à marito, & per i figliuoli, & il marito per la moglie.

Sarti Calzaioli, Riccamatori, Orefici, & altri manefattori incorrino la medesima pena come di sopra, ogni volta che con il lor lauoro, & manifattura contrafaranno, non intendendo prohibirsi à i detti artefici il lauorare, ò fabricare cosa alcuna, quantunche di sopra prohibita per mādar fuora, ò per vso di quelli che sono eccettuati & non compresi, pigliando di ciò fede di mano de chi farà lor fare cose prohibite, & reseruandola per loro giustificatione, Et se detti artefici in caso che trasgrediranno non pagaranno infra dieci giorni alhora prossimi, la sopradeta pena, caschino, & cascati essere s'intendino nel doppio, & questo per qualunche volta.

Del tempo che ha à incominciarsi à osseruare.

LA presente Reforma s'intenda douersi metter'in vso, & in osseruanza quanto alle perle, gioie, vesti, & ornamenti da farsi di nuouo, cortei, conuiti, & nozze subito che sarà bandita, & publicata. Quanto all'altre cose se li fà tempo mesi sei dal dì che la sara bandita, & publicata.

Franciscus Florius cohad. In cancellaria Aretina Notarius rogatus de mandato ss.

quel che più le piacerà purche la valuta insieme con la mappa non ecceda la somma, & valore di scudi otto di moneta, & vn par di guanti moscati, ò profumati di valuta al piu di scudo vno d'oro; & volendo vsar veste per disopra di seta, & drappo non prohibito possa mettere sin'in braccia venti cinque, & in vna sottana, & veste per disotto sino in braccia venti di raso, damasco, velluto, & altro drappo non prohibito, & del taffetà, & hermesino cosi per la veste di sopra, come per la disotto possa mettere all'auuenante, Et dette vesti bandate, & finite con vna banda, ò più, ò orli, ò bastoni del medesimo drappo, ò altro non prohibito, Et à dette bande, & finimento aggiugnere à suo beneplacito vernice, cordellina, frangia, ò vergola, purche sia di seta schietta, & tal frangia, ò cordellina accompagni la banda delle latora, & vna nel mezzo, & inesse bande, & finimento per la veste per di sopra non si possa mettere in tutto più che braccia tre di drappo non prohibito, & in quella disotto braccia dua, & facendola d'hermesino ò taffetta se ne metti all' auenante, & il medesimo fornimẽto & guarnitioni di drappo non prohibito, ò di panno, saia, ò rascia à proportione si possa mettere nelle veste di panno, saia, ò rascia; Et le vesti cosi di panno come di drappo non si posino trinciare, ne tagliare se non nelle maniche, & nelle bande, orli, ò finimento soprascritto; con questo aggiunto, che volendo vsare altro finimento possa, non passando al piu scudi quattro di moneta per la guarnitione di ciascuna veste per di sopra, comprendendouisi turche, & zimarre, & scudi tre di moneta per la sottana, & veste per disotto, trà la guarnitione, & la fattura.

Inoltre siale permesso portare vn cappello di velluto; ò d'altro drappo non prohibito, & di paglia à suo beneplacito, purche la valuta di ciascuno di esi capelli non auanzi la somma di scudi tre di moneta, & siano senza piuma, spennacchio, & medaglia di sorte alcuna.

Non sia lecito à donne portar berretta, o bonetto di vel-

luto, ne di altro drappo, posśino portare ſcarpe, & pianel le di velluto puro, ò d'altro drappo non prohibito, ma non posśin o portare calze di ſeta, posśino nondimeno portar reti, & ſchuffie teſſute, ò lauorate con oncie due d'oro, ò d'ariento filato al più per ciaſcuna rete, & ſcuffia, & fazzo letto di accia, ò di fiore, che ſia di valuta al più di ſcudi tre d'oro inoro, & ſciugatoio d'accia ò di fiore di valuta al più di ſcudi ſei d'oro in'oro, & vna gorgiera, ouer colletto che non paſsino l'uno la ſomma, & valuta di ſcudi ſei d'oro, qua li posśino eſſere di renſa, cortina, biſſo, ò bambagino lauo rato d'oro, ò d'argento filato, o tirato. Similmente ſe li con cede vn paro di maniche del medeſimo lauorate come di ſopra, purche non paſsino il valore di ſcudi dua d'oro in oro; Ancora posśino portare grẽbiule di qual ſi voglia ſor-te, non paſſando però la ſomma di valuta inſieme con la fat tura di ſcudi quattro d'oro, & li veli con oro, ò argento ve ro, ò falſo reſtino prohibiti inſieme con le altre coſe tutte compreſe nel capitolo della prohibitione generale;

Dichiarando che la donna che ſarà nata di Padre di Ca-ſa di Gonfaloniere anchorche ſia maritata in Caſa che non habbia acquiſtato tal grado di gonfaloniere, & ſimilmente la donna che non ſarà nata di caſa di gonfaloniere, maritata nientedimanco à chi ſia nato di Caſa che habbia acquiſtato il ſopradetto grado s'intenda eſſere, & ſia compreſa, & ha-bilitata a tutte le conceſsioni del preſente capitolo.

Et quanto alla Donna non nata ne maritata in caſa di Gonfaloniere ma in altra Caſa di Cittadino veduto & reſe duto nelli Vffitii del Comune, & città d'Arezzo, ſe li per mette portare, & vſare le medeſime coſe, & nel medeſimo modo, & forma che di ſopra alla donna nata, ò maritata in caſa di gonfaloniere ſi è conceſſo, ſaluo nõdimeno, & accet tuato, ch'ella non poſſa portare in teſta frontale, ò grillan da d'oro, ne il cintolo d'oro, ma in quel cambio le ſia per-meſſo il cintolo, & la grillanda d'argento, puro.

Delli donamenti ouero fornimenti:

NON si possa dare donamento se non à ragione di sedici fiorini per cento à lire quattro, & soldi cinque per fiorino, hauendosi cõsideratione alla dote promessa, nõ potendo detto donamento passare la somma al più, & il valore di fiorini trecento, anchora che la dote promessa fosse in qual si voglia maggior somma, & quãtita intendendosi per questo tanto il dante, quanto il recipiente;

Del'Ornamento del Battesimo.

IL 'mantellino del Battesimo nõ si posſi vsare di velluto, ne con guarnitione di drappo alcuno, & li sciugatoi, & altri fornimẽti per il battesimo nõ posſino hauere riccamo ne altro ornamento d'oro, ò dargento.

Della donna contadina.

LA donna contadina che habita nelle Cortine, ò capitanato d'Arezzo in qualunche modo, oltra la prohibition generale nõ possa portar drappo, ne seta di sorte alcuna Posſa nondimeno portare in capo reti, & scuffie di seta, nastro di seta, cintolo di seta, & al collo vn vezzo di valuta al più di scudi tre, & vn cintolo à suo beneplacito di altrettãta valuta, & dua anell a d'Oro, che non eccedano il valore di scudi tre in tutto; Et vna Corona di Paternostri, che non pasſi la valuta d'uno scudo; Et per guarnitione del busto d'una Veste, ò sottana, & delle maniche possa vsare velluto, raso, damasco, & altro drappo nõ prohibito, & vn capello di Ormisino, ò di paglia, di valuta al piu di vno scudo, prohibẽdo, che non posſi vsare oro in modo alcuno, saluo che in anella come di sopra.

Delli huomini.

QValunche Aretino ancorche nobile Cittadino s'intenda essere, & sia cópreso, & sottoposto in tutto alla generale prohibitione, consaluo, & eccetto, ch'egli possa portare vno Anello con quella gioia che più gli piacerà, non passando la valuta in tutto di scudi dieci d'oro. Li cosciali delle calze non si posino fare di velluto, ma d'ogn'altro drappo non prohibito, & sia permesso mettere al piu braccia trè di drappo per qualunche paio, & dell'hermisino, ò taffettà all'auenante; Possa nondimeno tagliarlo, ò non tagliarlo à suo beneplacito; & detti cosciali, ò braconi siano senza riccamo vergolato, profilo, ò stampo di qual si voglia sorte, & senza guarnitione, fornimento saluo che d'una semplice impuntura di seta; Et per la fodera di detti braconi, ò côsciali nõ possa mettere altrodrappo ne piu che braccia dua d'hermesino ò taffettà, & nelli cosciali, ò braconi di panno, saia, ò rascia si metta à raguaglio, & all'auenante del drappo; Et posino esser forniti di velluto, di drappo non prohibito, non passando vn braccio, & di hermesino ò taffettà all'auenante. Et li braconi di cuoio siano di grandezza come li altri all'auenante, & con altanta fodera d'hermesino ò taffetta, & con impunture di seta. Non si possa fare giubbone di velluto, ma di altro drappo non prohibito, & in quello nõ si posi mettere piu che braccia quatro & mezo, ne si posi foderare d'alcun' altro drappo senza fornimento alcuno, ma con vna semplice impuntura di seta da tagliarsi o non tagliarsi à beneplacito di ciascuno;

Sia prohibito nel saio, casaccha, o buriccho di velluto, mettere alcuna banda, ne etiamdio del medesimo velluto, ne altra guarnitione, che vna impuntura di setà, Et volendo aggiungasi vn fornimento puro di vernice, o di frangia di seta del medesimo colore; Et il saio, casacca, o buriccho di damasco, raso, o altro drappo si possa bandare con braccia dua di velluto, o altro drappo non prohibito, & con la vernice frangia, o cordellina dalle latora, & nel mezzo, & sia lecito tagliar le dette bande; Non si possa portar Saio, casaccha,

R I F O R M A

Sopra il vestire,habiti,& ornamenti delle Donne,&
Uomini della Città di Arezzo,& altre cose superflue

Fatta l'anno MDLXIII.

(Said to be a Reprint made in 1750)

RIFORMA

Sopra il vestire, habiti, & ornamenti delle Donne, & Uomini della Città di Arezzo, & altre cose superflue

Fatta l'anno MDLXIII.

TRa l'altre cose, che ricerca la vita civile, & il buon reggimento di qualsivoglia Città, o Comunità è molto conveniente, & necessaria la modestia, la quale tempera le attioni umane, & mette regola, & misura alle cose tanto pubbliche, & universali, quanto domestiche, & private; Onde avendo questa Città già molti anni, o per la qualità dei tempi, o per il mal' esempio dell' altre nationi col' vestir suntuosamente, & con altre spese vane, e soperflue trapassato il segno contro ogni dovere, & ragione; Et crescendo continovamente questa licentia, & abuso con grandissimo danno delle Famiglie, corruttela del viver politico, & offesa della Divina Maestà, il General Consiglio della suddetta Città mediante li prefati spettabili Deputati, per ovviare a tanto disordine, servato le cose da servarsi si è deliberato, statuito, reformato, & ordinato quanto appresso, cioè,

Proibitione generale.

1. Sia proibito a qualunque persona della Città d' Arezzo, Cortine, & Capitanato così donna, come huomo di qualsivoglia stato, grado, o conditione si sia portare per suo vestire, o per ornamento di sua persona, così in Casa, come fuori, & tanto nella Città, quanto nelle Cortine, & suo Capitanato, perle, goie di qualsivoglia sorte, oro, argento sodo, tirato, filato, o smaltato, tessuto, o lavorato, stietto, o mistiato con seta, cristallo orientale, velluto alto, & basso, velluto con opera, o con riccio, pelle di Zibellini, Lupi cervieri, Gatti di Spagna, Hermellini, Latitii, riccamo di ogni sorte, & ogni

 guar-

1563. guarnitione, & fornimento stampato, tessuto, vergolato sopra qualunque veste tanto di seta, quanto di lana, o d'altra spetie, nè portar muschii, profumi, & ambra, le quali cose sopranominate non si possino per alcuno usare, ma sieno indifferentemente vietate, come si è detto, con quel più che particolarmente si proibirà, & con quelle limitationi, eccettioni, & dichiarationi, che di sotto a suo luogo si diranno, & specificheranno.

Della Donna maritata.

2. A qualunque Donna Aretina nobile, che sia maritata si permette portare fino a doi anella d'oro di valuta in tutto di scudi trenta di moneta, & non più, con quelle gioie, che più li piaceranno, purchè siano vere, & non false; Et le anella si possino smaltare, & portare al collo una collana d'oro di valuta, cioè di peso di scudi trenta d'oro, & non più; Et oltre a tal catena un vezzo di bottoni d'oro, o carcame, o altra catenuzza di valuta al più di scudi otto d'oro, & in testa un frontale, o grillanda d'oro di peso al più di scudi dieci d'oro solamente, & due maniglie di coralli, ovvero granati; Per cintura un cintolo d'oro di peso di scudi 40. d'oro & non più, dichiarando, che li predetti ornamenti non si possino far di rame, o di argento dorato, ma di oro schietto; Siale anco permesso portare un paro di Paternostri di quel che più le piacerà, purchè la valuta insieme con la mappa non ecceda la somma, & valore di scudi otto di moneta, & un par di guanti moscati, o profumati di valuta al più di scudo uno d'oro, & volendo usar veste per disopra di seta, & drappo non proibito possa mettere fin in braccia venticinque, & in una sottana, & veste per di sotto fino in braccia venti di raso, damasco, velluto, & altro drappo non proibito, & del taffettà, & hermesino, così per la veste di sopra, come per la disotto, possa mettere all'avvenante; Et dette vesti bandate, & finite con una banda, o più, o orli, o bastoni del medesimo drappo, o altro non proibito; Et a dette bande, & finimento aggiugnere a suo beneplacito vernice, cordellina, frangia, o vergola, purchè sia di seta schietta, & tal frangia, o cordellina accompagni la banda delle latora, & una nel mezzo, & in esse bande, & finimento per la veste per di sopra non si possa mettere in tutto più che braccia tre di drappo non proibito, & in quella disotto braccia dua; & facendola d'hermesino, o taffettà se ne metti all'avenante, & il medesimo fornimento, & guarnitioni di drappo non proibito, o di panno, saia, o rascia a proportione si possa mettere nelle veste di panno, saia, o rascia; Et le vesti così di panno, come di drappo non si possino trinciare, nè tagliare se non nelle maniche, & nelle bande, orli

orli, o finimento sopraſcritto, con queſto aggiunto, che volendo uſare altro finimento poſſa, non paſſando al più ſcudi quattro di moneta per la guarnitione di ciaſcuna veſte per di ſopra, comprendendoviſi turche, & zimarre; & ſcudi tre di moneta per la ſottana, & veſte per diſotto, tra la guarnitione, & la fattura.

3. Inoltre ſiale permeſſo portare un cappello di velluto, o d'altro drappo non proibito, & di paglia a ſuo beneplacito, purchè la valuta di ciaſcuno di eſſi cappelli non avanzi la ſomma di ſcudi tre di moneta, & ſiano ſenza piuma, ſpennacchio, & medaglia di ſorte alcuna.

4. Non ſia lecito a donne portar berretta, o bonetto di velluto, nè di altro drappo, poſſino portare ſcarpe, & pianelle di velluto puro, o d'altro drappo non proibito, ma non poſſino portare calze di ſeta, poſſino nondimeno portar reti, & ſchuffie teſſute, o lavorate con oncie due d'oro, o d'ariento filato al più per ciaſcuna rete, & ſcuffia, & fazzoletto di accia, o di fiore, che ſia di valuta al più di ſcudi tre d'oro in oro, & ſciugatoio d'accia o di fiore di valuta al più di ſcudi ſei d'oro in oro, & una gorgiera, over colletto, che non paſſino l'uno la ſomma, & valuta di ſcudi ſei d'oro, quali poſſino eſſere di renſa, cortina, biſſo, o bambagino lavorato d'oro, o d'argento filato o tirato. Similmente ſe li concede un paro di maniche del medeſimo lavorate come di ſopra, purchè non paſſino il valore di ſcudi dua d'oro in oro; ancora poſſino portare grembiule di qualſivoglia ſorte, non paſſando però la ſomma di valuta inſieme con la fattura di ſcudi quattro d'oro, & li veli con oro, o argento vero, o falſo reſtino proibiti inſieme con le altre coſe tutte compreſe nel capitolo della proibitione generale.

5. Dichiarando, che la donna, che ſarà nata di Padre di Caſa di Gonfaloniere, ancorchè ſia maritata in Caſa, che non abbia acquiſtato tal grado di Gonfaloniere, & ſimilmente la donna, che non ſarà nata di caſa di Gonfaloniere, maritata nientedimanco a chi ſia nato di caſa, che abbia acquiſtato il ſopradetto grado s'intenda eſſere, & ſia compreſa, & abilitata a tutte le conceſſioni del preſente capitolo.

6. Et quanto alla Donna non nata, nè maritata in caſa di Gonfaloniere, ma in altra Caſa di Cittadino veduto, & reſeduto nelli Uffitii del Comune, & Città d'Arezzo, ſe li permette portare, & uſare le medeſime coſe, & nel medeſimo modo, & forma, che di ſopra alla donna nata, o maritata in caſa di Gonfaloniere ſi è conceſſo, ſalvo nondimeno, & accettuato, ch'ella non poſſa portare in teſta frontale, o grillanda d'oro, nè il cintolo d'oro, ma in quel cambio le ſia permeſſo il cintolo, & la grillanda d'argento puro.

Delli donamenti , ovver fornimenti.

7. Non si possa dare donamento se non a ragione di sedici fiorini per cento a lire quattro, & soldi cinque per fiorino, avendosi consideratione alla dote promessa, non potendo detto donamento passare la somma al più, & il valore di fiorini 300., ancora che la dote promessa fosse in qualsivoglia maggior somma, & quantità, intendendosi per questo tanto il dante, quanto il recipiente.

Dell' Ornamento del Battesimo.

8. Il mantellino del Battesimo non si possa usare di velluto, nè con guarnitione di drappo alcuno, & li sciugatoi, & altri fornimenti per il Battesimo non possino avere riccamo, nè altro ornamento d'oro, o di argento.

Della Donna Contadina.

9. La donna contadina, che abita nelle Cortine, o Capitanato di Arezzo in qualunque modo, oltra la proibition general non possa portar drappo, nè seta di sorte alcuna. Possa nondimeno portare in capo reti, & scuffie di seta, nastro di seta, cintolo di seta, & al collo un vezzo di valuta al più di scudi tre, & un cintolo a suo beneplacito di altrettanta valuta, & dua anella d' oro, che non eccedano il valore di scudi tre in tutto; Et una corona di Paternostri, che non passi la valuta d' uno scudo; Et per guarnitione del busto d' una veste, o sottana, & delle maniche possa usare velluto, raso, damasco, ed altro drappo non proibito, & un cappello di Ormisino, o di paglia, di valuta al più di uno scudo, proibendo, che non possi usare oro in modo alcuno, salvo che in anella come di sopra.

Delli Uomini.

10. Qualunque Aretino ancorchè Nobile Cittadino s' intenda essere, & sia compreso, & sottoposto in tutto alla generale proibitione, con salvo, & eccetto, ch'egli possa portare uno Anello con quella gioia, che più gli piacerà, non passando la valuta in tutto di scudi dieci d' oro. Li cosciali delle calze non si possino fare di velluto, ma di ogni altro drappo non proibito, & sia permesso mettere al più braccia tre di drappo per qualunque paio, & dell' hermisino, & taffettà all' avvenante; Possa nondimeno tagliarlo, o non tagliarlo a suo beneplacito; & detti cosciali, o bracconi siano senza riccamo, vergolato, profilo, o stampo di qualsivoglia sorte, & senza guarnitione, fornimento, salvo che d' una semplice impuntura di seta; Et per la fodera di detti braconi, o cosciali non possa mettere altro drappo, nè più che braccia dua d' ermesino, o taffettà

III. fettà, & nelli cosciali, o braconi di panno, saia, o rascia si metta a raguaglio, & all' avenante del drappo; Et possino esser forniti di velluto, di drappo non proibito, non passando un braccio, & di ermesino o taffettà all' avenante. Et li braconi di cuoio siano di grandezza come li altri all' avvenante, & con altanta fodera di ermesino o taffettà, & con impunture di seta. Non si possa fare giubbone di velluto, ma di altro drappo non proibito, & in quello non si possi mettere più che braccia quattro & mezzo, nè si possi foderare di alcun' altro drappo senza fornimento alcuno, ma con una semplice impuntura di seta da tagliarsi, o non tagliarsi a beneplacito di ciascuno;

11. Sia proibito nel saio, casaccha, o buriccho di velluto, mettere alcuna banda, nè etiamdio del medesimo velluto, nè altra guarnitione, che una impuntura di seta; Et volendo aggiungasi un fornimento puro di vernice, o di frangia di seta del medesimo colore; Et il saio, casaccha, o buriccho di damasco, raso, o altro drappo si possa bandare con braccia dua di velluto, o altro drappo non proibito, & con la vernice, frangia, o cordellina dalle latora, & nel mezzo, & sia lecito tagliare le dette bande; Non si possa portar saio, casaccha, o buriccho, che sia foderato di drappo, ancorchè fosse hermesino, ma solamente abbia le mostre onorevoli. Non si possa portar cappa, tabarro, o cappotto di drappo alcuno per cavalcare, ma di panno, saia, rascia, cosa simile, & in ciascuna non si possa mettere, nè usare per guarnitione, mostra, o finimento più che braccia tre di drappo non proibito in tutto senza riccamo, o stampa come di sopra; Et mettendosi hermisino, o taffettà s' intenda concesso a proportione, & volendo fare altra guarnitione, purchè non sia di cosa proibita, le sia permessa, non passando la valuta di scudi cinque d' oro tra fattura, & robba.

12. Sia permesso ancora mettere per affibbiatura del tabarro, o cappotto fino a tre bottoni, o gangheri di argento in quel modo li piacerà. Non si possa già portare nel cappello, nè in la berretta piuma, spennacchio, o medaglia, nè cosa di musco, profumo, o ambra, salvo che un paro di guanti, o altra cosa muscata di valuta al più di uno scudo.

Del putto, ovvero fanciullo di minor' età di dodici anni.

13. Il putto ovvero fanciullo, che non arà finito di sua età l' anno XII. quantunque Cittadino, o di padre nobile, oltra la proibitione generale non possa portare per suo vestire, o ornamento di sua persona alcuna sorte di drappo, eccetto, & riservato l' ermesino, & taffet-

fettà; & nelli saii, & sue vesti, tanto di detti drappi, quanto ancora di panno, saia, o rascia possi usare per fornimento, bande, & guarnitioni, velluto, & drappo non proibito all'avvenante come li huomini di maggiore età; Possa nondimeno per la beretta, bonetto, o cappello, eccetto che velluto, usare raso, & ogni altra sorte di drappo non proibito.

Del Contadino.

14. Il Contadino, che abita nelle Cortine, & Capitanato di Arezzo, oltra la proibitione generale, non possi usare in alcun modo drappo di qualsivoglia sorte, eccetto che in guarnitioni, purchè non sia proibito drappo, fino alla somma di braccia uno, & mezzo per cappa, o tabarro, & fino alla somma di braccia dua di taffettà per par di calze, o braconi.

Delle Meretrici.

15. Le Meretrici, & femmine di partito, che abiteranno la Città di Arezzo, non possino portar Veste alcuna di seta, o drappo, ma possino solo usar seta, o drappo non proibito per guarnitione. Non possino similmente portar'oro eccetto uno anello con gioia di valuta di scudi dua di oro, & non più; Et in capo non possino portar fazzoletto, nè sciugatoio d'accia, ma un bonetto, ovver berretta con piuma a lor volontà.

Delle Nozze, Cortei, & Conviti.

16. Nelle Nozze, & Cortei non si possino dare, nè debbino se non doi sorte di confettioni, & Pinocchiati al più di oncie sei l'uno. Et li anelli, che donar si sogliano alle spose si possino solamente donare dalle infrascritte persone cioè: Da qualunque della Consorterìa, & sangue del marito, da fratelli uterini, zii, nepoti, cugini, consubrini da canto di donne, & cognati, proibibendo ad ogn'altra persona, che non possi nè debba donare come di sopra anello alcuno.

17. In qualunque convito, o pasto non si possi, nè debba dare più, che oncie tre di marzapane per persona, & confetti come si è detto; Pavoni, Polli indiani, & Fagiani siano in tutto proibiti, nè si possa fare, nè usare pasticcio di sorte alcuna. Ne si possino in un convito mettere in tavola, nè dare più che sei sorte di carne, eccettuati li antepasti, dichiarando che dandosi Capponi, o Galline, Paperi, o germani interi, non si possino dare uno per persona, ma si bene fra doi persone.

Delli Mortorj.

18. Nelli mortorii non si possino dare tovagliole a più persone, che all'infrascritte; a moglie, figliuole, e nore; Nè si possino dare

re

re di più valuta che di lire 14. l'una.

Eccettuati, & non compresi.

19. Dalla Riforma, & presente Ordinatione non s' intendino compresi, ma al tutto essenti, & eccettuati qualunque Forestiere, che non sia della Città di Arezzo, & similmente sua Donna, & Famiglia, Marchesi, Conti, & Signori titolati, insieme con le loro mogli, & figliuoli. Ma le figliuole loro, che saranno maritate cittadine Aretine, quantunque nobili, siano comprese respettivamente come le altre donne Aretine. Cortigiani, & Gentiluomini, che sono stipendiati da Sua Eccellentia Illustrissima, & da suoi Illustrissimi Figliuoli, se saranno Aretini siano eccettuati solamente per le persone loro, li forestieri in tutto come di sopra Cavalieri Sprond'oro, di Malta, di Santo Stefano, & di qualunque altr' Ordine, & Religione. Et similmente li Dottori si eccettuano per le persone loro proprie.

Delle pene alli Trasgressori.

20. Chi contrafarà alle cose soprascritte sia di qualsivoglia stato, grado, o condizione, & abiti la Città di Arezzo incorra la pena esso fatto di scudi dieci d'oro in oro per ogni volta, & per ogni trasgressione quanto al vestire, & ornamenti. Quanto alli donamenti, o fornimenti scudi cinquanta d'oro in oro; Quanto alle Nozze, Conviti, Cortei, & pasti scudi venticinque d'oro in oro per qualunque volta. Ma se abiterà nelle Cortine, o Capitanato per ogni trasgressione incorra la pena di scudi quattro. Delle quali pene la terza parte sia applicata al Sig. Commissario, il quale s' intenda essere, & sia delle cose contenute nella presente Riforma, connesse, e dependenti, cognitore, & decisore facendone però l' esecutione; la terza alle Comunità d' Arezzo, l' altra terza all' Accusatore, o Notificatore palese, o segreto. Reservato, & detratto prima il Quinto spettante, & appartenente a Sua Eccellentia Illustrissima. Et il padre sia tenuto per la figliuola, che non ne sia ita a marito, & per i figliuoli, & il marito per la moglie.

21. Sarti, Calzaioli, Ricamatori, Orefici, & altri Manifattori incorrino la medesima pena come di sopra, ogni volta che con il loro lavoro, & manifattura contrafaranno, non intendendo proibirsi ai detti artefici il lavorare, o fabbricare cosa alcuna, quantunque di sopra proibita per mandare fuora, o per uso di quelli che sono eccettuati, & non compresi, pigliando di ciò fede di mano di chi farà lor fare cose proibite, & riservandola per loro giustificazione; Et se detti Arte-

1563. tefici in caso, che trasgrediranno, non pagaranno infra dieci giorni allora prossimi, la sopraddetta pena, caschino, & cascati essere s' intendino nel doppio, & questo per qualunque volta.

Del tempo che ha a incominciarsi a osservare.

22. La presente Reforma s' intenda doversi mettere in uso, & in osservanza quanto alle perle, gioie, vesti, & ornamenti da farsi di nuovo, cortei, conviti, & nozze subito che sarà bandita, & pubblicata. Quanto all' altre cose se li fá tempo mesi sei dal dì che la sarà bandita, & pubblicata.

Franciscus Florius cohad. in Cancellaria Aretina Notarius rogatus de mandato ss.

S T A T U T I

Et Ordini della Magnifica Città di Pistoia sopra

il Vestire delle Donne

Pubblicati il di diciotto Settembre

M D L V III.

(Said to be a reprint made in 1750)

STATUTI

Et ordini della Magnifica Città di Pistoia sopra il vestire delle Donne

Pubblicati il dì diciotto Settembre MDLVIII.

AL Nome di Dio Amen. Considerando, che la Città nostra per molti, & varj accidenti, & diverse occasioni si vede l'un di più che l'altro andare mancando di sostanze, & di facoltà, & che una delle principali cause è le superflue spese, & strabocchevoli senza consideratione, & distintione, quali si fanno nell'ambitioso, & superbo vestire, & ornare delle Donne, onde avviene, che assai giovani recusano ammogliarsi se già eccesiva dote, & donera non si danno a tale, che bene spesso le dote superano la sostanza, & patrimonio de mariti, & li Padri, o fratelli delle fanciulle ne diventano poveri, & nudi, & ponendo onesta regola al vestire, secondo el grado di ciascuno, sarà di opportuno rimedio a tali disordini, & le dote si andranno moderando, o almanco si perseveranno maggiormente.

Imperò el Molto, & Eccellente Messer Guglielmo di Giuliano Bracciolini, al presente Magnifico Gonfaloniere della nostra Città, & li Spettabili, & Prudenti

Raffaello di Lorenzo Conversini.

Giovanni di Filippo Panciatichi.

Girolamo di Vincentio Politi, &

Francesco di Iacopo Villani Cittadini eletti dal generale Consiglio del Popolo, per mano di me Cancellieri infrascritto, sopra el capitolare quanto intorno acciò paresse utile, per virtù della loro commissione feceno, ordinorono, & statuirono quanto di sotto si dirà, e prima,

1. In prima, che alle Donne della Città di Pistoia, o in quella in qualunque modo familiarmente abitanti di consorterìa, o parentado, nel qual sino ad oggi sono sta-

 ti,

1558 ti, o faranno per l'avvenire graduati per tratta, o eletione, non sia lecito poter portare in essa Città, Contado, o Distretto di Pistoia per ornamento della sua persona alcuna sorte di perle, eccetto legate in anella in dito, & un vezzo come di sotto si dice. Nè possino in modo alcuno portare in capo berrette, etiam di velluto, ma si bene un cappello di velluto, o d'altro drappo senza cordoni, o trine d'argento, o d'oro, & senza spennacchi, o punte d'oro o altri simili ornamenti, ma semplice, & puro, nè guanti ricamati d'oro, o d'argento, nè scuffie d'oro, di maggior valuta di scudi tre, nè ghirlande, calcami, o altro ornamento d'oro simile di più valsuta di scudi sei, su li quali non possino essere Perle, o Pietre pretiose buone, o false, nè Medaglie, nè Carmeri di alcuna sorte, & all'orecchie non possino portare pendenti, o abbrigliamenti, nè gioie buone, o false, nè oro, nè d'argento sodo. Non possino ancora portare di alcuna sorte Catene per da Collo da cignere, o per altro uso, che sieno false, ma sibbene possino, & a loro sia lecito, & ciascuna di esse possa portare a collo una Catena d'oro senza smalti, o altre gioie, ma pur di peso di scudi venticinque, o un vezzo di perle di tal pregio a dichiaratione delli Operai di S. Iacopo, & portando vezzo non porti catena, o un vezzo di scudi otto al più di altra cosa senza catena, o un vezzo di bottoni d'argento puro, & non dorato, o d'ambre, o di corniuole, o ambre nere tocco d'oro di tal pregio, & una catena di argento puro, & non dorata sino d'oncie otto per cignersi, o ver un cinto d'ambre tocco con oro al più di scudi quattro. Nè possino portare lavori, o ricami d'oro, o d'argento, nè di seta di alcuna sorte, o ragione in alcun di qualsivoglia vestimento, nè calze di seta fatte ad ago, o altrimenti, nè ricamate in tutto, o parte, nè pianelle, nè scarpe, & simili di velluto, o di drappo di alcuna sorte. Non possino portare a collo gorgiere, o colletti, nè maniche da mano, nè camice in alcun modo, che sieno lavorate d'oro, o d'argento puro, o mistiato, o falso, & non possino portar oro tirato, battuto in modo alcuno, nè grembiuli forniti, o lavorati d'altro che di seta, o refe, & similmente possino essere lavorati e colletti, gorgiere, maniche, o camice. Non possino portare, ne loro vestimenti, o per fodera, o per ornamento per le persone loro gatti di Spagna, Zibellini, Lupi cervieri, Martore, o altre simili pelli di valsuta, ma possino portare una Martora a collo senza ornamento d'oro, gioie, o perle, & attaccarla a catena d'argento puro di oncie una e mezzo al più.

2. Non possino dette Donne portare di sorte alcuna veste, Turche, Zimarre, o Tabarri di panno Luchesino, o di Grana, & quelle

IV.

IV. 1558.

quelle, che fino ad oggi riavessino, & le volessino usare lo possino fare, & sienogli computate per una delle veste, quali per li presenti Capitoli come di sotto si concedono loro.

3. Non possino avere per loro uso, & usare in un medesimo tempo più che due veste per di sopra di drappo di qualunque sorte, delle quali una sola possa essere di velluto, & inoltre una turca, & una sottana di drappo, ma non già di velluto in modo alcuno, nelle quali veste per di sopra possa essere per fornimento di ciascuna al più braccia dua & mezzo di drappo, & nelle sottane, & turche braccia dua, li quali fornimenti non possino essere in modo alcuno sfondati, amaccati, stampati, o ricamati, ma sibbene possino essere tagliati a retta linea, & senza opera artificiosa. Possino bene portare le veste con detti fornimenti proibiti, quali sono in essere, ma non d' oro, o d' argento.

4. Item ordinorono, che alle Donne i Mariti delle quali hanno avuto, o aranno loro, o loro consorti, uffitii per tratta della Comunità di Pistoia, eccettuati li offitii dei garzoni, fattori, o appuntatori, & simili, & nella conforterìa di esse Donne, o loro mariti non hanno avuti, o non aranno graduati come di sopra, non sia lecito in modo alcuno usare, o portare le cose di sopra all' altre Donne proibite & vetate, nè possino portare Catena al collo d' oro di maggior peso di scudi 10. nè Ghirlande, o Calcami di più che scudi tre, nè alcuna Catena d' oro o d' argento buono, o falso, nè possino portare a Collo Martore, nè altra pelle per tal uso, nè possino usare, & portare più, che dua veste di drappo, & seta cioè una per di sopra, & una per sottana, o Turca, proibendole che sieno di velluto a ogni persona, ma sibbene d' ogni altro drappo. Alle quali veste possino mettere fornimento di velluto, o di drappo di braccia dua al più, non stampato, amaccato, sfondato, o altrimenti intagliato, che come delle altre è detto, salvo che le esistenti in essere, possino avergli come di sopra è detto, nè possino portar Cappelli di velluto, ma sibbene d' altro drappo più, & senza e soprascritti proibiti fornimenti, & possino portare le maniche di velluto.

5. Item ordinorono, che le donne di quelli, quali non hanno avuto, nè aranno offitii della Comunità, come è detto, non possino usare, & portare per ornamento delle persone loro in modo alcuno le cose proibite alle donne, delle quali di sopra si è detto, nè alcuna veste, sottana, o turca di drappo, o seta di qualunque sorte, ma sibbene di Mocaiardo, Ciambellotto, Sciamiti, Catarzi & simili, le quali possino fornire con braccia dua di drappo di ogni sorte non stampato, smaltato, amaccato, o proibito all' altre salvo li fornimenti esistenti, quali possino portare come

1558. nell' altre, nè possino portare Catena al collo di più che scudi cinque.

6. Item ordinorono, che le Donne, alle quali è concesso portare quanto di sopra, in caso che e loro mariti personalmente esercitassino l' arti infrascritte, ò alcuna di esse, durante tale esercitio non possino in modo alcuno portare, & usare veste di alcuna sorte drappi, o seta, non proibendo però Mocaiardi, Ciambellotti, Catarzi, & Sciamiti, & simili, quali dichiariamo non si comprendere sotto nome di drappo, ma le maniche di drappo alle loro veste el soprascritto fornimento. Ne possino portare a collo oro, o argento, ne in testa altro che ghirlanda di argento, o oro tirato, o d' altro al più di mezzo scudo, & a collo una catena di puro argento di oncie dua, & un cappello di taffettà, & un cinto d' ermisino; & l' arti soprascritte sono queste, Beccari, Fabri, Calzolari, Maliscalchi, Pizzicagnoli, Garigai, Fornai, Muratori, Osti, Mugnai, Ortolani, Tessitori, Barbieri, & Bastai.

7. Item ordinorono, che le fanciulle minori d' anni sette di qualunque grado, & conditione non possino portare vestimenti alcuno, ne turche di alcuna sorte drappo, & seta. Ne collane d'oro, o d' argento, nè altri abbrigliamenti di ricami d' oro, o d' argento, perle, pietre pretiose, medaglie, ne berrette, ma si bene un vezzo di corallo, o di bottoni d' argento puro, & simili al più di scudi quattro, e drentovi crocetta, o altro pendente, & in capo una ghirlanda di scudi uno, & possino fornirsi le loro gammure, & turche con braccia uno di drappo.

IV.

8. Item ordinorono, che le Contadine non possino portare Cintole di velluto fornito d' oro, o d' argento, nè veste di drappo di sorte alcuna, nè di Luchesino, o Morello di grana, nè reti, o anella d' oro, nè grembiuli di drappo, o Taffettà di sorte alcuna, nè colletti o gorgiere lavorati d' oro, argento, o di seta in alcun modo, nè cosa alcuna delle proibite alle altre donne di sopra; possino ben fornire le loro Gammure con braccia dua di drappo l' una, & un paio di maniche di drappo, & una ghirlanda di mezzo scudo.

9. Le Meretrici pubbliche, o Cantoniere, o in altro modo, non possino portare in modo alcuno veste di drappo di qualsivoglia sorte, ma sibbene Maniche di ciascuno drappo, nè catena d' oro di più che scudi otto, & possino fornire le loro veste con braccia dua d' ogni drappo senza amaccarlo, o sfondarlo, & possino mettervi dei fornimenti usi fino ad oggi, etiam che fussino amaccati, sfondati, ricamati, o stampati. Possino etiam portare Berrette d' ogni qualità, & di drappo, ma non già Cappelli di velluto, nè simili a cappelli, acciò

sieno

IV. fieno difimili dalle Donne Honefte, ma fibbene Cappelli d'altro drappo, o forte, & in quelle, & quelli poffino avere, & portare Spennacchi, Medaglie, Cordoni, & ogni altra cofa, & gioie, & pendenti alli orecchi, & pianelle, & fcarpe d'ogni drappo, & Carnieri, & Scarfellini, come a loro piace, & in capo una rete, o fcuffia al più di fcudi tre, & una ghirlanda di uno fcudo, & Gorgiere, Colletti, Camicie, & maniche line lavorate come a loro piaceffe, eccetto che con oro, o argento, & vezzi, e altre cofe non proibite alle fopraferitte non contrarie alle fopra difpofte per loro ufo, & debbino portare andando per la Città, & in Chiefa un Velo giallo in capo.

10. Item per efecutione de prefenti Capitoli ordinorono, che quanto prima parrà a Magnifici Signori Priori refidenti in quel tempo dopo la final approbatione di effi per il Configlio generale della Città di Piftoia a fuo fecco partito, fi elegghino dua de fua Cittadini almeno di anni quaranta, e quali debbino tenere conto diligente, & per alfabeto in fu un libro per loro da ordinarfi di tutte le vefte, & panni, & lor' padroni, quali fuffino prohibiti da' prefenti capitoli, & ad inftantia, & volontà de' padroni di effi habbino a marchiarle con el marchio, & fegno da ordinarfi loro per li Magnifici Signori Priori, & loro partito per rogo del loro Notaio nel modo, & infra el tempo che di fotto fi dirà, & per loro fatica poffino pigliar, & confeguire foldi due per ogni capo di vefte, & panno da padroni di quelle: E quali Cittadini in loro abfentia poffino foftituire un altro al configlio, & approvagione di effi Magnifici Signori Priori, & in cafo di morte quanto prima per il Configlio fi elegga lo fcambio, & duri la commiffione loro cinque anni.

1558.

11. Item ordinorono, che infra un mefe dopo la finita pubblicazione di effi Capitoli da farfi come difotto fi dirà, ciafcuna perfona delle fopraferitte, quale haveffe vefte, o panni a lei prohibiti tenere, ufare, & portare, fia tenuta, & debba fotto l'infrafcritta pena darne notizia alli deputati Cittadini, come difopra, & farne pigliare, & fcrivere nota al libro loro fopraferitto: & debba eleggere quelle vefte, quali li fono conceffe poter portare per le fue donne, & farle marchiare col fegno fopraferitto, & quelle così marchiate poffa ufare, & portare un anno almeno, & paffato l'anno poffa perfeverare in ufarle, & portarle, o veramente farle fmarchiare alli fopraferitti da deputarfi, & pigliarne in luogo di quelle delle altre, & farle marchiare, & ufarle a fuo piacimento, & vendendone infra l'anno, o altrimenti fattone pigliare nota alli fopraferitti poffa fimilmente in luogo loro affumere, & ufare dell'altre fattole fegnare, come è detto, di modo che l'effetto

fia

1558. sia ch' in un medesimo tempo non si possa aver, ne usare più numero di veste, & panni che disopra si è ordinato.

12. Item ordinorono, che alcuno sarto, sarta, calzaiuolo, o calzolaio, o altro simile lavoratore non possa in modo alcuno fare, tagliare, cucire, & ornare alcuna donna delle soprascritte veste, panni, pianelle, & scarpe, o altra cosa proibita loro nelli presenti Capitoli, o che stampassero, ricamassero, sfondassero, o amaccasseno fornimenti, o in altro modo ornassero, & fornissero vestimenti, che come di sopra è concesso, sotto la medesima pena, & pene delle quali di sotto si dirà, & sia tenuto il maestro per il garzone, o fattore.

13. Item acciò che si metta ad effetto quanto di sopra si è ordinato, & se non per amore, & utile proprio, & pubblico le persone lo osservino, faccino almeno per timore della pena; Imperò qualunque persona, quale non osserverà quanto di sopra è ordinato ne presenti Capitoli s' intenda essere, e sia caduta ipso fatto per la prima volta, & cosa trasgressa in pena di scudi quattro d' oro larghi, & di poi se la medesima persona non osserva, & trasgredirà, o nella stessa cosa non osserverà, o in altra proibita s' intenda incorsa in pena di scudi otto consimili per ciascuna volta che dipoi non osservasse, & li Contadini nella metà delle soprascritte pene; Alle quali sieno obbligate le persone proprie non osservanti, & in oltre in solido con loro el Padre per la Figliuola, & Fratello per la Sorella carnale, non avendo Padre, & l' Avolo, & Zio per la Nipote, non avendo Padre, o Fratelli, & la Madre per la Figliuola non esistente el Padre, o Fratelli, intendendo quanto a loro custodia, o appresso di se retenessino la trasgressora, & non osservante, el Marito per la Moglie.

IV.

14. Et acciò che s' abbia notitia di quelle, che non osservano, volseno, & ordinorono, che avuta la approbatione dei presenti Capitoli, & dipoi che sarà scritta la lor pubblicatione a spese dell' ornamento del palazzo si mettino tamburi, o cassetta nella Chiesa Catedrale, & in nell' Oratorio dell' Umiltà, nelle quali a ciascuno sia lecito mettere, & denunziare per una polizza qualunque persona, che trasgredisse dicendo el nome di chi non osserva, & in che cosa, & quando, e dove, o come, & qualunque mese detti tamburi si debbino portare in palazzo de' Magnifici Signori Priori, & alla presenza del Signore Gonfalonieri, & delli Operai di San Iacopo, & del Signor Commissario, & maggior parte di loro aprirli per il Cancellieri del Comune, & trovatone alcuna denuntia, essi Signori Gonfalonieri, Operai, & Commissario l' abbino a considerare, & essendo di poco momento ammonire el trasgressore, esortandolo amorevolmente, che per lavvenire osservi, di poi se trasgre-

sgrediſſe lo debbino chiarire caduto nelle ſopraſcritte pene, & quelle, che troveranno d' importanza, & avere errato per libera volontà, poſſino, & debbino per loro legittimo partito chiarire eſſere incorſi in dette pene, & el Cancellieri ſia tenuto per un Tavolaccino alli della Città, & per un Meſſo alli del Contado fare notificare tale dichiarazione, & quelli che in fra quindici dì poi futuri non pagheranno tali, pene ſendo abili alli offizii, ſi intendino eſſere per quelle a ſpecchio, & ſottopoſti allo ſtraccio delli Offizii come debitori del Comune, & li altri ſi dieno alla corte a gravare: Poſſino etiam li abili alli Offizii poi che saranno ſtati a ſpecchio per ſei meſi, & non pagando eſſere dati alla corte a gravare come li non abili, delle quali pene ſe ne aſpetti un quarto al Fiſco di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, un quarto all' accuſatore, un quarto al Signore Commiſſario, che le farà riſcuotere, e un quarto all' ornamento del palazzo.

15. Item ordinorono, che li preſenti Capitoli s' intendi a ſano, buono, puro, & volgare, & comune intelleto, & naſcendo alcuna differentia, o dubietà ſopra la loro intelligentia, o coſa alcuna in eſſi contenuta, ſe ne ſtia, e ſtar ſi debba all' interpetratione, & dichiaratione delli Operai di San Iacopo per il tempo eſiſtenti, & del Signore Gonfalonieri. Nè ſi poſſa da quella appellare, o ricorſo alcuno avere, ma ſubito fatta ſi metta ad eſecuzione.

16. Item per chiara ſcientia di ciaſcuno, & acciocchè non ſe ne poſſa allegare ignorantia, ordinorono, che da poi che li preſenti Capitoli ſaranno ottenuti nel Conſiglio generale, & aranno avuta l' approvagione da Sua Eccellenza Illuſtriſſima, o dalli Signori del Conſiglio & Pratica Secreta ſuoi, per un meſe continuamente quelli debbino ſtar attaccati alla Porta del Palazzo de' Magnifici Signori Priori, & inoltre infra detto tempo ogni Mercoledì, & Sabbato bandirſi ſu la Piazza, e ſu per la ſala pubblica della Città,

17. E quali Capitoli volſeno, che duraſſeno, & abbino validità inſino a che in contrario da chi n' ha autorità non ſi diſpone.

Die 18. *Iunii* 1588.

18. *Et quae quidem Capitula praepoſita, & relata fuerunt per ſupraſcripti Cives ad id electos, & probatis probandis approbata per Generale Conſilium Populi dictae civitatis, & inde comprobata per Dominos Conſilii & Praticae Secretae S. Eccell. Illuſtr. prout per eorum litteras apparet.*

Magnifico Commeſſario.

19. Noi abbiamo approvato la Provviſione, & Capitolatione ottenuta nel Conſiglio di coteſta Città ſopra gli ornamenti delle Donne loro nel modo, & forma, & come ſi contiene in detta Provviſione, ſalve non dimeno le infraſcritte limitationi, cioè che ne iuditii da farſi per quelli Offitii, & Magiſtra-

1558. ſtrati, dei quali in eſſa ſi fa menzione, vi abbia ad intervenire el Commiſſario di coſtì preſente, & per li tempi eſiſtente, e che le pene ſi intendino, e ſieno applicate per un quarto al Fiſco di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, un quarto al detto Commeſſario, un quarto al notificatore, e l'altro quarto all' ornamento del palazzo dei Priori. Però lo farai intendere a detti Priori, acciocchè ſe ne facci la pubblicatione con attenderne la oſſervantia, & con darci avviſo del giorno ſi farà tal pubblicatione. Et occorrendo coſa degna del Magiſtrato noſtro ce ne darai notitia. Bene vale. Di Fiorenza del Palazzo Ducale alli 13. di Settembre MDLVIII.

Il Conſiglio, & Pratica Secreta di Sua Eccellenza Illuſtriſſima.

Al Magnifico Commeſſario di Piſtoia IV.
Maſo de Nerli Cittadino noſtro dilettiſſimo.

Piſtoia.

Die 18. *Septembris* 1558. *coepta fuere publicari in locis conſuetis per Praeconem Communis Piſtorii, & affixa ad valvas Palatii reſidentiae DD. Priorum, & inde per menſem continuum retenta, & ſingulis diebus Sabbatinis, & Mercurii iterato pubblicata.*

Ego Ioan. olim Deſiderii Ioa. de Fortiguerris Civis, & Canc. Civitatis praedictae de praedictis rogatus ſubſcripſi.

S T A T U T I

Et ordinazioni sopra il vestire della Città di Pisa,

& suo Contado.

Del dì 4. Marzo M D L X I I .

(Said to be a reprint made in 1750)

STATUTI

Et ordinazioni sopra il vestire della Città di Pisa, & suo Contado.

Del dì 4. Marzo MDLXII.

LI Magnifici Priori della Città di Pisa, con li loro opportuni Consigli, avuta in prima licentia dallo Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore Duca di Fiorenza, & Siena, considerando l' immoderate, & superflue spese che si fanno nella detta Città, & suo Contado, così circa il vestire, & abbigliamenti, come in diversi atti di nozze, conviti, visite, & altro, che molte persone si sforzano fare più di quello, che risguarda il decoro, stato, conditione, & poter loro, a buona imitatione della Magnifica Città di Fiorenza statuirono di eleggere sei dei loro Cittadini, quali avessino pienissima autorità di far tal moderatione, & correggere le dette superflue spese, & perciò far provvisioni, & capitoli, quali approvati dalla prefata Sua Eccellenza Illustrissima abbino perpetuo vigore, & debbinsi inviolabilmente osservare, elessono per loro legittimo partito li infrascritti, cioè,

M. Gio. Batista di Francesco Pattieri.

M. Hieronimo di M. Gio. Batista Papponi.

Capitano Agostino di Ranieri Rossermini.

M. Agostino di Pietro degli Agostini.

M. Luca di Iacopo del Testa, &

M. Matteo di Giorgio Forcoli Meziconti.

Onde per esequire l' ordine datali, li prefati Deputati ordinarono, & stabilirono l' infrascritti Capitoli, & prima,

1. Proibirono generalmente a qualunque persona di detta Città di Pisa, e suo Contado non potere portare in qualsivoglia luogo, in modo alcuno Perle, Gioie, Oro, Argento di qualsivoglia sorte, e maniera, Cristallo Orientale, Velluto alto & basso, con opere, con riccio, Pelle di Zibellini, Lupi Cervieri, Gatti di Spagna, Ermellini, Lattitii, Martore, ricamo d' ogni sorte, guarnitioni, fornimenti stampati, tessuti, vergolati, frappati, fodere di seta d' ogni sorte, & stracini di veste, salvo che in quei casi dove espressamente alcuna delle sopradette cose si concedessino nell' infrascritti Capitoli.

2. Concessono, che le mogli di quelli, che aranno riseduto, o essi, o loro antecessori risseggano, o risederanno nell' Officio del Priorato della detta Città, purchè per

1562. xxv. anni continui non abbino esercitato arti minori, descritte in fine della presente provvisione, & ogni volta che l'esercitassino s' intendino privi dell' infrascritte prerogative nel presente Capitolo contenute, possin portare in capo un frontale, o vero grillanda d'oro di prezzo di scudi dodici, computatovi fattura al più di scudi tre, & possin portare rete d'oro, o d'argento, che non passi scudi uno in tutto di valuta, un' Cappello come a loro parrà di prezzo di scudi tre al più, un fazzoletto d'accia di lino al più di scudi cinque, & un bracciale al più di scudi dieci, una collana qual non passi di peso scudi quarantacinque, di fattura al più di scudi cinque, un vezzo di qualsivoglia sorte di perle, o altro, che non passi la valuta di scudi dieci, & dua di fattura, insino a tre anella con qualsivoglia gioie dentrovi, purchè tutte tre non passino la valuta di scudi cinquanta, computandoci in tal somma ogni fattura: un cinto di qualsivoglia sorte, che non passi la valuta di scudi sei, dua veste al più di drappo non proibito per soprane di qualsivoglia sorte, & colore, le quali veste siano con una sola basta, & lo stracino di quelle al più sia di mezzo braccio, & dette veste possino fornire di qualsivoglia drappo non proibito di braccia tre al più, cucite con semplice impunture di seta, in fra qual due veste non possa essere salvo che una di velluto, & quella non possa avere balzane, nè fornimento alcuno. Veste di panno, ciambellotto, & mocaiardo di lana a loro beneplacito con i fornimenti, & stracini come di sopra nelle dua di drappo s'è detto; per sottane dua altre veste al più di drappo non proibito di qualsivoglia sorte, e colore, eccetto di velluto, con dua braccia di fornimento per ciascheduna al più di qualsivoglia drappo non proibito, cucito come di sopra, & le sottane di panno, o di altro non proibito si debbin fare, & fornire come delle sottane di drappo s'è detto; possino avere una turca, ovvero zimarra al più di drappo non proibito di qualsivoglia sorte, & colore, eccetto di velluto, & drappo cremisi con fornimento di drappo non proibito a loro eletione di braccia tre al più, cucito come di sopra, & le turche di panno, & d'altro non proibito abbino fornimento di qualsivoglia drappo non proibito di braccia tre al più, & cucito come di sopra; camicie, colletti, maniche, o mostre di camice, & grembiali di lino lavorati, come a loro parrà di non proibito, grembiali di ermisino, o taffettà con bigari, o frange di seta, guanti di valuta di scudi dua al più, corona di qualsivoglia sorte, ancor che proibita che in tutto non passi la valuta di scudi dieci, calze, scarpe, pianelle d'ogni sorte, eccetto che di seta, o di altro di maggior valuta, & senza fornimento alcuno, & le predette cose concedute alle suddette s'intendino permesse alle maritate nate di legittimo matrimonio di quelli, che aranno riseduto, o risederanno come di sopra, an-

IV

ancorchè i loro mariti non avessino tali qualità.

3. Le fanciulle non maritate della qualità, che di sopra s' è detto, possino portare qualsivoglia veste, & turche, o vero zimarre di qualunque sorte, fra le quali ne possino aver una sola di drappo, che non sia di velluto, & il fornimento delle lor veste, & turche non passi braccia tre per ciascheduna di quelle di qualsivoglia sorte di drappo non proibito, cucite con semplice impunture di seta, & le veste soprane abbino lo stracino al più di mezzo braccio: cinto di taffettà, o ermisino semplice, & senza fornimento: un frontale in testa di qualsivoglia sorte, ancor che proibita, di valuta al più di scudi sei; un vezzo, o collana per a collo di qualsivoglia sorte, anco che proibita, di valuta al più con la fattura di scudi 10. Circa all' altri particolari così delle loro veste già dette, come altro appartenente ai loro vestiti s' intendino regolate in tutto, & per tutto come nelle donne maritate di sopra s' è detto.

4. Le moglie di quelli, che al grado del Priorato non sono pervenuti, o essi, o loro antecessori, e nel modo che di sopra s' è detto, possino avere dua sol veste soprane, & dua altre veste sottane di drappo di qualsivoglia sorte, eccetto che di velluto, domasco, & color cremisino, veste di qualsivoglia panno, o materia non proibita, purchè non sia tosato, o grana, turche, o zimarre, che non sien di drappo, nè dei suddetti colori, e grana, quali tutte veste, & turche, o zimarre possino fornire, cucire, & con stracini come nel capitolo dell' altre donne maritate di sopra s' è detto; collana, vezzo, anella, frontale, & rete in numero, & qualità, che alle donne maritate di sopra nell' altro capitolo s' è detto, ma che non passino ciascheduna delle predette cose la valuta per metà di quanto a quelle è concesso, & il resto permesso alle prenominate donne maritate, che di sopra si intenda conceduto similmente in tutto, & per tutto ancora alle contenute nel presente capitolo; non concedendo però alcune delle suddette veste di drappo, nè cappelli di velluto, nè perle in modo alcuno alle moglie, di quelli che esercitassino, o eserciteranno le infrascritte arti minori, salvo che una sol vesta di mocaiardo di seta, o saia di seta a loro eletione, fornita, cucita, & con stracino, che di sopra, & il resto dell' altre cose permesse all' altre suddette nel presente capitolo s' intenda ancora a queste concedute in tutto, e per tutto.

5. Alle fanciulle non maritate delle precedenti Donne di quelli, che non esercitano alcuna delle dette infrascritte arti minori, sia permesso tutto quello, che alle fanciulle non maritate, delle quali si è parlato di sopra, eccetto che la veste di drappo, cappello di velluto, & perle, ma si bene una sol veste di mocaiardo di seta, o saia fornita, & con stracino come di sopra. Qual

 veste

1562. vefte non poffino portare le fanciulle non maritate di quelli, che efercitano, o ferciteranno alcuna delle dette arti minori, ma nel refto abbino quanto all' altre fanciulle nel prefente capitolo s' è conceffo.

6. Le donne contadine maritate, & non maritate abitanti nel Contado, & che i padri, o mariti delle quali non abbin confeguito la civilità, poffin veftire di panno, eccetto che a ufo di turche, o zimarre di qualunque forte, & colore eccetto grana, e rofato con fornimenti di drappo non proibito al bufto folo delle vefte. Un paio di maniche di drappo non proibito, una cintola di velluto fornito d' argento dorato con fue puntali, & fibbie come anticamente per l'adrieto s' è ufato per cinto di quelle, dua anelli d' oro, o d' argento dorati di valuta al più di fcudi dua fra tutti dua, un pendente, o crocetta d' argento dorato al collo infilati in cordone, o naftro di feta di prezzo al più di fcudi uno, una rete in capo di feta di valuta al più di foldi venti, un cappello di paglia, o taffettà di prezzo al più di fcudi uno, camicie, colletti, gorgiere, manichette, fcuffie, & grembiali di lino lavorati, eccetto che di feta, & d' altra materia di maggior valuta, una corona di valuta al più d' mezzo fcudo.

7. Parve a propofito provvedere circa alli atti delli fpofalitj, & altre appartenenze delle nozze di ciafcheduna perfona, perciò ordinarono, che nel tempo, che lo fpofo va a toccar la mano alla fpofa, fia folo permeffo porgere una fol volta confettioni ordinarie noftrate, che non fiano pinocchiati, & di più una fol volta di paftumi, che non fiano pieni di zucchero, & la fpofa ftando in cafa del padre non poffa in modo alcuno dare, o far dare, porgere, o far porgere colatione di alcuna forte alle perfone, che la vifitano, o li faccino il corteo, fe non quel giorno del corteo dopo lo fpofalitio nel modo, che di fopra nel toccar la mano s' è detto. Allo fpofalitio di quella fia permeffo folo fare la colatione con bifcottelli, & pinocchiati di mezza libbra al più per una portata, per l' altra confezione di qualfivoglia forte noftrate, per la terza paftumi di qualfivoglia forte, talchè in tutto delle cofe fopraddette non fi porga più che tre volte, cialdoni, & bere a loro eletione, & s' intenda tal colatione nell' atto dello fpofare, proibendo per tal conto ogni altro pafto, & banchetto, falvo che allo fpofo con dua parenti, o dua amici, e così a toccar della mano, & per la vifita di cafa di tal fpofa, o per altro conto non fia lecito porgere, nè dare colazione a perfona alcuna, & nel vifitare monache non poffino le fpofe, o altri per loro così dalla banda delle fpofe, come delli fpofi fare alcuno donativo, fotto qualfivoglia quefito colore. Nel tempo del parto di alcune di quelle non poffino in modo alcuno alle perfone, che le

IV

IV 1562.

le visiteranno, o loro compagnie dare, o far porgere colazione alcuna; nelle camere di tali impagliate non possa essere abbigliamento d'oro, argento, gioie, o seta, nè ancora lavorati di tal cose, salvo che a loro letti un padiglione di taffettà, o ermisino, o altro drappo di simil valuta forniti di frange non proibite, o di panno, o d'altro non proibito con fornimento di drappo, o d'altro non proibito di valuta tal fornimento di scudi dodici al più, alle qual donne di parto si concede un vestitello di qualsivoglia sorte drappo non proibito senza fornimenti, o ornamenti alcuni. Nel mandare le creature a battesimo possino usare un mantellino di qualsivoglia drappo non proibito, o qualsivoglia sorte di panno fornito, o foderato di drappo non proibito, purchè non passi la valuta di scudi 12., & a quelle della seconda parte nella descrizione fatta di sopra, non sia permesso di velluto, & a quelle della terza di velluto, domasco, o di color cremisi; similmente il vestitello di parto di tali qualità e paviglioni, & sorte alcuna di seta. Per ornamento di tal creature una cuffietta, fascia, soprafascia, tovaglione, o velo lavorati in qualsivgoli modo, eccetto che d'oro, d'argento, o gioie, purchè in fra tutte non passino la valuta di scudi 10. I Compari, o Comari di battesimo non possino far donativo alcuno alle impagliate, o alle balie, o altre persone, salvo che mettere nelle fasce di tal battezzato sinò in tre giulj, & nelle Visite che si fanno, o faranno alle impagliate dai Compari, o Comari, nè d'altri per loro, sia permesso fare alcuna colazione, o donare cosa alcuna.

8. Li putti mastj sino all'età d'anni 12. possin portare un solo saio, o buricco, o colletto, o vestito d'ermisino, o taffettà, o saia di seta con fornimenti di drappo non proibito di braccio uno & mezzo, con impuntura di seta, & ogni altra sorte di simil vestiti, & cappe, o tabarri d'ogni sorte di panno, eccetto di rosato, & grana con fornimenti di drappo non proibito di braccia uno & mezzo con detta impuntura; calze d'ogni sorte panno non proibito come di sopra, dentrovi taffettà fino in braccia 2. cucite con semplici impunture; cappelli, & berrette d'ogni sorte drappo non proibito, togliendo ogni drappo, fuor che in fornimento a putti di quelli, che esercitano alcuna delle infrascritte arti minori.

9. Li mastj da 12. anni in su possino vestire giubboni di qualsivoglia drappo non proibito puri con una sola impuntura, foderati d'ogni altra cosa, fuorchè di drappo, con le mostre, calze d'ogni sorte panno, o cuoio, & non d'altro, drentrovi ermisino, o taffettà di braccia tre al più tanto del panno, quanto del drappo detto, cucite con semplice impuntura, sai, o casacche, o buricchi, o colletti di qualsivoglia sorte di panno, o drappo non proi-

proibito a lor beneplacito con fornimento, & mostre al più di braccia uno, & mezzo di drappo conceduto per ciascheduna delle predette cose, cuciti con semplice impuntura, fra quali possa essere solo uno di velluto senza fornimento alcuno, salvo che di frange di seta; il qual non s' intenda concesso a quelli, che non siano resedati, o resegghino nel modo predetto: anella a loro beneplacito, cappe, cappotti, tabarri, gabbani, o mantelli di panno, & non di drappo, forniti ancor di drappo non proibito al più di braccia tre per ciascheduno, cuciti con semplice impuntura, con un ganghero, o fibbia, o puntale d' argento a qualunque de predetti, che facessi di bisogno, cintola, o cintolino, con scarsella, o carnieri di valuta in tutto di scudi 2. al più; berrette, o cappelli di qualsivoglia sorte drappo non proibito senza pennacchi: & non s' intenda concessa alcuna sorte di vestimento di drappo, cappelli, & berrette di velluto a quelli, che esercitassino una, o più delle predette arti minori, & li contadini, o chi lavora la terra per manovale, o portatore non possino usare per loro vestimenti sete, rosati, grana, ciambellotti, mocaiardi in modo alcuno.

10. In ultimo per risguardare le persone d' ogni qualità, che le donne di partito possino usare ogni sorte di vestito, & fornimento proibito, & non proibito, ma cappelli non possino usare, nè portare di sorte alcuna per la Città, & siano obbligate portare scoperto al collo un nastro di seta, o filugello di larghezza almeno di un dito di color giallo lungo braccia uno, & mezzo a uso di collana sopra ogni vestito in tal parte.

11. Et perchè tutte le predette cose siano inviolabilmente osservate, deliberorono, che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione contrafarà a soprascritti ordini, incorra in pena ipso fatto di scudi xxv. d' oro larghi per ogni volta, & per ogni trasgressione, delle quali pene il quarto pervenga alla Camera Ducale, un quarto al Monastero di S. Paolo all' Orto di Pisa, un quarto alli cognitori, & giudici di tal causa, & un quarto all' accusatore segreto, o palese. Ma li contadini, & altri simili, s' intendino incorsi solo per ciascheduna trasgressione, o volta in pena di scudi 5. d' oro larghi, d' applicarsi come di sopra, & le donne di partito incorrino nella medesima pena per la prima volta di scudi 5. d' oro larghi, & la seconda in pena della scopa, oltra li detti scudi 5. d' oro larghi, d' applicarsi tal pena pecuniaria come di sopra.

12. Et tutti li artieri, che con loro artificio dessino aiuto, & contrafacessino con loro opere a suddetti ordini, caschino in pena di scudi x. d' oro larghi per ciascuna volta d' applicarsi come di sopra, non intendendo proibire a tali artefici lavorare per mandar fuora, o a forestieri, o altri eccettuati, come di sot-

ſotto, & acciocchè non poſſino ſotto tal proteſto far fraude alcuna alla preſente provviſione debbino per loro giuſtificatione aver fede di mano a chi faceſſi fare loro tal coſe.

13 Dichiarandoſi che le predette ordinazioni non riſguardino in alcun modo i Dottori, Cavalieri di qualunque Ordine, e Religione, Capitani, Cortigiani, & Gentiluomini ſtipendiati di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, o ſuoi Illuſtriſſimi Figlioli, così per le perſone loro, come per loro donne, & li deſcritti nella Militia di Sua Eccellenza Illuſtriſſima per le perſone loro.

14. Siano cognitori, deciſori, & eſecutori di tali caſi, & cauſe li Conſoli dell' Arte della Seta di d tta Città di Piſa, & a quelli s' aſpetti interpetrare i preſenti Capitoli ſecondo l'occorrentie, purchè con quelli (quando foſſe però richieſto da alcuna delle parti) debba eſſere un Dottore non ſoſpetto per conſultore, con ſalario a tal conſultore da dichiararſi per detti Conſoli, & da sborſarſi per la parte, che quello ricercaſſi.

15. Et acciocchè la preſente Provviſione ſia manco dannoſa, che ſi può a quelli, che ſi trovano avere veſtimenti, & abbigliamenti proibiti, & che in tanto ne poſſino diſporre, o smaltire, come meglio li verrà loro, è parſo alli detti Deputati, che l'oſſervantia di quella a detti veſtimenti, & abbigliamenti incominci, & incominciare debba paſſato tutto il meſe d' Agoſto proſſimo del 1564. al corſo di Piſa, & del reſto l'oſſervantia di tali ordini ſi debba mettere a effetto ſubito fatta la pubblicazione della preſente provviſione.

L' Arti minori ſon queſte, cioè,

16 Vaiai, Coiai, Beccai, Fabbri, Maniſcalchi, Magnani, Spadai, Muratori, Fornaciai, Legnaioli, Dipintori, Fornai, Oſti, Vinattieri, Calzolai, Zoccolai, Ciabattini, Sarti, Caciaioli, Pizzicagnoli, Funaioli, Baſtai, Sellai, Vetrai, Cartolai, Materaſſai, Cimatori, Teſſitori, Teſſandoli, Barbieri, Mugnai, & qualunque altra ſorte d' arte ſottopoſta alle ſuddette

Acta fuerunt haec omnia, & ſing. ſupraſc. in praeſenti Provviſione, & capitulorum ordinatione contenta per praefatos D. Sex dictos, & ut ſupra Deputatos vigore eorum auctoritate, ſervatis ſervandis per eorum partitum legitime obtentum ob fabas nigras, & alba, & per me Ioſeph Perinum notarium publicum & civem Piſanum, necnon ad preſens Cancellarium aſtantem Piſani Comunis, & ſcribam praefatorum Dominum electorum, & Deputatorum lecta ſcripta & rogata Piſis in reſidentia, Graſciae omni meliori modo &c. Die 13. *menſis Februarii* 1563. *Indict* 6. *ſtilo Piſano.*

In Dei nomine amen. Anno Domini noſtri Ieſu Chriſti ab eius ſalutifera Incarnatione 1562. *indict.* 6. *die vero* 4. *menſis Mar.*

Magnifici & Eccell. D. D. Conſilii & Praticae ſecretae in loco eorum ſolitae reſidentiae legitime congregati, electi, aſſuncti, & deputati ab Exc. Illuſtr. D. Duce Florentiae &

1562. *& Senarum in Officiales, & Approbatores ad approbandam, vel improbandam suprascriptam novam Reformam vestimentorum, & omnia cap. in ea contenta civitatis Pisarum factam per habentes auct., scriptam, & rogatam per manum Ser Ioseph de Perinis Notarii publici, & civis Pisani sub die* 13. *mensis Februarii* 1563. *Stilo Pisano, & ad omnia alia faciendum quae in praedictis noverint utilia dictae Civitatis. Visa igitur, & diligenter examina dicta nova Reforma & omnibus cap. in ea contentis, servatis servandis, & omni meliori modo &c. ipsam eandem Reformam approbaverunt, & confirmaverunt pro tempore, & termino in ea contento, cum limitationibus solitis, & secundum ordinamenta requisitis, ac etiam cum infrascripta expressa declaratione vulgari tamen sermone posita, videlicet.*

Che dal contenuto della presente Riforma, & Legge, s' intendino eccettuati, & non compresi li forestieri, quali non hanno contratto il domicilio delli dieci anni, volendo massime Sua Eccellenza Illustrissima lassare questa libertà alli Scolari, & altri forestieri, che tutto il giorno vengano a Pisa.

Mandantes &c.

Ego Marcus Segalonus a Galatrona Baldassaris filius Notarius publicus Florentinus, nec non Coad. Offic. Reformationum civitatis Florent. de praedictis rogatus in fidem me subscripsi